

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
19 ottobre 2004, n. 763

**Dipendente Tommaso Loiero. Trasferimento e assegnazione all'U.O.A. – «Depenalizzazione».**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con la deliberazione Giunta regionale n. 9/2003 avente ad oggetto: «Progressivo riordino della struttura della Giunta regionale» è stata istituita nell'ambito dell'Assessorato al Bilancio la Unità Organizzativa Autonoma denominata «Depenalizzazione», affidata alla direzione di un Dirigente di Settore.

CONSIDERATO che la predetta U.O.A. ha avuto oggettive difficoltà nella fase organizzativa ed operativa e che, pertanto, anche per la delicatezza e l'importanza delle materie affidate all'unità medesima si rende necessario, preso atto del collocamento in pensione del Dirigente di Settore a cui era stata affidata la responsabilità dell'U.O.A., nominare un nuovo dirigente a cui affidare la direzione dell'unità.

CHE il Dott. Tommaso Loiero, Dirigente di comprovata qualificazione professionale, attualmente in servizio presso il Dipartimento Attività Produttive ha la giusta professionalità per ricoprire l'incarico di Dirigente di Settore di detta U.O.A., per come risulta dal curriculum allegato (All. 1.).

CHE lo stesso Dott. Loiero Dirigente regionale, ha manifestato la disponibilità ad assumere la direzione della predetta struttura.

VISTO l'allegato schema di contratto da stipularsi con l'interessato (All. 2).

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

VISTA la L.R. 31/2002 ed in particolare l'art. 7, c. 4.

SU conforme proposta dell'Assessore al Personale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del competente settore.

A voti unanimi;

DELIBERA

— Di trasferire il Dott. Tommaso Loiero dal dipartimento Attività Produttive al Dipartimento Bilancio e di assegnarlo, in qualità di Dirigente di Settore, all'U.O.A. – Depenalizzazione.

— Di dare mandato al Dipartimento Organizzazione e Personale per l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto.

*Il Segretario*  
**F.to: Perani**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 novembre 2004, n. 876

**Rettifica delibera G.R. n. 650 del 14/9/2004.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 650 del 14/9/2004 con la quale è stato assegnato il posto di Responsabile del Servizio «Affari Generali e Giuridici» del Dipartimento LL.PP. ed Acque al dipendente di ruolo Dott. Ing. Giuseppe Marcella ex art. 10, comma 3 della Legge Regionale n. 18 dell'11/8/2004.

TENUTO CONTO che il posto in questione, sebbene libero, è funzionalmente assegnato ad altro dipendente di ruolo in aspettativa sindacale.

CONSIDERATO che il predetto sindacalista ha diritto alla conservazione del posto fino alla cessazione del periodo di distacco sindacale e che, pertanto, ferma restando in ogni sua parte la delibera di G.R. n. 650 del 14/9/2004, la stessa deve essere rettificata prevedendo che l'assegnazione del Servizio «Affari Generali e Giuridici» del Dipartimento LL.PP. ed Acque del dipendente dott. Ing. Giuseppe Marcella viene fatta ai sensi dell'art. 52, comma 2 lett. b, del D.Lgs n. 165 del 30/3/2001 e non ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 18/2004.

PER quanto in narrativa, su conforme proposta congiunta degli Assessori alla Presidenza – Patrimonio – Demanio, ai LL.PP. ed Acque ed al Personale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti del dipartimento al Personale Settore Giuridico a voti unanimi;

DELIBERA

1. di rettificare la delibera di G.R. n. 650 del 14/9/2004 prendendo atto che il servizio «Affari Generali e Giuridici» del dipartimento LL.PP. ed Acque, sebbene libero, è assegnato formalmente ad altro dipendente in aspettativa sindacale retribuita;

2. confermare l'assegnazione del Dott. Ing. Giuseppe Marcella al suddetto Servizio «Affari Generali e Giuridici» del Dipartimento LL.PP. ed Acque ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 fino alla scadenza del distacco sindacale del Dirigente titolare, prevedendo la possibilità da parte del Dirigente generale del Dipartimento LL.PP. ed Acque di rinnovare di volta in volta l'incarico nel caso il distacco fosse prorogato e, comunque, non oltre la scadenza dei successivi rinnovi;

3. stabilire che gli effetti giuridici ed economici connessi all'incarico dirigenziale per il dipendente dott. Ing. Giuseppe Marcella decorrono dalla data di presa di servizio dello stesso al servizio «Affari Generali e Giuridici» del dipartimento LL.PP. ed Acque, e non dalla data del presente provvedimento;

4. notificare la presente Delibera, oltre che ai Dipartimenti interessati, ai dipendenti Ing. Giuseppe Marcella e Rag. Walter Scarpino;

5. pubblicare la medesima sul BUR ai sensi della legge regionale n. 19 del 2001.

*Il Segretario*  
**F.to: Cantafora**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 novembre 2004, n. 878

**Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, art. 10-bis, comma 1 – Trasferimento del Dr. Ivan Ciacci, nel ruolo organico della Dirigenza della Giunta regionale.**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che con legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 sono state emanate le norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale;

— che, con legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 sono state emanate le norme organizzative e di razionalizzazione del personale oltre che di contenimento della spesa di comparto;

— che, in particolare con gli artt. 9 e 10 sono state fissate le norme per l'accesso alla qualifica dirigenziale anche dall'esterno del ruolo organico.

Preso atto:

— che l'art. 10-bis, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 dispone, in deroga alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, per motivate esigenze e/o particolari professionalità, è consentito procedere a trasferimenti di personale proveniente da altri Enti Pubblici nel limite massimo del 3% della dotazione organica della Giunta Regionale e con precedenza per le unità lavorative che abbiano prestato o siano in servizio, a qualunque titolo, presso la Giunta regionale.

Rilevato:

— che il Dott. Ivan Ciacci, nato a Belcastro (CZ) il 15/1/1951 residente in Catanzaro, Via V. Ciaccio, 3, attualmente in servizio dall'1/7/1991 presso il Settore n. 41 dell'Assessorato regionale alla Sanità in regolare posizione di comando, ha presentato domanda prot. n. 22675 del 21/9/2003 con cui chiede il trasferimento nel ruolo organico della dirigenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

Verificato con riferimento ai presupposti di diritto:

— che il nominato Dirigente proviene dal ruolo unico della dirigenza dell'Azienda Ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro;

— che l'Ente di provenienza, Azienda Ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro, è Ente di Diritto Pubblico e che ha trasmesso il nulla-osta al trasferimento con nota n. 26355 del 28/10/2004.

Verificato con riferimento alle condizioni di fatto:

— che sussiste nel ruolo della dirigenza regionale della Giunta una perdurante vacanza di posti che condiziona l'espletamento e i compiti d'istituto;

— che con il trasferimento in oggetto non viene superato il limite del 3% della dotazione organica della Giunta regionale.

Ritenuto:

— che sussistano i presupposti di diritto e le condizioni di fatto per l'accoglimento dell'istanza presentata;

— che il trasferimento del dirigente nel ruolo organico della dirigenza regionale costituisca, con l'apporto della capacità professionale, un permanente rafforzamento della struttura regionale e concorra a migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa.

Visto la Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

Su proposta dell'Assessore al Personale, Avv. Alberto Sarra, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché all'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto alla competente struttura.

A voti unanimi;

DELIBERA

— di richiamare e approvare preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente atto;

— di trasferire, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1 della Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, il Dr. Ivan Ciacci, nato a Belcastro (CZ) il 15/1/1951 e residente in Catanzaro, Via V. Ciacci, 3, nel ruolo organico della dirigenza regionale della Giunta;

— di assegnare lo stesso al Dipartimento Sanità;

— di demandare al Dipartimento Organizzazione e Personale per l'esecuzione del presente deliberato e per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

— di pubblicare la presente delibera sul BURC.

*Il Segretario*

**F.to: Cantafora**

*Il Presidente*

**F.to: Chiaravalloti**

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23 novembre 2004, n. 884

#### **Definizione di accordi per il pagamento dei fornitori di beni e servizi del Sistema sanitario regionale.**

LA GIUNTA REGIONALE

#### PREMESSO

— che in base ai principi sanciti dalla Costituzione, la Regione riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività e provvede al finanziamento delle attività necessarie a garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza e la produzione ed erogazione delle prestazioni in esse ricomprese nei limiti delle quote del fondo sanitario regionale;

— che, ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione ha compiti di legislazione, programmazione, indirizzo e coordinamento delle aziende sanitarie («ASL») e delle aziende ospedaliere («AO») e le supporta e controlla nella loro attività.

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come di volta in volta modificato ed integrato.

VISTE le leggi regionali in materia di Servizio Sanitario Regionale («SSR») e finanziamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere, tra cui, la legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, di seguito L.R. 29/2002 e la legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 («Piano regionale per la salute 2004/2006», di seguito, la «L.R. 11/04»).

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 («Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», di seguito, il «Decreto 231/02»).

VISTO l'accordo raggiunto, in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 8 agosto 2001, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 (repertori atti 1004) ed il 22 marzo 2001 (repertori atti 1210) in materia sanitaria (l'«Accordo»), con il quale si riconosceva che si è verificata una

costante sottostima delle risorse pubbliche destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale («SSN»), con una crescita della spesa sanitaria superiore al 7% (sette per cento), annuo ed altresì che, nell'anno 2001, è proseguita la persistente divaricazione tra costi previsti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie con oneri a carico del SSN e l'effettiva spesa.

CONSIDERATO che, l'Accordo, ha sancito, tra l'altro:

(i) l'impegno del Governo a risolvere il problema del sottofinanziamento in sanità fissando il fabbisogno per gli anni 2002-2004 al 5,88% del PIL e con obiettivo del 6% in un arco ragionevole di tempo a fronte di una serie di impegni assunti dalle Regioni relativi, fondamentalmente, all'adozione di tutte le iniziative possibili per la corretta ed efficiente gestione del servizio sanitario, al fine di contenere le spese nell'ambito delle risorse disponibili, nonché alla copertura con risorse proprie dei disavanzi di gestione; (ii) l'istituzione di un tavolo di Monitoraggio per la verifica di una serie di adempimenti posti a carico delle Regioni fra i quali l'adesione alle convenzioni in tema di acquisti di beni e servizi, il rispetto degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa, il rispetto delle prescrizioni del patto di stabilità interno, il mantenimento dell'erogazione delle prestazioni nei livelli essenziali di assistenza, il mantenimento della stabilità della gestione attraverso l'applicazione di misure di contenimento della spesa stessa che possono riguardare l'introduzione di strumenti di controllo della domanda e la riduzione della spesa sanitaria.

#### CONSIDERATO

— che dall'esito del Tavolo di Monitoraggio dipende l'erogazione alle Regioni della quota integrativa del Fabbisogno sanitario calcolata come differenza fra il Fabbisogno sanitario dell'anno e il livello di finanziamento previsto dall'Accordo del 3 agosto 2000 aumentato, per gli anni 2002, 2003 e 2004 rispettivamente del 3,5, 3,45 e 2,9 per cento;

— che il Tavolo di Monitoraggio conclude il processo di verifica almeno un anno dopo la chiusura dell'esercizio e che ciò ha comportato l'accumulo di consistenti ritardi nell'erogazione da parte dello Stato della quota integrativa del fabbisogno sanitario e, di conseguenza, ritardi nei pagamenti dei fornitori delle ASL e delle aziende ospedaliere AO;

— che il Decreto 231/02 ha introdotto una speciale normativa in materia di interessi di mora a tutela del creditore che si applica a tutte quelle «transazioni commerciali», ovverosia contratti, comunque denominati, anche conclusi tra imprese e pubbliche amministrazioni a partire dal giorno 8 agosto 2002, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. Detta speciale normativa prevede che, salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.

PRESO ATTO che, visti i tempi prolungati e l'ampio margine di incertezza in merito all'incasso dei crediti maturati dai fornitori, vengono attivate numerose procedure esecutive per la riscossione del credito che comportano ulteriori aggravii finanziari per la pubblica amministrazione.

RILEVATO che, al fine di superare la situazione che emerge dalle premesse di cui sopra, si prospetta la possibilità e l'opportunità di pervenire con alcune organizzazioni imprenditoriali rappresentative dei fornitori di beni e servizi in ambito sanitario ad accordi (quadro e singoli) per rimodulazione del pagamento

dei crediti e relativi ammontari, che prevedano, a fronte della certezza del rispetto dei tempi di pagamento, la rinuncia e l'abbandono delle controversie che si intendessero instaurare od eventualmente già instaurate, nonché la rinuncia a quote degli interessi maturati e maturandi in merito ai crediti vantati nei confronti delle ASL ed AO.

POSTO che i meccanismi indicati prevedrebbero, a fronte della certificazione degli importi dovuti dalle ASL ed AO ai fornitori, anche l'impegno della Regione ad effettuare, per conto delle stesse ASL ed AO, i pagamenti alle imprese aderenti agli accordi secondo le modalità ed i tempi in essi previsti.

DATO che i fornitori creditori di ASL ed AO potrebbero decidere od avere deciso di cedere i propri crediti ad alcuni soggetti cessionari e che detti soggetti potrebbero avere interesse a concludere accordi con le Aziende Sanitarie.

RILEVATO che, sulla base dei primi colloqui intercorsi tra i competenti organi della Regione ed i rappresentanti delle associazioni di categoria dei fornitori creditori di ASL ed AO, è emerso che sarebbe opportuno redigere degli accordi che prevedano che le ASL e le AO rilascino delegazioni di pagamento alla Regione, comprensive di capitale e di un indennizzo forfettario da decidersi negli accordi con i fornitori, e che la Regione accetti tali delegazioni incondizionatamente.

CONSIDERATI i vantaggi che possono derivare dalla stipulazione di detti accordi, dalle delegazioni di pagamento e dalla relativa accettazione, alle ASL ed alle AO, nonché alla Regione stessa, in termini di contenimento di oneri finanziari aggiuntivi, spese legali ed eliminazione del contenzioso in corso.

VISTE le finalità sopra indicate e considerato che l'operazione può essere fatta nei limiti delle risorse correnti destinate al finanziamento del SSR.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale dott. Giuseppe Chiaravallotti, e dell'Assessore alla Sanità, dr. Gianfranco Luzzo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate e della conseguente dichiarazione di regolarità dell'atto, a voti unanimi;

#### DELIBERA

1. di autorizzare le competenti strutture del Dipartimento Sanità e il Settore Bilancio, Programmazione finanziaria e Patrimonio ad individuare e definire i termini, le condizioni, le modalità, i costi e gli impegni reciproci inerenti agli accordi quadro ed ai singoli accordi di cui alle premesse (od anche solo a questi ultimi, ove non fossero preceduti da accordi quadro), con le associazioni che vi volessero aderire in merito ai crediti da questi vantati;

2. autorizzare il Dipartimento Sanità – acquisito il parere favorevole del Settore Bilancio, Programmazione finanziaria e Patrimonio – a:

— sottoscrivere gli accordi quadro, e/o i singoli accordi di cui alle premesse, con le associazioni e, nel caso dei singoli accordi, con i singoli creditori e con le ASL ed AO interessate;

— adottare e sottoscrivere ogni atto e documento necessario e/o opportuno in relazione agli accordi quadro e/o ai singoli accordi di cui alle premesse;

— sottoscrivere per accettazione le delegazioni di pagamento, se previste dagli accordi quadro e/o dai singoli accordi, ed assumere i relativi impegni di spesa a carico della Regione;

3. di autorizzare la conclusione dei medesimi accordi quadro e/o i singoli accordi di cui alle premesse – anche in questo caso, come al punto 1. sopra, preceduti o meno da accordi quadro – e l'espletamento delle medesime attività di cui al punto 1, anche nei confronti di coloro che fossero cessionari dei crediti vantati dai fornitori nei confronti di ASL ed AO, al momento della stipulazione dei relativi accordi quadro e/o dei singoli accordi;

4. di autorizzare la pubblicazione di una richiesta di adesione rivolto ai fornitori/creditori delle ASL, su tre quotidiani locali e due quotidiani nazionali;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

*Il Segretario*  
**F.to: Cantafora**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 novembre 2004, n. 889

**Conferimento incarico annuale Dirigente di Servizio – Art. 10, comma 3, L.R. 18 dell'11/8/2004, nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca – Dott. Ezio Cardamone.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto: «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

VISTO l'art. 10, comma 3 della Legge Regionale n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA la nota prot. n. 21640 del 9 novembre 2004, con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea di Servizio («Studi – Ricerche – Sperimentazione Agraria») al Dr. Ezio Cardamone, funzionario di comprovata qualificazione professionale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 3 della L.R. n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA, altresì, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa.

CONSIDERATO che il Dott. Ezio Cardamone, visto il Curriculum formativo-professionale (di cui si allega copia), ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.

SU proposta dell'Assessore al Personale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del preposto Settore, tenuto conto, altresì, della

necessità espressamente evidenziata dal Direttore Generale del Dipartimento presso il quale il Dr. Ezio Cardamone andrà a prestare l'attività lavorativa.

A voti unanimi;

DELIBERA

La narrativa è parte integrante del presente deliberato:

— di conferire, per la durata di un anno, l'incarico di Dirigente di Servizio al Dr. Ezio Cardamone, inquadrato nella cat. D – matr. 135750, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L.R. 18 dell'11/8/2004 (Servizio: «Studi – Ricerche – Sperimentazione Agraria»);

— di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca l'adozione del provvedimento per il conferimento dell'incarico, in ordine alle strutture di propria pertinenza, di livello dirigenziale di servizio attualmente vacanti;

— di demandare al Dipartimento del Personale la stipula del contratto disciplinante l'incarico conferito, con fissazione degli obiettivi definiti dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, nonché gli ulteriori adempimenti connessi;

— di pubblicare la presente delibera sul BURC.

*Il Segretario*  
**F.to: Cantafora**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

**Dr. Ezio Cardamone**

Nato a Settingiano il 13/4/1946 e ivi residente in Via Assunta n. 35.

In possesso della Laurea in Sociologia, conseguita presso l'Università di Trento nell'anno 1979.

Qualifica giuridica posseduta: Cat. D3 (ex Liv. VIII) Posizione Economica: D5.

Dal 1970 al 1972 ha prestato servizio in qualità di Docente presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato di Tarvisio (Udine).

Servizio presso la Regione Calabria:

— dall'1 ottobre 1974 al 30 aprile 1978 presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Catanzaro;

— dal mese di maggio 1978 a oggi presso l'Assessorato all'Agricoltura, dove presta servizio in qualità di Responsabile della Misura 4.15 – Formazione nel POR Calabria 2000-06.

Dal 28 maggio 2004, con Decreto n. 6685 del 19/5/2004, dirige il Servizio «Studi – Ricerche – Sperimentazione Agraria».

Presso la Regione Calabria, oltre alla sua attività ordinaria, ha avuto i seguenti incarichi:

Da maggio a luglio 1978 è stato componente del gruppo di lavoro per l'elaborazione del Piano Agricolo Alimentare Regionale. Attività svolta: ricerca studio del territorio elaborazione dati.



Da maggio 1978 ad aprile 1981 è stato componente del gruppo di coordinamento regionale – Progetto Agricoltura dell'Assessorato all'Agricoltura per l'attuazione della Legge 285/77. Attività svolta: ricerca, studio, predisposizione di questionari, elaborazione dei dati organizzazione del coordinamento regionale.

Nello stesso periodo ha curato nell'ambito del gruppo di lavoro appositamente costituito aspetti specifici dello studio per il progetto di «Ristrutturazione territoriale del Servizio di Assistenza Tecnica».

Dal marzo 1981 a giugno 1983 è stato componente del gruppo di coordinamento regionale per le attività promozionali dell'Agriturismo in Calabria.

Attività svolte: elaborazione dello studio per la proposta di legge per la promozione e lo sviluppo dell'Agriturismo in Calabria elaborazione di questionari e schede di rilevamento e loro pubblicazione sulla rivista «Agricoltura Calabria» e sul volume «Agriturismo, un itinerario per percorrerlo» a cura della Dr.ssa A. Oliveti.

Nello stesso periodo è stato componente del Gruppo di lavoro per l'attuazione della legge delega in agricoltura. In tale occasione ha collaborato alla elaborazione di uno studio per il Comitato interno, pubblicato su «Agricoltura Calabria».

Nel periodo luglio-dicembre 1983 ha avuto l'incarico di curare una indagine sulla Ricerca Applicata e sulla Sperimentazione in Agricoltura, in Calabria.

Dall'anno 1983 al 1994 ha curato la Divulgazione Agricola.

In questo periodo ha avuto l'incarico da parte dell'INEA di curare una indagine sui Servizi di Sviluppo Agricolo in Calabria, successivamente pubblicata, dall'INEA stessa.

Dal dicembre 1994 al novembre 1998 ha avuto la responsabilità dell'Ufficio Ricerca Macro e microeconomica e della Ricerca e Sperimentazione in agricoltura.

Dall'1 dicembre 1998 al 23 luglio 2002 è stato responsabile dell'Ufficio Ricerca e Sperimentazione nel campo della produzione agricola.

Con decreto n. 25 dell'11/2/2000 del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura è stato incaricato del coordinamento in relazione all'applicazione della Legge 241/90 delle strutture dello stesso Dipartimento.

Dal 2 maggio 2002 è Responsabile della Misura 4.15 – Formazione, con assegnazione al Servizio – Studi Ricerche e Sperimentazione Agraria.

Dal 28 maggio 2004 con Decreto n. 6685 del 19/5/2004 gli è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Servizio «Studi – Ricerche – Sperimentazione Agraria».

Ha curato inoltre:

Elaborazione di dati e attività di studio in campo socio-economico.

Collaborazione all'organizzazione e delle attività informative a livello regionali.

Indagini dirette all'attuazione di programmi regionali.

#### *Corsi di formazione seguiti*

29/11/1995 – Privatizzazione del Pubblico impiego e trasformazione della P.A.;

30/11/1995 – Profili di Giurisdizione della Riforma;

1/12/1995 – La dirigenza Regionale;

13/12/1995 – Mansioni e carichi di lavoro;

14/12/1995 – Responsabilità dei dipendenti pubblici;

15/12/1995 – Le fonti del Rapporto d'impiego;

23/12/1996 – Illustrazione dell'atto informatico;

10/6/1996 – Esercitazioni;

16-17-18/9/1996 – Sistemi informativi;

26-27/9/1996 – Relazioni con il pubblico;

14-15/11/1996 – Programmazione economica;

1-2-3-15-16/12/1997 – Riforma Bassanini;

16-23/9/1998 – Riforma Bassanini;

5/10/1998 – Riforma Bassanini;

23/11/1998 – Contabilità aziendale;

24/11/1998 – Agriturismo;

25/11/1998 – Problemi e metodi della determinazione del prezzo dell'acqua in agricoltura;

26/11/1998 – Orientamento dei prodotti agroalimentari e potenziamento degli impianti di mercato;

27/11/1998 – Politiche comunitarie ed interventi di mercato;

10/5-30/6/1999 – Gestione e procedure dei Fondi strutturali in Calabria;

20/9-27/10/1999 – Gestione e procedure dei Fondi strutturali in Calabria;

12-13-14-15-16/3/2001 – Informatica di base;

5-17/11/2001 – Programma formativo per il personale della Regione Calabria;

25/1/2002 – Come costruire progetti di sviluppo locale dal basso: l'esperienza negli USA;

18/6/2002 – Attività formativa sul D.Lgs. 626/94;

1-8-15/1/02 – Corso di inglese;

1-8-15-22-27/3/02 – Corso di inglese.

Catanzaro, li 8 novembre 2004

**F.to: Illeggibile**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 novembre 2004, n. 890

**Conferimento incarico annuale Dirigente di Servizio – Art. 10, comma 3 L.R. 18 dell'11/8/2004, nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca – Dott. Giancarlo Augello.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto: «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

VISTO l'art. 10, comma 3 della Legge Regionale n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA la nota prot. n. 21644 del 9 novembre 2004, con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea di Servizio («Contenzioso – Usi Civici») al Dr. Giancarlo Augello, funzionario di comprovata qualificazione professionale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 3 della L.R. n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA, altresì, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa.

CONSIDERATO che il Dott. Giancarlo Augello, visto il Curriculum formativo-professionale (di cui si allega copia), ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.

Su proposta dell'Assessore al Personale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del preposto Settore, tenuto conto, altresì, della necessità espressamente evidenziata dal Direttore Generale del Dipartimento presso il quale Dr. Giancarlo Augello andrà a prestare l'attività lavorativa.

A voti unanimi;

DELIBERA

La narrativa è parte integrante del presente deliberato:

— di conferire, per la durata di un anno, l'incarico di Dirigente di Servizio al Dr. Giancarlo Augello, inquadrato nella cat. D – matr. 45000, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L.R. 18 dell'11/8/2004 (Servizio: «Contenzioso Usi Civici»);

— di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca l'adozione del provvedimento per il conferimento dell'incarico, in ordine alle strutture di propria pertinenza, di livello dirigenziale di servizio attualmente vacanti;

— di demandare al Dipartimento del Personale la stipula del contratto disciplinante l'incarico conferito, con fissazione degli

obiettivi definiti dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, nonché gli ulteriori adempimenti connessi;

— di pubblicare la presente delibera sul BURC.

*Il Segretario*  
**F.to Cantafora**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

CURRICULUM VITAE

*Dati personali*

Nome: Giancarlo

Cognome: Augello

Luogo e data di nascita: Catanzaro, 8/1/48

Stato civile: Coniugato

Residenza: Catanzaro via Mons. Fiorentini n. 2

Telefono: 0961/727154 (casa) 0961/856877 (ufficio)

Cellulare 339/1818215

E-mail gaugello@regcal.it

*Titoli di studio*

— Diploma di Geometra conseguita a Catanzaro nel 1966;

— Laurea in Scienze della Produzione Animale conseguita presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Pisa il 10/3/1973 con votazione 100/110.

*Esperienze professionali*

— Vincitore di una Borsa di studio annuale presso il CNEN (attuale ENEA) sulle tecniche di conservazione /degli alimenti.

— Corso di specializzazione presso la Federazione Nazionale dell'Ordine degli Agronomi sull'Acquacoltura.

— Assunto dalla Regione Calabria presso l'Assessorato all'Agricoltura (Servizio Zootecnia.) dal Maggio 1975.

— Responsabile regionale dell'Ufficio delle Statistiche Agrarie dal 1981 al 1990.

— Funzionario (cat. D5) dal 1991 con provvedimento della Giunta regionale e con l'incarico di Responsabile Regionale dell'Ufficio Zootecnico dal 1991 al 2003.

— Idoneo nel concorso della Regione Calabria per il livello 9° (Dirigente) espletato nel Dicembre del 2001.

— Vincitore delle selezioni per l'attribuzione della qualifica di Responsabile di Misura nel P.O.R. Calabria.

— Responsabile di Misura dall'1/5/02, con incarico già rinnovato fino ad aprile 2007.

Responsabile del servizio Usi Civici e Contenzioso del Settore Affari Generali nell'ambito del Dipartimento n. 9, con specifico incarico affidato con D.D.G. n. 6690 del 19/5/2004 (per la durata di mesi sei) del Dipartimento Organizzazione e Personale Settore «Amministrazione del Personale».

Catanzaro, li 8 novembre 2004

**Dott. Giancarlo Augello**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 novembre 2004, n. 891

**Conferimento incarico annuale Dirigente di Servizio – Art. 10, comma 3 L.R. 18 dell'11/8/2004, nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca – Dott. Francesco Scarpelli.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto: «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

VISTO l'art. 10, comma 3 della Legge Regionale n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA la nota prot. n. 21643 del 9 novembre 2004, con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea di Servizio («Monitoraggio e Contabilità, Fondi Comunitari e nazionali») al Dr. Francesco Scarpelli, funzionario di comprovata qualificazione professionale, in possesso dei requisiti previsti dall'art.10, comma 3 della L.R. n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA, altresì, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa.

CONSIDERATO che il Dott. Francesco Scarpelli, visto il Curriculum formativo-professionale (di cui si allega copia), ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.

Su proposta dell'Assessore al Personale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del preposto Settore, tenuto conto, altresì, della necessità espressamente evidenziata dal Direttore Generale del Dipartimento presso il quale Dr. Francesco Scarpelli andrà a prestare l'attività lavorativa.

A voti unanimi;

DELIBERA

La narrativa è parte integrante del presente deliberato:

— di conferire, per la durata di un anno, l'incarico di Dirigente di Servizio al Dr. Francesco Scarpelli, inquadrato nella cat. D – matr. 751300, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L.R. 18 dell'11/8/2004 (Servizio: «Monitoraggio e Contabilità Fondi Comunitari e Nazionali»);

— di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca l'adozione del provvedimento per il conferimento dell'incarico, in ordine alle strutture di propria pertinenza, di livello dirigenziale di servizio attualmente vacanti;

— di demandare al Dipartimento del Personale la stipula del contratto disciplinante l'incarico conferito, con fissazione degli obiettivi definiti dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, nonché gli ulteriori adempimenti connessi;

— di pubblicare la presente delibera sul BURC.

*Il Segretario*  
**F.to: Cantafora**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

CURRICULUM PROFESSIONALE

**Francesco Scarpelli**

*Dati anagrafici*

Francesco Scarpelli, nato a San Nicola dell'Alto (KR) il 5 marzo 1960, coniugato, con 1 figlio. Domiciliato a San Nicola dell'Alto (KR) Corso Skanderberg, 160 – Codice Fiscale SCRFNC60C05I057J

*Istruzione e Formazione*

*Istruzione*

Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Torino il 14 novembre 1986.

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale conseguita a Grugliasco (TO) presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Torino nella I sessione del 1999.

*Corsi di formazione*

Partecipazione al 4° corso di formazione per Divulgatore Agricolo Specializzato in Difesa Fitosanitaria Integrata istituito ai sensi del Reg. CEE 270/79 svolto presso la sede CIFDA Nord Italia di Vertemate con Minoprio (CO) dal 9/5/1990 all'8/3/1991.

Partecipazione al 1° seminario di studio del XV corso di aggiornamento per Ispettori Fitosanitari, organizzato dal Centro di Formazione Professionale Agricolo «Francesco Mancini» di Foligno dall'11 al 16 maggio 1992.

Partecipazione al corso di aggiornamento per delegati speciali per le malattie delle piante organizzato dal Centro di Formazione Professionale Agricolo «Francesco Mancini» di Foligno dal 22 al 27 giugno 1992.

Partecipazione al 1° seminario di studio del XV corso di aggiornamento per Ispettori Fitosanitari, organizzato dal Centro di Formazione Professionale Agricolo «Francesco Mancini» di Foligno dal 26 al 30 maggio 1997.

Partecipazione al corso «Winword» organizzato dal CSI Piemonte il 25-26-27 novembre 1991 per conto della Regione Piemonte.

Partecipazione al corso «Sistema Operativo MS DOS» organizzato dal Gruppo Bellucci Divisione Informatica di Torino il 26-27 ottobre 1992 per conto della Regione Piemonte.

Partecipazione al corso «Excel 5.0» organizzato dalla Elaborata Media S.r.l. – Progetti multimediali di Torino il 20-21-22-23 e 30 novembre 1995 per conto della Regione Piemonte.

Partecipazione al corso «Internet» organizzato dalla SOI Informatica di Torino il 24 novembre 1998 per conto della Regione Piemonte.

Partecipazione al XVIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia tenutosi a Maratea dal 21 al 26 giugno 1998.

Partecipazione al corso «Power Point» organizzato dalla SOI Informatica di Torino il 18-19-20 maggio 1999 per conto della Regione Piemonte.

Partecipazione al corso «Html» organizzato dalla SOI Informatica di Torino il 15-16-17 novembre 1999.

Partecipazione al corso di aggiornamento per Ispettore Fitosanitario dal titolo «tecniche di campionamento, allevamento e preparazione di artropodi di interesse agrario» organizzato dalla Regione Piemonte il 22-29 novembre 1998 e 6-13 dicembre 1998.

Partecipazione al corso di formazione per Ispettori Fitosanitari dal titolo «Adempimenti legislativi in materia fitosanitaria nel settore viticolo» organizzato dalla Regione Piemonte il 26-27 gennaio 1999 e 2-9 febbraio 1999.

Partecipazione al corso di formazione per Ispettori Fitosanitari dal titolo «Procedure di accreditamento dei fornitori da effettuarsi ai sensi del DM 14/4/1997» organizzato dalla Regione Piemonte il 16 febbraio 1998.

Partecipazione al corso dal titolo «Legislazione Fitosanitaria, organismi di quarantena, il contenzioso e le sanzioni» organizzato dalla Regione Piemonte nei giorni 16-17 marzo, 23-24 marzo e 30 marzo 1995.

Partecipazione al corso di dal titolo «Programma Formativo per il personale della Regione Calabria» organizzato dalla Regione Calabria dal 5 al 17 novembre 2001.

Partecipazione ai corsi ed all'attività di aggiornamento organizzati dall'Autorità di Gestione del Por Calabria 2000-2006 sui fondi strutturali svoltisi durante il periodo 2002-2004.

#### *Lingue*

Conoscenza della lingua inglese e della lingua francese.

#### *Titoli di servizio e professionali*

Assunzione in Servizio nel ruolo organico della Regione Piemonte con D.G.R. n. 9-8985 del 23 settembre 1991, con decorrenza 11/11/1991 e con inquadramento nella VII qualifica funzionale ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della L.R. 2/87.

Assegnazione all'Assessorato Agricoltura e Foreste Settore Produzione Agricola Osservatorio per le Malattie delle Piante della Regione Piemonte.

Conferimento, delle funzioni di Delegato speciale per le malattie delle piante, con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 19 marzo 1993.

Nomina, con D.G.R. n. 464-42388 del 29 dicembre 1994, ad Ispettore Fitosanitario addetto allo svolgimento dei compiti previsti dagli art. 5 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

Dall'1/6/1998 è stato immesso nell'VIII qualifica funzionale del ruolo organico della Regione Piemonte a seguito di superamento di concorso interno ai sensi dell'art. 50 L.R. 51/1997 con il profilo professionale di «Funzionario addetto ad attività di sviluppo e divulgazione».

Incarico di posizione di staff non dirigenziale e attribuzione della indennità ai sensi dell'art. 37, comma 4 del C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali per il quadriennio 1994-1997 con decreto del dirigente della Regione Piemonte Direzione Sviluppo dell'Agricoltura n. 00096 del 29/6/1999.

Comando presso l'Agenzia Regionale per Lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura della Regione Calabria (ARSSA) dall'1/12/1999 al 14/12/2000.

Trasferimento nel ruolo della Regione Calabria con decorrenza 15/12/2000 a seguito di decreto del Dirigente Settore Dipartimento Organizzazione e Personale n. 2696/14 del 16/11/2000.

Assegnazione, con decorrenza 15/12/2000, all'Assessorato Agricoltura e Foreste Caccia e Pesca – Settore Provinciale di Crotona – Servizio n. 125 con svolgimento di compiti inerenti l'applicazione dei Regolamenti CEE 2092/91, 2078/92, 1493/99 e 1227/00 con la qualifica di «Funzionario» Categoria D5.

Conseguimento idoneità, per l'area tecnica, al concorso interno per la copertura di n. 63 posti di Dirigente della Regione Calabria indetto con D.G.R. n. 321 del 17/4/2001 ai sensi dell'art. 41, comma 4, della L.R. n. 7/96 e successive modifiche ed integrazioni (D.D.G. n. 14884 del 31 dicembre 2001).

Conseguimento idoneità all'esame di selezione di funzionari regionali per l'incarico di responsabile di misura POR Calabria fondi strutturali 2000/2006.

Conferimento incarico di Responsabile della Misura 4.10 del POR Calabria 2000-2006 con decorrenza 1/5/2002 e assegnazione al Dipartimento Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Calabria (D.D.G. n. 2894 del 22 marzo 2002).

Rinnovo incarico di Responsabile della Misura 4.10 del POR Calabria 2000-2006 (D.D.G. n. 5118 del 18 aprile 2003).

Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «statistica agraria – frantoio oleari – UMA» ai sensi del D.Lgs. 165/01 art. 52, 2° comma, lett. a) (D.D.G. n. 1576 del 20 febbraio 2004).

Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «monitoraggio e contabilità fondi comunitari e nazionali» ai sensi del D.Lgs. 165/01 art. 52, 2° comma, lett. a) (D.D.G. n. 6660 del 19 maggio 2004).

*Servizio non di ruolo o temporaneo svolto presso altre Pubbliche Amministrazioni*

Incarico di supplenza temporanea per l'insegnamento di «Scienze Naturali, Chimica e Geografia – cl. A086 – LXXXVI» presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale «Quintino Sella» di Torino nell'anno scolastico 1987/1988 dal 10/10/1987 all'11/6/1988.

Incarico di supplenza temporanea per l'insegnamento di «Scienze Naturali, Chimica e Geografia – cl. A086 – LXXXVI» presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale «Rosa Luxemburg» di Torino nell'anno scolastico 1989/1990 dal 7/3/1990 al 21/3/1990 e dal 29/3/1990 al 5/5/1990.



*Altri titoli**Pubblicazioni*

F. Gremo, F. Scarpelli (1992) – Danni da Frankliniella occidentalis (Pergande) in alcune aziende orticole e floricole del Piemonte – Piemonte Agricoltura, XVI, n. 9; Dicembre 1992, pag. 26-28.

F. Gremo, G. Arbrile, G. Bourlot, F. Scarpelli (1994) – Ciclina verde della vite (Empoasca vitis Goethe) in Piemonte – L'Informatore Agrario 47/94, pag. 51-56.

F. Gremo, C. Bogetti, F. Scarpelli (1997) – I Tripidi dannosi alla fragola – L'Informatore Agrario 17/97, pag. 85-89.

S. Barbagallo, G. Bosio, G. Brussino, F. Scarpelli (1998) – Gli afidi infestanti le colture di mirtillo gigante americano in Italia – Informatore Fitopatologico 10/98, pag. 65-71.

G. Bosio, F. Scarpelli, G. Brussino, F. Gremo, C. Bogetti (1998) – Fitofagi del mirtillo gigante americano (vaccinium corymbosum L.) in Piemonte. Atti XVIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia – Maratea, 21-26 giugno 1998.

G. Bosio, C. Bogetti, G. Brussino, F. Gremo, F. Scarpelli (1998) – Dasineura oxycoccana, nuovo ospite del mirtillo gigante americano in Italia. Informatore Fitopatologico 11/98, pag. 36-41.

F. Scarpelli, G. Bosio (1999) – Echinothrips americanus Morgan, nuovo tisanottero delle serre – L'Informatore Agrario 2/99, pag. 59-61.

G. Bosio, F. Scarpelli (1999) – Aumentano su fragola i danni da Lygus rugulipennis – L'Informatore Agrario 25/99, pag. 70-73.

G. Bosio, P. Gotta, C. Morone, F. Scarpelli (1999) – Fitoplasmidi della vite: interventi sul territorio e aspetti fitosanitari – Atti del convegno: «Lunga vita alla vite», Alessandria 9 novembre 1999.

*Docenze:*

Una docenza, il 2 febbraio 1999, nell'ambito Corso di Formazione per Ispettori Fitosanitari dal titolo «Adempimenti legislativi in materia fitosanitaria nel settore viticolo» organizzato dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario, svoltosi a Torino.

Una docenza, il 24 marzo 1995, nell'ambito Corso di Formazione per Ispettori Fitosanitari dal titolo «Legislazione fitosanitaria, organismi di quarantena, il contenzioso e le sanzioni» organizzato dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario, svoltosi a Torino.

Una docenza, il 22 marzo 1999, nell'ambito del Corso di Formazione per Ispettori Fitosanitari dal titolo «Legislazione Fitosanitaria, organismi di quarantena, aspetti normativi e procedurali degli interventi sanzionatori» organizzato dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario, svoltosi a Torino.

Una docenza, il 16 febbraio 1998, nell'ambito del Corso di Formazione per Ispettori Fitosanitari dal titolo «Procedure di accreditamento dei fornitori da effettuarsi ai sensi del D.M. 14/4/1997 (Commercializzazione del materiale vivaistico di specie ornamentali, frutticole, orticole)» organizzato dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario, svoltosi a Torino.

San Nicola dell'Alto, lì 8 novembre 2004

Dr. Agronomo  
**Francesco Scarpelli**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23 novembre 2004, n. 892

**Conferimento incarico annuale Dirigente di Servizio – Art. 10, comma 3 L.R. 18 dell'11/8/2004, nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca – Dott. Domenico Marando.**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto: «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

VISTO l'art. 10, comma 3 della Legge Regionale n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA la nota prot. n. 21638 del 9 novembre 2004, con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea di Servizio («Valorizzazione Prodotti Agricoli e Agroalimentari (DOP-IGP-EC)») al Dr. Domenico Marando, funzionario di comprovata qualificazione professionale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 3 della L.R. n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA, altresì, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa.

CONSIDERATO che il Dott. Marando Domenico, visto il Curriculum formativo-professionale (di cui si allega copia), ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.

SU proposta dell'Assessore al Personale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del preposto Settore, tenuto conto, altresì, della necessità espressamente evidenziata dal Direttore Generale del Dipartimento presso il quale Dr. Domenico Marando andrà a prestare l'attività lavorativa.

A voti unanimi;

## DELIBERA

La narrativa è parte integrante del presente deliberato:

— di conferire, per la durata di un anno, l'incarico di Dirigente di Servizio al Dr. Domenico Marando, inquadrato nella cat. D – matr. 485850, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L.R. 18 dell'11/8/2004 (Servizio: «Valorizzazione Prodotti Agricoli e Agroalimentari (DOP-IGP-EC)»);

— di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca l'adozione del provvedimento per il conferimento dell'incarico, in ordine alle strutture di propria pertinenza, di livello dirigenziale di servizio attualmente vacanti;

— di demandare al Dipartimento del Personale la stipula del contratto disciplinante l'incarico conferito, con fissazione degli obiettivi definiti dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, nonché gli ulteriori adempimenti connessi;

— di pubblicare la presente delibera sul BURC.

*Il Segretario*  
**F.to: Cantafora**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

#### CURRICULUM VITAE

##### **Dott. Agr. Domenico Marando**

Nato a Gioiosa Jonica il 23 aprile 1956 e residente a Marina di Gioiosa Jonica (RC) alla via dei Giardini, n. 120B.

##### *Titolo di studio:*

Laureato in Scienze Agrarie presso l'Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Agraria di Portici, in data 13 dicembre 1980, con voti 105/110.

##### *Titolo di specializzazione:*

Operatore per la Programmazione e la Gestione dello Sviluppo delle Aree Interne del Mezzogiorno, area di specializzazione: Sviluppo Agricolo. Conseguito presso il Formez di Napoli, in data 12 aprile 1985.

##### *Titoli professionali:*

— Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, conseguita in data 15 ottobre 1997.

— Iscrizione all'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria dal 2 dicembre 1997, al n. 355.

##### *Titoli culturali:*

— Corso di «Tecnica Antinfortunistica» conseguito presso l'Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Agraria di Portici, in data 18 ottobre 1977;

— Corso in «Materia urbanistica per Amministratori e Tecnici della Calabria» conseguito presso il CIRE Calabria di Cosenza, in data 6 dicembre 1995.

— Corso in «Floricoltura (Razionalizzazione delle tecniche di produzione e di Commercializzazione), conseguito presso il C.I.F.D.A. di Metaponto, in data 30 dicembre 1998.

— Corso di «Ottimizzazione delle pratiche agronomiche in agricoltura di precisione» conseguito presso il Centro di Collegamento Ricerca Divulgazione di Foggia, in data 29 gennaio 1999.

##### *Titoli di aggiornamento professionale:*

— Corso di formazione «Operatore relativo al sottoprogramma n. 5 attuazione P.I.M. Calabria», anno 1991.

— Corso di aggiornamento per Dirigenti e Funzionari nell'anno 1995 organizzato con la collaborazione del Dipartimento di Scienza e Storia della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Reggio Calabria.

— Corso di aggiornamento professionale nell'anno 1996 per Funzionari ed Istruttori Direttivi organizzato con la collaborazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Reggio Calabria.

— Corso di formazione «Legislazione urbanistica ed ambientale», con la collaborazione scientifica dell'Università degli studi di Reggio Calabria, anno 1996.

— Corso di formazione «Lavori Pubblici ed appalti», con la collaborazione scientifica dell'Università degli studi della Calabria, anno 1996.

— Corso di formazione per Dirigenti e Funzionari su «Le riforme Bassanini» organizzato dall'Università degli Studi di Catanzaro, anno 1998.

— Corso di formazione su «Agricoltura» con la collaborazione scientifica dell'Università della Calabria, anno 1998.

— Corso di formazione «Lineamenti della U.E.» svoltosi a Reggio Calabria nel periodo Marzo-Giugno 1999 con la collaborazione dell'Università degli Studi di Catanzaro.

##### *Pubblicazioni:*

— «Programmazione e spesa pubblica in Calabria», pubblicato a cura dell'Assessorato Programmazione ed intervento Straordinario della Regione Calabria, nell'anno 1992;

— «L'Intervento Straordinario è finito: la sua storia e le sue vicende», pubblicato sulla rivista la Regione Calabria n. 4 – Aprile 1993.

— Ha collaborato alla pubblicazione «Valutazione chimica dei semi di Cartamo Safflola 541» del Prof. Felice Sarro dell'Università di Catania, pubblicata presso la Prefettura di Reggio Calabria in data 2 luglio 2001.

— Ha collaborato alla pubblicazione «Prove di accrescimento su suinetti in semi-intensivo» del Prof. Felice Sarro dell'Università di Catania, pubblicata presso la Prefettura di Reggio Calabria in data 2 luglio 2001.

##### *Inquadramento:*

— Imnesso nel ruolo organico della Giunta Regionale della Regione Calabria in data 12 giugno 1984 con la qualifica di «Istruttore» e dal 13 aprile 1985 con la qualifica di «Funzionario», giusta delibera di G.R. n. 5022 del 2 ottobre 1991, resa esecutiva dalla Commissione di Controllo sugli atti della Regione Calabria in data 16 ottobre 1991 al n. 10094.

— Con delibera di G.R. n. 3397 del 16 giugno 1997 è stato assegnato al Servizio n. 122, Coordinamento UAZ. di Locri.

##### *Incarichi istituzionali assunti:*

— Con delibera di G.R. n. 3502 del 28 luglio 1987 è stato incaricato quale componente del «Nucleo di Valutazione per l'analisi di validità socio-economica e territoriale degli Interventi».

— Con delibera di G.R. n. 7414 del 4 novembre 1996 è stato nominato componente del Comitato di Sorveglianza delle forme di intervento a titolarità regionale 1994/99, quale Responsabile della Misura 1.1 – Viabilità Civile.

— Con Decreto n. 66 del 13 gennaio 1997 a firma del Presidente della Giunta Regionale Prof. Giuseppe Nisticò, è stato no-

minato componente della Commissione di Valutazione delle domande di contributo presentate in attuazione del Programma Operativo Plurifondo 1994-96 relative alla Misura 1.1- Viabilità, annualità 1996.

— Con delibera di G.R. n. 6138 dell'1 dicembre 1997, è stato autorizzato a prestare la propria attività, per due giorni la settimana, per esigenze operative presso il Settore n. 14 – Interventi Straordinari.

— Con dispositivo del Dirigente del Settore Giuridico dell'Assessorato al Personale è stato incaricato alla responsabilità dell'Ufficio n. 393 – U.A.Z. di Locri.

#### *Attività lavorativa:*

— Dalla data di assunzione è stato incaricato, con ordine di Servizio n. 7890 del 25 luglio 1986, a firma del Dirigente pro-tempore Ing. Francesco Amoroso e dall'Assessore pro-tempore al Bilancio e Programmazione Ing. Battista Iacino, di curare:

– I problemi relativi agli interventi di razionalizzazione e sviluppo delle risorse idriche ad uso agricolo delle Province di Reggio Calabria e di Catanzaro.

– I problemi relativi allo sviluppo delle Aree Interne della Provincia di Reggio Calabria.

— Con ordine di Servizio n. 3127 del 5 maggio 1989, a firma dell'Assessore agli Interventi Straordinari pro-tempore Francesco Costantino, è stato incaricato a curare il Servizio di valutazione progetti, redazione Piani Annuali e Programmi Regionali di Sviluppo.

— Con ordine di Servizio n. 4035 del 12 giugno 1989, a firma del Dirigente pro-tempore Ing. Francesco Amoroso e dall'Assessore agli Interventi Straordinari pro-tempore Francesco Costantino, è stato incaricato:

– di redigere la scheda tecnica e i relativi atti preliminari per la stipule delle concessioni in favore degli Enti Attuatori della Provincia di Reggio Calabria;

– di effettuare la verifica tecnica nell'attuazione delle opere;

– di curare gli adempimenti relativi alla razionalizzazione della risorsa idrica ad uso civile, industriale ed agricolo;

– di curare gli adempimenti relativi agli allevamenti zootecnici;

– di curare gli adempimenti relativi alle coltivazioni tipiche meridionali;

– alla gestione della rete informatica, avvalendosi del personal computer in dotazione al Settore;

— Con ordine di Servizio n. 823 del 5 luglio 1991, a firma del Dirigente pro-tempore Ing. Francesco Amoroso e dall'Assessore pro-tempore agli Interventi Straordinari Ing. Ernesto Furnaro, è stato incaricato:

– dell'istruttoria e valutazione progetti per il finanziamento con la Legge n. 64/86 e per le competenze di cui al disposto Assessorile n. 1292 del 22 febbraio 1991;

– di effettuare l'istruttoria dei progetti e di redigere la scheda tecnica ed i relativi atti preliminari per la stipula delle concessioni in favore degli Enti Attuatori;

– di effettuare la verifica tecnica agli Enti sub-regionali;

– l'organizzazione e l'aggiornamento dei dati dello stato di attuazione dell'Intervento Straordinario;

— Con dispositivo n. 18720 del 19 luglio 1991, a firma dell'Assessore pro-tempore al personale Salvatore Zoccali, è stato utilizzato presso l'UAZ di Caulonia per due giorni la settimana.

— Con ordine di Servizio n. 152 del 27 febbraio 1992, a firma del Dirigente pro-tempore Ing. Angelo Bovino e dell'Assessore agli Interventi Straordinari Franco Politano, è stato confermato l'incarico assegnato con i precedenti ordini di servizio.

— Con ordine di Servizio n. 795 del 26 maggio 1994, a firma del Dirigente pro-tempore Ing. Angelo Bovino, è stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio n. 36 – Valutazione progetti e spesa regionale per la Provincia di Reggio Calabria. Con incarico a curare il controllo del processo di realizzazione dei progetti in riferimento alle fasi temporali, ai costi e ai risultati, in collegamento con il Settore Bilancio e Programmazione finanziaria; di istruire i progetti da finanziare con l'Intervento Straordinario; di vigilare sulla corretta attuazione degli interventi, verificando le metodologie di valutazione dei progetti di investimento; di determinare i risultati della valutazione dei progetti.

— Con ordine di Servizio n. 1289 del 28 settembre 1995, a firma del Dirigente pro-tempore Ing. Angelo Bovino, è stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio n. 36 – Valutazione progetti e spesa regionale area Provincia di Reggio Calabria e dell'Ufficio n. 31 relativamente alla Provincia di Reggio Calabria.

— Con delibera di G.R. n. 7414 del 4 novembre 1996 è stato nominato componente del Comitato di Sorveglianza delle forme di intervento a titolarità regionale 1994/99, ed ha assunto l'incarico di Responsabile della Misura 1.1 – Viabilità Civile.

— Con delibera di G.R. n. 3397 del 16 giugno 1997 è stato assegnato all'Ufficio n. 392 del Coordinamento U.A.Z. di Locri.

— Con nota n. 12949 del 30 luglio 1997, a firma del Dirigente del Servizio Dott. Francesco Muscoli e del Dirigente del Settore Dott. Antonino Pace, è stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio n. 392 – Affari Generali e dell'Ufficio n. 393 – U.A.Z. di Locri.

— Con nota n. 2638 del 22 dicembre 1999, a firma del Dirigente del Servizio Dott. Francesco Muscoli, è stato incaricato a sostituire nelle funzioni proprie il Dirigente nei periodi di assenza.

#### *Incarico Dirigenziale*

Con Decreto, del Dirigente Generale del Dirigente al Personale, n. 6688 del 19 maggio 2004, pubblicato sul BURC Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria – Parte I e II – n. 10 dell'1 giugno 2004, recante «D.Lgs. 165/01 art. 52, 2° comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio Valorizzazione Prodotti Agricoli ed Agroalimentari (DOP-IGP-ECC.)», gli è stata attribuito l'incarico di Dirigente.

In data 28 maggio 2004 ha firmato il contratto, Rep. n. 3098, di assegnazione temporanea per 6 mesi delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 52, 2° comma lett. A) del D. Lgs. n. 165/2001.

#### *Attività extra Ufficio:*

Il Settore Giuridico dell'Assessorato al Personale della Regione Calabria con nota n. 7673 del 19/4/2000 ha autorizzato il sottoscritto a svolgere fuori orario di servizio la propria professione presso Enti Pubblici o privati che la richiedono.

— Componente del Collegio Giudicante della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Locri dal 13 dicembre 1995.

— Ha effettuato e continua ad effettuare attività di collaudo di Opere Pubbliche su incarico dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, tra cui:

— Collaudo «Lavori di sistemazione delle reti scolanti al servizio delle aree irrigue attrezzate in agro di Rocca Imperiale» del Consorzio di Bonifica del Ferro e dello Sparviero di Trebisacce (CS);

— Collaudo dei lavori «I lotto – Il tronco tratto strada litoranea» in Villa San Giovanni (RC).

— Incaricato per il collaudo, in atto, «Intervento costruzione casa di riposo per anziani» in Chiaravalle Centrale.

— Ha collaudato opere del progetto speciale 24 per la forestazione a scopo produttivo; – Docente esperto nell'area professionalizzante, incaricato presso L'Istituto di Istruzione Superiore «G. Mottareale» – Sezione Associata di Melito Porto Salvo per l'anno scolastico 2000/2001 nel progetto post qualifica «Adetto alle coltivazioni in ambiente protetto». E successivamente anche nell'anno scolastico 2001-2002.

*Firmato*

**Dott. Agr. Domenico Marando**

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23 novembre 2004, n. 893

**Conferimento incarico annuale Dirigente di Servizio – Art. 10, comma 3 L.R. 18 dell'11/8/2004, nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca – Dott. Astone Oderico.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto: «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

VISTO l'art. 10, comma 3 della Legge Regionale n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA la nota prot. n. 21642 del 9 novembre 2004, con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea di Servizio (Fitosanitario Regionale) al Dr. Oderico Astone, funzionario di comprovata qualificazione professionale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 3 della L.R. n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA, altresì, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa.

CONSIDERATO che il Dr. Oderico Astone, visto il Curriculum formativo – professionale (di cui si allega copia), ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.

SU proposta dell'Assessore al Personale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del preposto Settore, tenuto conto, altresì, della necessità espressamente evidenziata dal Direttore Generale del Dipartimento presso il quale il Dr. Astone Oderico andrà a prestare l'attività lavorativa.

A voti unanimi;

#### DELIBERA

La narrativa è parte integrante del presente deliberato:

— di conferire, per la durata di un anno, l'incarico di Dirigente di Servizio al Dr. Oderico Astone, inquadrato nella cat. D – matr. 43120, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L.R. 18 dell'11/8/2004 (Servizio Fitosanitario Regionale);

— di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca l'adozione del provvedimento per il conferimento dell'incarico, in ordine alle strutture di propria pertinenza, di livello dirigenziale di servizio attualmente vacanti;

— di demandare al Dipartimento del Personale la stipula del contratto disciplinante l'incarico conferito, con fissazione degli obiettivi definiti dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, nonché gli ulteriori adempimenti connessi;

— di pubblicare la presente delibera sul BURC.

*Il Segretario*

**F.to: Cantafora**

*Il Presidente*

**F.to: Chiaravalloti**

#### CURRICULUM VITAE

**Dott. Astone Oderico**

*Dati personali*

Stato civile: Coniugato: con tre figli

Nazionalità: Italiana

Data di nascita: 22/7/1951

Luogo di Nascita: Calopezzati (Cosenza)

Residenza: Via A. de Gasperi n. 1 – 87060 Calopezzati (CS)

Telefono: 0983/44040 – 3392111687

*Istruzione*

— Diploma di Perito Agrario

— Laurea in Scienze Agrarie



*Esperienza Professionale*

— Dirigente Ufficio Agricolo della Comunità Montana «Sila Greca» con compiti ad alto contenuto specialistico professionale nel settore agronomico.

— Predisposizione di progetti generali ed attività di ricerca nonché esperienze di tipo tecnico gestionale e direttiva.

— Coordinamento e direzione «giovani progetto LPU-133-CS.

— Collaborazione Università di Bari, dipartimento di Patologia Vegetale sulle patologie del castagno.

— Direzione e coordinamento progetto Aree Marginali con l'IPRA-CNR.

— Responsabile di Procedimento «Calabria Pulita».

*Posizione attuale*

Attualmente con Decreto n. 6678 del 19/5/2004, dirige il Servizio n. 112 – Servizio Fitosanitario Regionale con compiti di elaborazione di progetti finalizzati alla tutela delle specie vegetali, agli interventi di difesa delle malattie delle piante, al vivaismo, ecologia agraria, al controllo fitosanitario ed agli esami di laboratorio, all'attività sementiera, agli studi, ricerca e sperimentazione per la difesa fitosanitaria.

*Referenze*

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo con iscrizione albo professionale -- Corso di Contabilità Aziendale – Corso di Ispettore Fitosanitario per il Servizio Fitosanitario Regionale – Corso di Acquacoltura – Corso di Monitoraggio e Valutazione – Attestato di Idoneità nel ruolo Tecnico Superiore carriera direttiva – Concorso bandito dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Li, 8 novembre 2004

**Oderico Astone**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 novembre 2004, n. 894

**Conferimento incarico annuale Dirigente di Servizio – Art. 10, comma 3 L.R. 18 dell'11/8/2004, nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca – Dott. Greco Pietro.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto: «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

VISTO l'art. 10, comma 3 della Legge Regionale n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA la nota prot. n. 21641 del 9 novembre 2004, con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea di Servizio (Distrettuale Agricoltura e Fitosanitario di Corigliano C.) al Dr. Greco Pietro, funzionario di comprovata qualificazione professionale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 3 della L.R. n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA, altresì, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa.

CONSIDERATO che il Dr. Greco Pietro, visto il Curriculum formativo professionale (di cui si allega copia), ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.

SU proposta dell'Assessore al Personale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del preposto Settore, tenuto conto, altresì, della necessità espressamente evidenziata dal Direttore Generale del Dipartimento presso il quale il Dr. Greco Pietro andrà a prestare l'attività lavorativa.

A voti unanimi;

DELIBERA

La narrativa è parte integrante del presente deliberato:

— di conferire, per la durata di un anno, l'incarico di Dirigente di Servizio al Dr. Greco Pietro, inquadrato nella cat. D – matr. 379300, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L.R. 18 dell'11/8/2004 (Servizio «Distrettuale Agricoltura e Fitosanitario di Corigliano C.»);

— di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca l'adozione del provvedimento per il conferimento dell'incarico, in ordine alle strutture di propria pertinenza, di livello dirigenziale di servizio attualmente vacanti;

— di demandare al Dipartimento del Personale, la stipula del contratto disciplinante l'incarico conferito, con fissazione degli obiettivi definiti dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, nonché gli ulteriori adempimenti connessi;

— di pubblicare la presente delibera sul BURC.

*Il Segretario*

**F.to: Cantafora**

*Il Presidente*

**F.to. Chiaravalloti**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 novembre 2004, n. 895

**Conferimento incarico annuale Dirigente di Servizio – Art. 10, comma 3 L.R. 18 dell'11/8/2004, nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca – Dott.ssa Forciniti Giuseppina.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e

sulla dirigenza regionale» e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto: «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

VISTO l'art. 10, comma 3 della Legge Regionale n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA la nota prot. n. 21637 del 9 novembre 2004, con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea di Servizio («Promozione Prodotti Agroalimentari e Partecipazione a Fiere e Mercati») alla Dr.ssa Forciniti Giuseppina, funzionario di comprovata qualificazione professionale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 3 della L.R. n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA, altresì, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa.

CONSIDERATO che la Dr.ssa Forciniti Giuseppina, visto il Curriculum formativo-professionale (di cui si allega copia), ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.

SU proposta dell'Assessore al Personale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del preposto Settore, tenuto conto, altresì, della necessità espressamente evidenziata dal Direttore Generale del Dipartimento presso il quale la Dr.ssa Forciniti Giuseppina andrà a prestare l'attività lavorativa.

A voti unanimi;

#### DELIBERA

La narrativa è parte integrante del presente deliberato:

— di conferire, per la durata di un anno, l'incarico di Dirigente di Servizio alla Dr.ssa Forciniti Giuseppina, inquadrata nella cat. D – matr. 312100, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L.R. 18 dell'11/8/2004 (Servizio Promozione Prodotti Agroalimentari e Partecipazione a Fiere e Mercati);

— di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca l'adozione del provvedimento per il conferimento dell'incarico, in ordine alle strutture di propria pertinenza, di livello dirigenziale di servizio attualmente vacanti;

— di demandare al Dipartimento del Personale la stipula del contratto disciplinante l'incarico conferito, con fissazione degli obiettivi definiti dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, nonché gli ulteriori adempimenti connessi;

— di pubblicare la presente delibera sul BURC.

*Il Segretario*  
**F.to: Cantafora**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

## Giuseppina Forciniti

### Informazioni personali

— Indirizzo: via Polino – 87065 Corigliano Calabro (CS)

— Telefono: 0983/859051 – 338/7328332

— Fax: 0983/884109

— E mail: giusiforciniti@libero.it

— Nazionalità: italiana

— Data di nascita: 4/6/1969

### Esperienza lavorativa

— Maggio 2004 – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio Promozione Prodotti Agroalimentari e Partecipazione a Fiere e Mercati presso la Regione Calabria Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca.

— 2001-2003 – Funzionario amministrativo contabile di ruolo cat. D Pos. EC. D4 EX VIII q.f. presso la Regione Calabria, Dipartimento n. 9 Servizio Distrettuale Agricoltura e Fitosanitario di Corigliano Calabro.

— 1998-2001 – Funzionario amministrativo contabile cat. D posiz. econ. D3 ex VIII q.f. presso l'Istituto «C. Gris» (IPAB) di Mogliano Veneto (TV).

— 1998-2001 – Membro esperto di commissione giudicatrice per l'espletamento di concorsi pubblici effettuati presso l'Istituto «C. Gris».

— 1998-2001 – Componente del gruppo Sicurezza costituito c/o l'Istituto «C. Gris» ai sensi del D.Lgs. 626/94 ed altresì coordinatrice del corso rivolto alla formazione della squadra di emergenza dell'Istituto «C. Gris» ai sensi del D.Lgs 626/94;

— 1998-2001 – Componente gruppo HACCP (Hazard Analysis and critical points) costituito all'interno dell'Istituto «C. Gris» ai sensi del D.Lgs. 155/97.

— 1997-1998 – Impiegata contabile presso l'azienda S.E.A. S.r.l. con sede in Marghera (VE).

— 1995-1997 – Praticantato presso studio commerciale tributario con sede a Padova.

— 1994-1995 – Operatrice turistica presso l'APT di Cosenza.

— 1994-1994 – Insegnante di ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale Cavour di Corigliano Calabro.

— 1994-1994 – Lezioni private di ragioneria, matematica ed economia aziendale.

### Istruzione e Formazione

— 2002-2002 – Partecipazione al corso di formazione indetto dalla Regione Calabria «L'euro e la Regione Calabria».

— 2001-2001 – Partecipazione al corso di aggiornamento 4.41/1999 «Qualità e certificazione I livello» organizzato dal C.I.F.D.A. – Metapontum.

— 2001-2001 – Partecipazione al corso di aggiornamento n. 4.42/1999 «Qualità e Certificazione II livello» organizzato dal C.I.F.D.A. – Metapontum

— 2001-2001 – Partecipazione corso di aggiornamento n. 4.88/2000 «Monitoraggio e Valutazione» organizzato dal C.I.F.D.A. – Metapontum.

— 2001-2001 – Partecipazione al ciclo di seminari «L'ortofrutticoltura italiana tra mercato e politiche di settore» organizzato dall'Istituto nazionale di Economia Agraria.

— 1999-1999 – Iscrizione nel registro dei revisori contabili con posizione n. 81803 del registro.

— 1998-1998 – Partecipazione ai seguenti seminari «Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti (L. 241/90)», e «attività contrattuale nella Pubblica amministrazione».

— 1995-1995 – Università degli Studi di Bari Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.

— 1989-1994 – Università degli Studi di Bari – Laurea in Economia e Commercio.

— 1985-1989 - Liceo Scientifico Statale «F. Bruno» di Corigliano Calabro – Maturità scientifica.

#### *Capacità e Competenze Personali*

*Lingue straniere:* Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata ad un ottimo livello.

*Capacità e competenze relazionali:* Notevole capacità relazionale acquisita con esperienze lavorative che comportano un continuo rapportarsi con il pubblico.

*Capacità e competenze organizzative:*

*Capacità e competenze tecniche:* Conoscenza ottima del pc e del pacchetto office ed internet.

*Capacità e competenze artistiche:* Conoscenza ad un buon livello del pianoforte, avendo studiato musica per cinque anni.

*Patente:* Patente di guida di tipo «B».

#### *Ulteriori informazioni*

*Allegati:* Curriculum vitae et studiorum datato e firmato.

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati suesposti per quanto previsto dalle legge 675/96 e succ. mod..

Corigliano Calabro, 9 novembre 2004

In fede  
**Giuseppina Forciniti**

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2004, n. 896

**Conferimento incarico annuale Dirigente di Servizio – Art. 10, comma 3 L.R. 18 dell'11/8/2004, nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca – Dott. Nicola D'Agostino.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e

sulla dirigenza regionale» e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto: «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

VISTO l'art. 10, comma 3 della Legge Regionale n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA la nota prot. n. 21639 del 9 novembre 2004, con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea di Servizio («Statistica Agraria – Frantoio Oleari – UMA») al Dr. Nicola D'Agostino, funzionario di comprovata qualificazione professionale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 3 della L.R. n. 18 dell'11/8/2004.

VISTA, altresì, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa.

CONSIDERATO che il Dott. Nicola D'Agostino, visto il Curriculum formativo-professionale (di cui si allega copia), ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.

Su proposta dell'Assessore al Personale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del preposto Settore, tenuto conto, altresì, della necessità espressamente evidenziata dal Direttore Generale del Dipartimento presso il quale il Dr. Nicola D'Agostino andrà a prestare l'attività lavorativa.

A voti unanimi;

DELIBERA

La narrativa è parte integrante del presente deliberato:

— di conferire, per la durata di un anno, l'incarico di Dirigente di Servizio al Dr. Nicola D'Agostino, inquadrata nella cat. D – matr. 232600, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L.R. 18 dell'11/8/2004 (Servizio: «Statistica Agraria – Frantoio Oleari – UMA»);

— di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca l'adozione del provvedimento per il conferimento dell'incarico, in ordine alle strutture di propria pertinenza, di livello dirigenziale di servizio attualmente vacanti;

— di demandare al Dipartimento del Personale la stipula del contratto disciplinante l'incarico conferito, con fissazione degli obiettivi definiti dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, nonché gli ulteriori adempimenti connessi;

— di pubblicare la presente delibera sul BURC.

*Il Segretario*  
**F.to: Cantafora**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

## CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto Dr. Nicola D'Agostino nato ad Acri il 2/1/1953, residente ad Acri (CS) Via Salici n. 218 telefono 0984/950746, di sesso maschile, laureato presso l'Università degli studi di Napoli (Portici) il 31/3/1979 dichiara che dall'1/6/1980 fino all'1/6/1984 ha lavorato nel progetto «Agricoltura» presso la Comunità Montana «Destra Crati» come carriera direttiva; dal 2/6/1984 è in servizio alle dipendenze della Regione Calabria – Assessorato Agricoltura – Servizio Provinciale Agricoltura Cosenza – Ufficio Agricolo di zona di Acri n. 438 con la qualifica di Istruttore Direttivo ed ha disimpegnato senza soluzione alcuna di continuità le mansioni ed i compiti tra i quali rientrano anche l'assistenza tecnica, singola o di gruppo, alle aziende agrarie e zootecniche; la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo (nel senso di accertamento di regolare esecuzione dei lavori) delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario; idem come sopra per le costruzioni rurali; la stima ed i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali, dirette o derivante, mezzi di produzione, utilizzazione delle acque a scopo irriguo; l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole e zootecniche, in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale; la meccanizzazione agraria; tutti i lavori connessi alla coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento del bestiame; la statistica, le attività relative alla cooperazione agricola, alle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Dichiara inoltre che dall'1/2/1991 dirige il suddetto Ufficio Agricolo di Zona di Acri con le mansioni ed i compiti di potere decisionale su tutta l'attività dell'ufficio.

Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale in data 15 ottobre 1997 presso l'Università di Bari.

Con Decreto del Dirigente Generale del Personale n. 6676 del 19 maggio 2004 pubblicato sul BURC supplemento Straordinario n. 5 dell'1 giugno 2004, recante «D.Lgs. 165/01 art. 52, secondo comma, lett. A – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio Statistica Agraria – Frantoi Oleari – Uma, gli è stato attribuito l'incarico di Dirigente.

In data 28 maggio 2004 ha firmato il contratto, Rep. 3095 di assegnazione temporanea per sei mesi delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 52, secondo comma lett. A del D.Lgs. 165/01.

Firmato

**Dott. Nicola D'Agostino**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23 novembre 2004, n. 897

**Dipartimento Formazione Professionale ed Economato – Modifiche alla delibera della Giunta regionale n. 9 del 14 gennaio 2003.**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria deliberazione n. 9 del 14 gennaio 2003 ad oggetto «Progressivo riordino della struttura della Giunta Regionale».

## CONSIDERATO CHE:

— con la citata delibera è stato istituito all'interno del Dipartimento Formazione Professionale ed Economato il Settore «Formazione Professionale ed Orientamento»;

— il Settore citato è stato articolato in 7 Servizi provinciali, di cui 5 per l'attività delegata e rendiconti, presso le Città capoluogo e 2 per il coordinamento dell'attività delegata turistico alberghiera, con sedi a Cosenza e Reggio Calabria;

— la mancanza di un apposito servizio presso la sede del Settore, non consente di poter assicurare il necessario coordinamento delle attività;

— il Servizio turistico alberghiero di Cosenza, con i suoi uffici ubicati in Cosenza ed i CRFP con sede in S. Giovanni in Fiore e Camigliatello Silano, può essere accorpato al Servizio «Coordinamento Attività Delegata e Rendiconti di Cosenza», atteso l'analogia delle funzioni svolte;

— a seguito di tale accorpamento nella Provincia di Cosenza, può essere istituito un unico Servizio «Coordinamento Formazione Professionale, Attività Delegata, Rendicontazione, Attività Turistico-Alberghiera»; con n. 4 Uffici e n. 8 CRFP;

— conseguentemente, può essere istituito nel Dipartimento Formazione Professionale, in sostituzione di quello soppresso, un nuovo servizio all'interno del Settore «Formazione Professionale ed Orientamento», che verrà denominato Servizio «Contabilità, Rendiconti, Recupero Crediti», con sede in Catanzaro.

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto alla struttura, a voto unanime;

## DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

— di modificare la delibera della Giunta Regionale n. 9 del 14 gennaio 2003, sopprimendo il Servizio «Coordinamento Attività Delegata Turistico Alberghiera» della Provincia di Cosenza ed accorpandolo al Servizio «Coordinamento Attività Delegata – Rendiconti» di Cosenza, che sarà denominato «Coordinamento Formazione Professionale, Attività Delegata, Rendicontazione, Attività Turistico-Alberghiera», con n. 4 Uffici e n. 8 CRFP;

— di istituire a Catanzaro, presso la sede del Dipartimento Formazione Professionale ed Economato, all'interno del Settore «Formazione Professionale ed Orientamento», il Servizio «Contabilità, Rendiconti, Recupero Crediti»;

— di approvare la nuova struttura del Dipartimento Formazione Professionale ed Economato secondo l'allegato schema, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di dare mandato al Dipartimento Organizzazione e Personale, per l'assunzione degli atti consequenziali.


*Il Segretario*

**F.to: Cantafora**

*Il Presidente*

**F.to: Chiaravalloti**





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 novembre 2004, n. 899

**Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, art. 10-bis, comma 1 – Trasferimento del Dr. Macrì Domenico, nel ruolo organico della Dirigenza della Giunta regionale.**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che con legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 sono state emanate le norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale;

— che, con legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 sono state emanate le norme organizzative e di razionalizzazione del personale oltre che di contenimento della spesa di comparto;

— che, in particolare con gli artt. 9 e 10 sono state fissate le norme per l'accesso alla qualifica dirigenziale anche dall'esterno del ruolo organico.

Preso atto:

— che l'art. 10-bis, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 dispone, in deroga alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, per motivate esigenze e/o particolari professionalità, è consentito procedere a trasferimenti di personale proveniente da altri Enti Pubblici nel limite massimo del 3% della dotazione organica della Giunta Regionale.

Rilevato:

— che il Dott. Domenico Macrì, nato a Vibo Valentia (VV) il 26/12/1965 residente in Nicotera, C.da Madonna delle Grazie, attualmente Dirigente Veterinario I Livello presso ASL n. 8 di Vibo Valentia, ha presentato domanda prot. n. 20731 dell'1/9/2003 con cui chiede il trasferimento nel ruolo organico della dirigenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

Verificato con riferimento ai presupposti di diritto:

— che il nominato Dirigente proviene dal ruolo unico della dirigenza dell'ASL n. 8 di Vibo Valentia;

— che l'Ente di provenienza, ASL n. 8 di Vibo Valentia, è Ente di Diritto Pubblico ed ha trasmesso il parere favorevole al trasferimento con disposizione n. 253 dell'8/10/2004.

Verificato con riferimento alle condizioni di fatto:

— che sussiste nel ruolo della dirigenza regionale della Giunta una perdurante vacanza di posti che condiziona l'espletamento e i compiti d'istituto;

— che con il trasferimento in oggetto non viene superato il limite del 3% della dotazione organica della Giunta regionale.

Ritenuto:

— che sussistano i presupposti di diritto e le condizioni di fatto per l'accoglimento dell'istanza presentata;

— che il trasferimento del dirigente nel ruolo organico della dirigenza regionale costituisca, con l'apporto della capacità professionale, un permanente rafforzamento della struttura regionale e concorra a migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa.

Visto la Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

Su proposta dell'Assessore al Personale, Avv. Alberto Sarra, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché all'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto alla competente struttura.

A voti unanimi;

DELIBERA

— di richiamare e approvare preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente atto;

— di trasferire, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1 della Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, il dr. Domenico Macrì, nato a Vibo Valentia (VV) il 26/12/1965 e residente in Nicotera, C.da Madonna delle Grazie, nel ruolo organico della dirigenza regionale della Giunta;

— di assegnare lo stesso al Dipartimento «Organizzazione e Personale»;

— di demandare al Dipartimento Organizzazione e Personale per l'esecuzione del presente deliberato e per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

— di pubblicare la presente delibera sul BURC.

*Il Segretario*

**F.to: Cantafora**

*Il Presidente*

**F.to: Chiaravalloti**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 novembre 2004, n. 900

**Fornitura servizi d'informazione in tempo reale agli enti locali ed ai cittadini anche tramite i servizi ANCITEL.**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con delibera della Giunta Regionale n. 3281 del 6 luglio 1998 è stata autorizzata la stipula di una convenzione con la società AbramoTel S.r.l. per un periodo di tre anni per la fornitura di un servizio d'informazione in tempo reale agli enti locali e d'informazione ai cittadini;

— che i detti servizi comprendono: a) informazioni di carattere nazionale che sono di proprietà di ANCITEL S.p.A. e vengono erogate dalla società AbramoTel in quanto esclusivista unico sul territorio della Calabria; b) informazioni di carattere regionale di esclusiva proprietà della società AbramoTel coperti da copyright;

— che, in esecuzione della predetta deliberazione G.R. n. 3281/1998, è stata stipulata apposita convenzione, in data 13 ottobre 1998, tra la Regione Calabria e la società AbramoTel, conforme allo schema approvato con la stessa deliberazione, che prevedeva i seguenti servizi, per un corrispettivo annuo di L. 1.500.000.000, IVA compresa, pari ad € 774.685,35, da corrispondersi in quattro rate trimestrali;

— rendere disponibili il servizio AbramoTel a n. 500 enti e cioè tutti i comuni della Calabria, le cinque province, le Comunità montane calabresi, le AA.SS.LL., il CORECO, la Presidenza della Giunta regionale, la Presidenza del Consiglio regionale, tutti gli assessorati regionali;

– garantire agli stessi la fornitura di tutte le informazioni contenute nella banca AbramoTel, tutte le informazioni contenute nella banca Ancitel;

– mettere a disposizione della Regione Calabria e gestire apposito sito WEB.

Considerato che tutti i servizi erogati da AbramoTel hanno costituito e costituiscono un importante ed indispensabile strumento di informazione e di consulenza per tutti gli enti locali della Calabria, strumento che è attualmente di maggiore rilevanza in considerazione dei nuovi e più incisivi compiti e poteri attribuiti a tali enti dalla Costituzione e da diverse leggi;

— che in particolare con legge regionale n. 34 del 12 agosto 2002 recante «Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali» sono state conferite agli enti locali una serie di funzioni e compiti relativi alla cura degli interessi delle comunità locali e con il nuovo Statuto della Regione si è inteso valorizzare il ruolo di comuni e province e la loro partecipazione all'attività legislativa ed amministrativa, per cui si rende indispensabile assicurare a detti enti un supporto di qualificati servizi di documentazione e consulenza quali sono i servizi ANCITEL;

— che detti servizi sono molto apprezzati dagli enti locali calabresi, particolarmente dai piccoli comuni che costituiscono la maggioranza, che li utilizzano con continuità;

— che tali servizi hanno rilevanza anche nei rapporti dell'Amministrazione con i cittadini, in sintonia non solo con le norme della legge 241/90 che impone la massima trasparenza e pubblicità degli atti della pubblica amministrazione, ma anche con le norme più recenti della legge 150/2001 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni richiedendo di rendere effettivo il diritto dei cittadini di conoscere le attività delle istituzioni, il loro funzionamento, favorendo tale conoscenza con ogni mezzo anche audiovisivo e telematico;

— che, al fine di assicurare i detti servizi è stato mantenuto nei vari esercizi finanziari, fra le spese correnti allocate all'UPB 1.2.04.02 l'apposito capitolo 1008104 intestato «Spese per la realizzazione del progetto di informazione in tempo reale per gli Enti locali attraverso anche l'utilizzo del servizio Ancitel»; appositamente destinato a far fronte agli oneri derivanti dal servizio di cui trattasi.

Ribadito che trattasi di servizi di grande rilevanza ed indispensabili per cui si ritiene necessario continuare ad avvalersene al fine consentire agli enti locali, ma anche alle strutture regionali, di poter disporre di questo importante strumento di informazione e di consulenza anche per l'anno 2005.

Rilevato che Abramotel S.r.l. è concessionario esclusivo per la Calabria dei servizi ANCITEL.

Vista la legge regionale n. 8/2002.

Visto l'art. 7 del D.Lvo n. 157/95.

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalle competenti strutture i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità dell'atto.

A voti unanimi;

## DELIBERA

Di avvalersi, per i motivi di cui in premessa, anche per l'anno 2005, dei servizi erogati da Abramotel S.r.l., previsti nella convenzione stipulata in data 13 ottobre 1998, Rep. 2395.

Di demandare al competente Settore del Dipartimento Obiettivi Strategici di provvedere agli adempimenti necessari anche per l'eventuale rinegoziazione della convenzione ed al Settore Bilancio di provvedere ad assicurare l'occorrente copertura finanziaria prevedendo, per l'esercizio 2005 adeguato stanziamento nella UPB 1.2.04.02, capitolo 1008104 «Spese per la realizzazione del progetto d'informazioni in tempo reale per gli enti locali attraverso anche l'utilizzazione del servizio ANCITEL».

*Il Segretario*  
**F.to: Cantafora**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 950

**L.R. 2/86 – Presa d'atto silenzio assenso – D.G.R. n. 522/2004.**

### LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la L.R. n. 2 del 15/1/86, recante «Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa», prevede all'art. 5 che la programmazione degli interventi venga effettuata su base annuale dalla G.R., con parere della Commissione Consiliare competente.

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con Delibera n. 522 del 27/7/2004 ha approvato la programmazione degli interventi relativi alla legge regionale 2/86 trasmettendola, alla Commissione consiliare contro il fenomeno della mafia in Calabria per il prescritto parere.

RILEVATO che la suddetta Commissione con nota n. 646/9B del 25/10/2004, pervenuta in data 11/11/2004, ha richiesto a questo Assessorato chiarimenti in merito alla programmazione allegata alla D.G.R. n. 522/2004 specificatamente all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 2/86.

CONSIDERATO che con nota n. 18609 del 15/11/2004 questo Dipartimento ha trasmesso i chiarimenti richiesti.

CHE la Commissione Consiliare ha acquisito la suddetta nota il 16/11/2004 prot. 755.

PRESO ATTO che la legge 19/2001 art. 21 c.3 lettera b, prevede: «Nel caso in cui l'organo adito dall'Amministrazione regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine comunicato dal medesimo organo consultivo è interrotto per una sola volta ed il parere è reso definitivamente entro 15 gg. dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione Regionale».

PRESO ATTO che la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 27/7/2004 è stata acquisita agli atti della Commissione in data

9/10/2004 prot. 587/SB e che, pertanto, non avendo provveduto ad esprimere il proprio parere nei termini previsti dalla L.R. 14/99 art. 37 bis ed alla L.R. 42/02 lo stesso deve intendersi favorevolmente espresso ai sensi e per effetto delle succitate leggi.

VISTA la legge regionale 2/86.

SU CONFORME proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dall'esplicita dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente preposto al Settore competente, relatore il Presidente.

A voti unanimi;

**DELIBERA**

Per i motivi di cui in narrativa e che si approvano per intero di:

1) prendere atto che il prescritto parere della competente Commissione sulla delibera di Giunta Regionale n. 522 del 27/7/2004 avente per oggetto: «Indirizzi per la programmazione degli interventi attuativi della legge regionale n. 2/86 e delle attività afferenti all'Osservatorio Regionale per la lotta alla mafia» programma 2004 è da intendersi favorevolmente acquisito ai sensi e per gli effetti della L.R. 14/99 art. 37bis, della L.R. 19/2001 art. 21 c.3 lett. b e della L.R. 42/02;

2) dichiarare pertanto esecutiva la delibera n. 522 del 27/7/2004;

3) di autorizzare il Dipartimento n. 10 e il competente settore ai consequenziali provvedimenti attuativi di cui alla D.G.R. n. 522 del 27/7/2004;

4) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Calabria.

*Il Segretario*  
**F.to: Perani**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
3 dicembre 2004, n. 953

**Integrazione delibera n. 366 del 20/5/2003 avente per oggetto: Approvazione disciplinare relativo all'istituzione dell'Osservatorio Faunistico Regionale – Delibera G.R. n. 191 del 4/3/2003.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

PREMESSA la delibera n. 366 del 20 maggio 2003 che qui si intende integralmente richiamata, riportata e trascritta.

CHE, in forza della stessa, per l'anno 2003-2004 sono state utilizzate professionalità non reperite all'interno del personale regionale.

CHE si rende necessario provvedere al rinnovo dei contratti così come previsti dall'Osservatorio salvo sostituzione o rinuncia.

CHE la spesa del presente provvedimento non graverà sui fondi regionali, bensì sulle spese correnti operative risorse vincolate – (UPB 2.1.11 – Capitolo 2111003 della entrata) spese per la realizzazione dei programmi di gestione Faunistico sul territorio da parte delle Regioni, degli Enti Locali e delle altre Istituzioni delegate ai sensi della legge 11/2/92, n. 157 o successive modificazioni (art. 66, comma 14, legge 23/12/2000, n. 3889).

Tanto premesso

SU PROPOSTA dell'Assessore Giovanni Dima, a voti unanimi;

**DELIBERA**

Di autorizzare il Dipartimento Regionale all'Agricoltura per il conferimento degli incarichi di che trattasi mediante il rinnovo del contratto ai professionisti di cui alla premessa già in forza presso l'amministrazione.

*Il Segretario*  
**F.to: Perani**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
4 marzo 2003, n. 191

**Istituzione Osservatorio Faunistico Regionale – Legge regionale 9/96, Art. 7 – Incarico di consulenza professionale al Professor Mario Spagnesi, per i compiti connessi all'attivazione dell'Osservatorio.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTA la Legge Regionale n. 9/96 che detta «Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio».

VISTO in particolar modo l'art. 7 della sopra citata Legge che prevede la costituzione dell'Osservatorio Faunistico Regionale, con sede presso gli Uffici della Giunta Regionale.

Considerato che l'art 7 della L.R. 9/96 prevede, appunto, la costruzione dell'Osservatorio Faunistico Regionale allo scopo di potenziare le strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, ed in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente ed ai fini dell'emanazione di provvedimenti inerenti il controllo della fauna.

Considerato che per la costituzione del sopra citato Osservatorio Faunistico Regionale la Giunta Regionale, attraverso l'Assessorato Regionale Agricoltura Caccia e Pesca, intende avvalersi della consulenza, assistenza e collaborazione del Professor Mario Spagnesi, professionista di chiara competenza, già Direttore Generale fino al 31/1/2003 dell'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica.



Considerato che il professor Mario Spagnesi, per evidenziare la propria esperienza, ha provveduto ad inviare all'Assessorato Regionale Agricoltura Caccia e Pesca un proprio dettagliato curriculum.

Considerato, che il Servizio Regionale Caccia e Pesca ha esaminato attentamente il sopra citato curriculum, dal quale è emersa chiaramente la professionalità e l'acclarata competenza del Professor Mario Spagnesi in materia venatoria.

Considerato, pertanto, che alla luce di quanto sopra, l'Assessorato Regionale Agricoltura Caccia e Pesca, ritiene opportuno avvalersi della collaborazione del Professor Mario Spagnesi, tenuto conto dell'alta professionalità dello stesso, ai sensi del comma 3 dell'art 7 della L.R. n. 9/96.

Considerato che l'Assessorato Regionale Agricoltura Caccia e Pesca, attraverso il Servizio Regionale Caccia e Pesca, ha provveduto a contattare il Professor Mario Spagnesi, onde verificare la disponibilità personale dello stesso a collaborare con la Regione Calabria per l'istituzione, attraverso uno specifico progetto, dell'Osservatorio Regionale Faunistico.

Considerato che onde verificare quanto sopra il Servizio Regionale Caccia e Pesca dell'Assessorato Regionale Agricoltura Caccia e Pesca, ha provveduto ad invitare in Calabria, presso l'Assessorato Regionale Agricoltura Caccia e Pesca, per un'apposita riunione sul tema specifico della costituzione dell'Osservatorio Faunistico Regionale, il Professor Mario Spagnesi.

Considerato che in data 9/1/2003, si è svolta a Catanzaro presso l'Assessorato Regionale Agricoltura Caccia e Pesca, la riunione in questione, alla quale hanno preso parte l'Assessore Regionale all'Agricoltura Caccia e Pesca, il Responsabile del Servizio Regionale Caccia e Pesca ed il Professor Mario Spagnesi.

Considerato che dalla riunione sopra citata è emerso la piena identità di vedute dei partecipanti alla stessa sul problema trattato, «Costituzione Osservatorio Faunistico Regionale».

Considerato che il Professor Mario Spagnesi si dichiarava, pertanto, disposto alla collaborazione con la Regione Calabria per redigere un accurato progetto per l'istituzione dell'Osservatorio Regionale Faunistico, ai sensi della L.R. n. 9/96, art. 7.

Considerato che per redigere tale progetto, e per coordinare la fase iniziale dell'attività della costituenda struttura tecnica dell'Osservatorio Regionale Faunistico, nonché per quant'altro fosse ritenuto utile, il Professor Mario Spagnesi ha provveduto a chiedere, con propria nota del 3/2/2003, un compenso lordo, quale prestazione occasionale di € 3.000,00.

Considerato che il progetto in questione sarà redatto entro 30 giorni dalla data del conferimento dell'incarico.

Considerato che tale progetto conterrà tra l'altro il disciplinare relativo ai compiti dell'Osservatorio Regionale Faunistico ed all'individuazione delle figure tecniche previste per un'ottimale funzionamento dello stesso, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/96.

Considerato che si ritiene, pertanto, valido accettare la proposta presentata dal Professor Mario Spagnesi, relativa al compenso lordo di € 3.000,00, quale prestazione occasionale, per la

redazione del progetto per la costituzione dell'Osservatorio Regionale Faunistico e per il coordinamento della fase iniziale dell'attivazione dello stesso.

Considerato che, pertanto, alla luce di quanto in premessa indicato, si ritiene valido affidare al Professor Mario Spagnesi, nato a Bologna il 9/11/43, C.F. SPGMRA43S09A944L, l'incarico di redigere il progetto relativo alla costituzione dell'Osservatorio e di coordinare la fase iniziale dell'attivazione dello stesso.

Considerato che si ritiene, pertanto, valido stabilire in mesi 3 la durata dell'incarico di collaboratore professionale, a decorrere dalla data dell'affidamento dell'incarico al Prof. Mario Spagnesi.

Ritenuto, pertanto, di dover definire i rapporti giuridico finanziari con il Professionista incaricato con apposito contratto di collaborazione professionale, il cui schema si allega al presente atto deliberativo del quale ne è parte integrante.

Stabilito che il compenso lordo di € 3.000,00 da corrispondere al professor Mario Spagnesi è come da contratto allegato al presente atto deliberativo, e nel rispetto delle vigenti disposizioni previste in materia fiscale, previdenziale ed Assicurativa.

Considerato che si ritiene, pertanto, valido approvare il più volte menzionato schema di contratto.

Considerato, pertanto, che si ritiene necessario impegnare, per le motivazioni sopra esposte, la somma di € 3.000,00, sul capitolo n. 2133104 del Bilancio Regionale 2003, capiente e pertinente.

Considerato che con successiva Delibera, si provvederà ad approvare il progetto di che trattasi, con l'annesso disciplinare presentato dal Professor Mario Spagnesi.

Considerato che la sede dell'istituendo Osservatorio Regionale è ubicata in Viale de Filippis, dove, tra l'altro, ha sede anche la Sede decentrata dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, come stabilito dal comma 7 dell'art. 7 della L.R. 9/96

integrazioni, che prevede la possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Giovanni Dima, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al servizio Competente;

#### DELIBERA

DI RITENERE, pertanto, valido e necessario, allo scopo di favorire lo studio della Biologia della Fauna Selvatica presente nel territorio Regionale e controllare i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, istituire, anche in virtù delle motivazioni in premessa indicate, l'Osservatorio Faunistico Regionale, previsto dall'art. 7 della L.R. 9/96 con sede presso gli Uffici della Giunta Regionale, ed esattamente in Viale De Filippis.

DI RITENERE valido, altresì, per l'istituzione dell'Osservatorio di che trattasi, redigere uno specifico progetto, con un an-

nesso disciplinare che preveda i compiti di questi e l'individuazione delle figure tecniche e scientifiche.

DI RITENERE valido, per la redazione del progetto di cui sopra affidare l'incarico di consulenza professionale al Professore Mario Spagnesi, nato a Bologna il 9/11/43, C.F. SPGMRA43S09A944L, già Direttore dell' I.N.F.S. fino al 31/1/03, al fine di assicurare un qualificato supporto tecnico-professionale per l'attuazione dell'Osservatorio stesso.

DI RITENERE valido, altresì, affidare tale incarico al Prof. Mario Spagnesi in quanto, tra l'altro, professionista in materia venatoria di chiara competenza, come si evince anche dal curriculum presentato dallo stesso all'Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca.

DI APPROVARE per l'incarico sopra menzionato al Prof. Mario Spagnesi, un compenso lordo di € 3.000,00 da corrispondere quale prestazione occasionale, come da contratto, nel rispetto delle vigenti disposizioni previste in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa, il cui schema viene allegato al presente atto deliberativo del quale ne è parte integrante.

DI APPROVARE, pertanto, lo schema di contratto di collaborazione professionale che disciplina i rapporti tra la Regione Calabria ed il nominato professionista.

DI STABILIRE in mesi tre la durata dell'incarico di collaborazione professionale di che trattasi.

DI AUTORIZZARE l'Assessorato Regionale Agricoltura Caccia e Pesca a comunicare al Prof. Mario Spagnesi il conferimento dell'incarico di che trattasi, non appena il presente atto deliberativo sarà approvato.

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Regionale Caccia e Pesca dell'Assessorato Regionale Agricoltura Caccia e Pesca a rendere operativo e funzionale la sede dell'Osservatorio Regionale Faunistico, ubicata in Viale De Filippis – Catanzaro, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto Deliberativo, sotto la propria responsabilità inizialmente con personale in forza all'Assessorato Regionale Agricoltura Caccia e Pesca.

Autorizzare, successivamente, con D.D.G. la Ragioneria Generale della Regione Calabria ad emettere il relativo mandato di pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente atto Deliberativo, in favore del Prof. Mario Spagnesi non appena lo stesso avrà ottemperato a quanto previsto dall'incarico affidatogli, previo visto del Responsabile del Servizio Regionale Caccia e Pesca.

*Il Segretario*  
**F.to: Zito**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
20 maggio 2003, n. 366

**Approvazione disciplinare relativo all'istituzione dell'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale – Delibera G.R. n. 191 del 4/3/2003.**

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che con la Delibera n. 191 del 4/3/03 la Giunta Regionale ha istituito l'Osservatorio Faunistico Regionale previsto dalla Legge Regionale n. 9/96 con sede presso gli Uffici Regionali ed esattamente in Viale De Filippis.

Considerato che con la Delibera sopra menzionata la G.R., per costituire l'Osservatorio di cui sopra, ha inteso avvalersi della consulenza, assistenza e collaborazione del Prof. Mario Spagnesi professionista di chiara competenza, già Direttore Generale dell'I.N.F.S..

Considerato che l'istituzione dell'Osservatorio di cui sopra si è resa necessaria allo scopo di potenziare le strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia ed in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente ed ai fini dell'emanazione di provvedimenti inerenti il controllo della fauna.

Considerato che l'apertura dell'Osservatorio si è resa altresì necessaria per poter realizzare quanto sopra, in attesa tra l'altro, che l'I.N.F.S. desse materialmente corso all'apertura in Calabria, della propria sede decentrata, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 651 del 30/9/96.

Considerato che tale ritardo da parte dell'I.N.F.S. si è verificato, sopra tutto, per la modifica in corso dello statuto dello stesso e per una rivisitazione dei propri orientamenti.

Considerato che con la Delibera n. 651 del 30/9/96 è stato, altresì, effettuato per i compiti previsti dalla stessa l'impegno di spesa n. 3875 del 10/9/96 di € 206.000,58.

Considerato che in attesa di tali determinazioni da parte dell'I.N.F.S., si ritiene opportuno utilizzare al meglio l'Osservatorio Faunistico Regionale, dotandolo di apposite strutture tecniche per come stabilito dalla delibera n. 191 del 4/3/2003 attraverso un apposito disciplinare, predisposto dal Prof. Mario Spagnesi, che si allega quale parte integrante alla presente delibera.

Considerato, altresì, che non appena l'I.N.F.S. sarà operante in Calabria, attraverso la sede decentrata – Calabria, Basilicata, Campania Sicilia, decisa a suo tempo dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni, le competenze attribuite dalla L.R. n. 9/96 ritorneranno allo stesso, con successivo atto deliberativo.

Considerato che, per dotare l'Osservatorio di cui sopra di quanto necessario per un suo ottimale funzionamento, si ritiene necessario utilizzare l'impegno di spesa n. 3875 del 10/9/96 di € 206.000,58 (L. 400.000.000) effettuato con delibera n. 651 del 30/9/96.

Che per poter utilizzare l'impegno di cui sopra necessita, con successivo atto deliberativo non appena approvato il bilancio 2003 richiamare fondi perenti.

Considerato che il Prof. Mario Spagnesi ha provveduto a presentare all'Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca, per come previsto dall'incarico conferitogli con la delibera n. 191 del 4/3/2003 l'apposito progetto con l'annesso disciplinare che prevede i compiti dell'Osservatorio e l'individuazione delle figure tecniche, scientifiche ed amministrative.

Considerato che il competente Ufficio Regionale Caccia e Pesca del Dipartimento Agricoltura Caccia e Pesca ha attentamente vagliato il progetto di cui sopra, ritenendolo valido, in funzione, soprattutto dell'attività dell'Osservatorio.

Considerato che, per quanto in premessa indicato, si ritiene pertanto di dover autorizzare il responsabile dell'Ufficio Caccia e Pesca a rendere operativo il progetto con annesso disciplinare, presentato dal Prof. Mario Spagnesi per come previsto, sempre, dalla delibera n. 191 del 4/3/03.

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Giovanni Dima, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al servizio Competente;

#### DELIBERA

— di approvare il progetto presentato dal Prof. Mario Spagnesi, con annesso disciplinare, perché ritenuto valido e rispondente a quanto richiestogli con l'incarico conferitogli con la delibera della G.R. n. 191 del 4/3/2003;

— di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Regionale Caccia e Pesca per come e previsto dalla delibera sopra menzionata, a rendere operativo il progetto con annesso disciplinare, approvato con il presente atto deliberativo, relativo al funzionamento dell'Osservatorio Regionale Faunistico;

— di trasferire, con successivo atto deliberativo, le competenze attribuite con la presente deliberazione all'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale, all'I.N.F.S., non appena lo stesso sarà operante attraverso la Sede Decentrata più volte richiamata;

— di utilizzare per il funzionamento dell'Osservatorio Faunistico regionale l'impegno di spesa n. 3875 del 10/9/96 di € 206.000,58 (L. 400.000.000 effettuato con la delibera n. 651 del 30/9/96).

— Di richiamare, con successivo atto deliberativo non appena approvato il bilancio regionale 2003, i fondi perenti relativi all'impegno di spesa n. 3875 del 10/9/96.

*Il Segretario*  
**F.to: Zito**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 959

**Razionalizzazione struttura organizzativa del dipartimento «Organizzazione e Personale» – L.R. 31/2002 – Modifiche ed integrazioni alla Delibera della Giunta regionale n. 9 del 14/1/2003.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

##### PREMESSO:

— che la Giunta Regionale con delibera del 14 gennaio 2003, n. 9, avente per oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale», ha approvato il nuovo modello dirigenziale della struttura organizzativa dell'Ente;

— che il modello dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Personale, per come adottato con la suddetta delibera risulta composto da n. 2 Unità Organizzative Autonome, da n. 4 Settori e da n. 11 Servizi;

— che si rende necessario adeguare la vigente organizzazione del Dipartimento attraverso la modificazione dei Settori

«Gestione Economica e Previdenziale» e «Amministrazione del Personale – Affari generali» spostando i due Servizi decentrati «Economico-Giuridico» dal Settore «Gestione Economica e Previdenziale» al Settore «Amministrazione del Personale – Affari generali»;

— che il Dipartimento «Organizzazione e Personale» risulta composto dai seguenti Settori:

1. Settore «Amministrazione del Personale – Affari generali»;
2. Settore «Gestione Economica e Previdenziale»;
3. Settore «Strategie Organizzative – Formazione»;
4. Settore «Enti Locali»;

— che tali Settori sono articolati in 11 Servizi e 36 Uffici, come indicato nello schema di organigramma predisposto dal Settore competente, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante.

Vista la L. R. 13 maggio 1996, n. 7, avente per oggetto «Norme sull'ordinamento della Struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale».

Vista la D.G.R. n. 651 del 24 luglio 2001.

Vista la L.R. 31/2002: «Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale».

Vista la citata D.G.R. n. 9 del 14 gennaio 2003.

Su proposta dell'Assessore al Personale, Avv. Alberto Sarra, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto, a voto unanime;

#### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati:

— di approvare le modificazioni organizzative della struttura dirigenziale e l'organigramma degli Uffici del Dipartimento «Organizzazione e Personale», così come riportato negli schemi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale per l'attuazione del presente provvedimento;


— di autorizzare il Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a pubblicare in forma integrale sul BURC la presente deliberazione e gli schemi allegati.

*Il Segretario*  
**F.to: Perani**


*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**



**REGIONE CALABRIA**  
GIUNTA REGIONALE



**DIPARTIMENTO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**










**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**


**DIPARTIMENTO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**





# REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE


## ORGANIGRAMMA 4° DIPARTIMENTO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE





**REGIONE CALABRIA**  
GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
3 dicembre 2004, n. 960

**L.R. n. 13/96. Rinnovo incarico di consulente esterno dell'Assessore regionale alla Sanità al dott. Francesco Zito.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 1058 del 29/12/2003 mediante la quale la Giunta Regionale ha autorizzato il conferimento al Dott. Francesco Zito dell'incarico di consulente esterno dell'Assessore regionale alla Sanità a decorrere dal 2/1/2004.

VISTO il relativo contratto n. 1241 del 30/12/2003, stipulato con l'interessato per la durata di anni uno.

VISTA la nota n. 159/SP dell'1/12 c.a. mediante la quale l'Assessore alla Sanità propone il rinnovo del predetto incarico fino alla sua durata in carica.

VISTO l'art. unico della legge regionale 8 giugno 1996 n. 13.

SU proposta dell'Assessore al Personale, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, a voti unanimi;

DELIBERA

— di rinnovare, agli stessi patti e condizioni di cui al citato contratto n. 1241, del 30/12/2003, fino alla durata in carica dell'Assessore regionale alla Sanità, l'incarico di consulente esterno a suo tempo conferito al Dott. Francesco Zito con gli atti sopra richiamati;

— di demandare alle competenti strutture del Dipartimento Organizzazione e Personale l'esecuzione della presente deliberazione, ivi compreso l'impegno della spesa sull'apposito capitolo del competente esercizio finanziario;

— di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R..

*Il Segretario*  
**F.to: Perani**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
3 dicembre 2004, n. 961

**Autorizzazione ai Direttori Generali ad emettere Decreti di Conferimento delle funzioni amministrative alle Province. (Legge regionale 34/02 art. 17, comma 18).**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Calabria con legge del 12/8/02 n. 34, «Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali» in attuazione delle disposizioni indicate: a) nell'art. 118 della Costituzione, b) nell'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997 n. 59, c) nel D.Lgs. n. 112/98, d) negli articoli 3 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha dettato le norme per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dagli Enti Locali e per il conferimento ad essi di ulteriori funzioni e compiti relativi alla cura degli interessi delle Comunità locali che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

Considerato che la citata legge regionale n. 34/02 ha disciplinato strumenti, procedure e modalità per il conferimento di tali funzioni e compiti amministrativi.

Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 21 luglio 2003 sono stati nominati i componenti della Conferenza Regione Autonomie Locali.

Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 17/5/04 è stato costituito il Comitato per le politiche del personale ( art. 17 legge 34/02).

Che con Delibera della Giunta Regionale n. 134 del 16 marzo 2004 si è preso atto del Regolamento interno e degli indirizzi attuativi approvati dalle Conferenze regionali autonomie locali (seduta del 29 gennaio 2004).

Che la I Commissione del Consiglio Regionale ha comunicato che la Commissione nella seduta del 29 giugno 2004 ha esaminato la delibera della Giunta Regionale n. 134 del 2004, trasmessa al Consiglio Regionale per l'acquisizione di eventuali proposte di modifiche, e non ha espresso alcuna osservazione.

Che in data 7 ottobre 2004 si è tenuto apposito incontro indetto dall'Assessore delegato agli Enti Locali con i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali per individuare modalità, procedure e tempi per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi.

Che in data 27 ottobre 2004 si è tenuta una Conferenza di Servizi in sede istruttoria indetta dall'Assessore con delega agli Enti Locali per l'attuazione della legge 34/02 a cui sono stati invitati a partecipare i Dirigenti Generali della Regione.

Tenuto presente la indifferibile esigenza di procedere alla definizione degli atti amministrativi necessari al conferimento alle Province di funzioni e compiti amministrativi.

Tenuto presente che l'art.17, comma 18 della legge regionale n. 34/02 dispone che «la data di passaggio delle funzioni è stabilita, conforme deliberazione della Giunta Regionale, con uno o più decreti del Direttore Generale competente in materia».

Vista la legge regionale n. 34/02.

Vista la Legge 5 giugno n. 131.

SU PROPOSTA dell'Assessore On. Alberto Sarra e sulla base dell'istruttoria compiuta dal dirigente responsabile per competenza che si è espresso sulla regolarità e sulla legittimità dell'atto.

A voti unanimi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse che si richiamano per intero si dispone quanto segue:

1. Entro la data del 28 febbraio 2005, data di passaggio delle funzioni, i Dirigenti Generali dei Dipartimenti devono conferire alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi previsti dalle disposizioni normative della legge regionale n. 34/2002.

2. Nei Decreti Dirigenziali di conferimento è previsto che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.

3.a) Ai fini della determinazione degli importi finanziari si tiene conto del corrispondente ammontare utilizzato dalla Regione per l'esercizio delle medesime funzioni, prima del conferimento, nell'ultimo esercizio finanziario.

b) Altresì con le modalità indicate al precedente punto dovrà essere effettuata la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla corretta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale ed alle spese di gestione del patrimonio immobiliare.

I decreti devono inoltre contenere:

4.a) L'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire in relazione alla ripartizione delle funzioni a ciascuna Provincia.

b) La definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire.

c) I Decreti Dirigenziali sono assunti da ciascun Dipartimento d'intesa con il Dipartimento Personale, Organizzazione, Enti Locali e con il Dipartimento Bilancio e Programmazione.

5. Per ciascun Decreto Dirigenziale di conferimento di funzioni amministrative deve essere richiesto il parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali.

6. Il Dipartimento Personale, Organizzazione, Enti Locali curerà il coordinamento delle procedure di conferimento.

Il presente atto deve essere pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

*Il Segretario*  
**F.to: Perani**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
14 dicembre 2004, n. 964

**Proposta di approvazione da parte del Consiglio regionale dello schema tipo di convenzione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (Leggi regionali n. 21 dell'8/8/1996 e successive modifiche ed integrazioni).**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTA la Legge Regionale, n. 21, dell'8 agosto 1996, avente ad oggetto «Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria».

VISTO l'art. 4 della predetta legge che prevede la sottoscrizione di convenzioni per l'espletamento del servizio tra i Gruppi appartamento e le Amministrazioni Comunali.

VISTO l'art. 12 bis, comma 2, della Legge Regionale n. 18, dell'11 agosto 2004 che, modificando l'art. 4 della Legge regionale n. 21/96, prescrive che «Spetta al Dipartimento Regionale competente per i Servizi Sociali stipulare con i soggetti riconosciuti dalla Regione, in base all'articolo 2 della Legge 21/96, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio».

CONSIDERATO che il 2° capoverso dell'art. 4 della legge 21/96 stabilisce che «lo schema tipo di convenzione è adottato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta».

RITENUTO, pertanto, di dover sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale lo Schema di convenzione tipo, allegato al presente atto, formandone parte integrante.

SU proposta del Presidente della Giunta Regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della struttura preposta, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente;

**DELIBERA**

La premessa è parte integrante del presente provvedimento.

DI SOTTOPORRE all'approvazione del Consiglio Regionale lo schema di convenzione tipo – allegato al presente atto costituendone parte integrale – che disciplina i rapporti tra la Regione Calabria ed i Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (Gruppi appartamento).

DI DELEGARE il Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici per gli adempimenti successivi e necessari, mediante l'adozione degli atti conseguenti.

DI DARE MANDATO alla Segreteria della Giunta Regionale per l'esecuzione della presente Deliberazione.

*Il Segretario*  
**F.to: Perani**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

**SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO**

Premesso che la Regione Calabria, con propria Legge Regionale 11 agosto 2004 n. 18, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/1996, ha individuato nel Dipartimento competente per i servizi sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli enti gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 e successive modificazioni e integrazioni e art. 10 L.R. 10/1/2002 n. 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio.

L'anno ..... addì ..... del mese di .....

**TRA**

Regione Calabria «Dipartimento Obiettivi Strategici» rappresentata dal Dott. ....

**E**

..... rappresentata dal legale rappresentante Sig. ....

**VISTO**

1. L'art. 23 del D.P.R. n. 616/77

2. La legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987

3. La legge regionale n. 21 dell'8 agosto 1986 e successive modificazioni e integrazioni

4. La Legge Regionale n. 23 del 5 dicembre 2003

## CONSIDERATO

Che ..... con sede legale in ..... alla Via ..... gestisce un Gruppo Appartamento ubicato in ..... alla Via ..... in possesso dell'autorizzazione al funzionamento n. .... del ..... rilasciata da ..... e iscritto all'Albo Regionale delle Istituzioni Socio assistenziali della Regione Calabria, il cui mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi, che hanno dato luogo alla autorizzazione, è autocertificato dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1**

La Regione Calabria si avvale delle prestazioni del/della ..... (che successivamente sarà chiamato Ente Gestore) per l'organizzazione e la gestione di n. .... Grupp... Appartamento a favore dei minori in difficoltà, destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria. Un posto può essere occupato, in base alle momentanee disponibilità, a minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) ex art. 28 del D.P.R. 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa, purché le eventuali prescrizioni, a cui sono sottoposti i minori, non condizionino la peculiare organizzazione del Gruppo Appartamento stesso.

**Art. 2**

Nel (o nei) Gruppi Appartamento caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare a favore di Minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali, ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi, si accolgono da 4 (quattro) a 7 (sette) minori in regime residenziale, prevalentemente dai 12 ai 18 anni, o anche dopo il compimento del diciottesimo anno, da concordare con le autorità competenti ogni volta che si ritenga non conclusa la fase di accompagnamento all'autonomia, o non siano concretizzate le soluzioni (familiari, abitative, lavorative, ecc.) operative per la vita fuori dalla comunità.

**Art. 3**

Il Gruppo Appartamento deve essere ubicato in un appartamento di civile abitazione sito in zona residenziale ed avente i seguenti requisiti minimi strutturali: 3-4 camere da letto, un soggiorno, una cucina, doppi servizi e sarà adeguatamente riscaldato secondo la comune prassi locale.

**Art. 4**

L'Ente gestore, attraverso la predisposizione di progetti mirati, è tenuto a garantire ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

1. equilibrati rapporti con la famiglia d'origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
2. un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;

3. l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, deve favorire, inoltre il perfezionamento di quelle professionalità di cui essi eventualmente dispongono;

4. il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;

5. l'educazione, aiutandoli a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte.

L'Ente gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati, si avvale della professionalità degli operatori i quali, esercitando i poteri e le responsabilità proprie della potestà genitoriale, devono tendere a portare e a favorire l'acquisizione di spazi di libertà ed autonomia adeguati al grado di maturazione del giovane, attivando a tal fine tutte le azioni e le strategie che ritengono necessarie.

L'organizzazione dei tempi e dei ritmi di vita nel Gruppo Appartamento deve favorire in ciascun ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio, assicurando possibilità di scelta ed adeguato livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni per l'organizzazione della vita collettiva.

L'Ente gestore deve favorire e sviluppare i rapporti del Gruppo Appartamento con il contesto sociale del luogo in cui è inserito, utilizzando l'integrazione con i servizi scolastici, sociali e sanitari, favorendo percorsi di socializzazione per una migliore razionalizzazione del tempo libero e di ogni altra risorsa esistente nel territorio.

Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori e figli, salvo che non vi siano diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, coinvolgendo, ove sia possibile, la famiglia stessa nella formulazione e nella verifica del progetto educativo individualizzato (P.E.I.).

**Art. 5**

L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile vicina al modello di vita familiare, rispettosa dei ritmi, delle abitudini e delle esigenze dei minori. Per realizzare ciò l'Ente gestore si impegna ad utilizzare, in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria UNEBA, in ogni Gruppo Appartamento il seguente personale in organico:

a) n. 5 educatori professionali, a tempo pieno; è consentito il personale già dipendente del gruppo appartamento con la qualifica di educatore e che abbia frequentato e superato il corso di perfezionamento per «Educatori di Comunità per strutture educative residenziali per minori a rischio» organizzato dalla Regione Calabria – Dipartimento Obiettivi strategici – e attuato dalla Università della Calabria – Dipartimento di Scienze dell'Educazione, tenutosi in Rende nell'anno 2004, a permanere nella pianta organica con la medesima qualifica;

b) n. 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno; il personale già dipendente del Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente sociale o pedagogista o psicologo o altra figura con titolo equipollente nel settore socio-assistenziale, è idoneo a permanere nella pianta organica con la medesima qualifica. In caso di assoluta necessità, non altrimenti sanabile, è consentito alla struttura e per non più di tre turni (giorni) l'utilizzo della figura professionale di cui punto b) in sostituzione della figura professionale del punto a). Fermo

restando che in casi di prolungata assenza dell'educatore professionale non può essere impiegato personale non in possesso del titolo accademico corrispondente;

c) n. 1 personale ausiliario, addetto alla cucina, a tempo ridotto;

d) n. 1 personale ausiliario, addetto alle pulizie, a tempo ridotto.

L'ente gestore individua un operatore con funzioni di coordinatore fra le figure previste ai punti a) e b).

L'Ente gestore si impegna a rispettare oltre che il numero, la qualificazione del suddetto personale, che sarà retribuito in base ai parametri del C.C.N.L. di categoria UNEBA. È ammesso l'utilizzo di volontari secondo le norme nazionali e regionali sul Volontariato, nonché di volontari del servizio civile secondo le norme vigenti, purché ciò avvenga in base a presenze e compiti predefiniti, funzionalmente compatibili con la peculiare organizzazione del Gruppo Appartamento e le finalità educative dello stesso.

#### Art. 6

L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento è disposta dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/88). In ogni caso l'organo giurisdizionale che dispone il provvedimento ne dà, dello stesso, immediata comunicazione alla Regione con eventuali prescrizioni territoriali o indicazioni di altra natura. La Regione, attraverso un proprio ufficio – l'Ufficio Minori del Settore Politiche Sociali – interviene sui singoli casi effettuando la collocazione in maniera razionale ed opportuna nelle varie strutture, tenendo conto dei tempi di inserimento, delle zone di provenienza dei minori, della perequazione delle presenze fra i vari gruppi appartamento, al fine di individuare e scegliere la più opportuna collocazione.

L'immissione, ove è possibile, è preceduta da un incontro con il minore, la famiglia, il soggetto segnalante e un operatore del Gruppo Appartamento.

All'ingresso del minore viene compilata la scheda di accoglienza e ne viene data comunicazione, formalmente e tempestivamente, al Comune di residenza dello stesso minore, all'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l'inserimento, e alla Regione (Ufficio Minori del Settore Politiche Sociali).

Espletata la fase di osservazione (60 gg) entro i trenta giorni successivi si redige il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale vengono specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.

Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente gestore, gli operatori del servizio sociale titolare, e l'Autorità Giudiziaria minorile che le deve formalizzare.

Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate alla Regione (Ufficio Minori del Settore Politiche Sociali).

#### Art. 7

L'Ente gestore deve in ogni caso garantire ai minori l'assistenza sanitaria provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scelta di un medico convenzionato con l'ASL del territorio in cui risiede la struttura.

Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto dalla famiglia.

Eventuali accertamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di norma da effettuare nelle strutture dell'ASL o in quelle con essa convenzionate.

Perdurando le condizioni che hanno determinato l'emissione della circolare n. 1888 del 5/6/1995 ribadita nella circolare n. 3165 del 5/8/1997, i minori sono esentati dal pagamento del ticket.

#### Art. 8

Il trattamento alimentare dei minori terrà conto, oltre ad eventuali patologie presenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza dell'alimentazione. Il cibo dovrà

#### Art. 9

Il vestiario, gli effetti personali e i libri scolastici sono forniti dalla famiglia dello stesso. Il Gruppo Appartamento dovrà curarne la perfetta tenuta del vestiario e degli effetti personali. Qualora la famiglia non esista o sia impossibilitata a provvedervi, il Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario.

Il vestiario sarà decoroso, moderno, adatto al clima ed alle stagioni, nella scelta si dovrà tenere conto del gusto dei minori.

#### Art. 10

L'Ente gestore ed il responsabile del Gruppo Appartamento sono responsabili del mantenimento del segreto istruttorio relativo ai fascicoli dei minori ospiti, nonché della tenuta ed aggiornamento della documentazione relativa ai minori ospiti ed al personale, specificatamente:

a. un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell'equipe, la documentazione che lo riguarda che deve essere aggiornata a cura degli operatori;

b. la documentazione sanitaria di legge sia per il personale che per gli ospiti;

c. l'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;

d. I registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza, ecc.).

Eventuali richieste di documentazione da parte di soggetti privati e/o pubblici relativi ai minori ospiti dovranno essere autorizzate dalla Autorità Giudiziaria Minorile.

L'Ente gestore dovrà inoltre trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile, al Comune di residenza ed alla Regione, informazioni sul comportamento, sulle relazioni con la famiglia, con i compagni, sul profitto a scuola e sul lavoro, ed in genere sui gradi di adattamento sociale raggiunto. In caso di cessazione del contratto l'Ente gestore si impegna a fornire sufficienti elementi sul conto dei minori ospiti, perché si possa provvedere in tempo utile ad una adeguata sistemazione.

#### Art. 11

L'Ente gestore è obbligato ad assicurare con adeguata copertura i rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori, dal personale e dai volontari sia all'interno che all'esterno del Gruppo Appartamento.



**Art. 12**

Per il servizio e le prestazioni che l'Ente gestore garantisce in base alla presente convenzione, si conviene il pagamento delle seguenti somme:

- a) Euro ..... per il costo del personale.
- b) € ..... quale contributo per la copertura delle spese di gestione.
- c) Una retta diaria di Euro ..... per la copertura dei costi legati all'effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento, la cui entità sarà stabilita annualmente dalla Giunta Regionale.

**Art. 13**

La Regione, a norma dell'articolo 6 della legge n. 21 dell'8/8/1996 provvede ai pagamenti delle somme di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 12 emettendo mandato diretto a favore dell'Ente gestore, in due rate semestrali anticipate.

Inoltre, per quanto riguarda il corrispettivo per la copertura del costo effettivo del personale, punto a) articolo 12 l'Ente gestore dovrà esibire a consuntivo una documentata contabilità da dove si desuma il costo effettivo del personale e si dimostri l'effettiva applicazione della legge regionale n. 21/96.

Le rette di cui al punto c) del precedente articolo 12 saranno liquidate dalla Regione emettendo mandato diretto a favore dell'Ente gestore a scadenza trimestrale e dietro presentazione della documentata contabilità da parte dell'Ente gestore medesimo.

L'adeguamento del corrispettivo stabilito per la copertura dei costi del personale seguirà i parametri del C.C.N.L. UNEBA.

Il contributo stabilito per la copertura dei costi fissi di gestione e, della retta diaria saranno adeguati annualmente con riferimento all'indice di inflazione programmata.

**Art. 14**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3° della legge regionale n. 21/96 l'Ente gestore presenta contestualmente alla Regione ed al Comune di residenza del minore la contabilità documentata.

La Regione, fatte le necessarie verifiche ai sensi della L.R. 8/2002, emette il mandato di pagamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 della richiamata legge 21/96.

**Art. 15**

La Regione Calabria, qualora si verificasse nel Gruppo Appartamento, per un periodo di 6 (sei) mesi, una riduzione delle presenze al di sotto del minimo stabilito all'articolo 2 comma 2 della legge 21/96 (4 unità) si riserva la facoltà, verificate le condizioni che hanno determinato tale riduzione, tramite il collegio arbitrale di cui all'art. 18, di procedere ad una contrazione delle spese del personale pari al 15% del costo totale per tutta la durata in cui si è verificata la riduzione del numero dei minori al di sotto di quattro unità.

**Art. 16**

La presente convenzione ha durata di 3 anni ed entra in vigore il .....

Può essere disdetta almeno sei mesi prima della scadenza naturale da una delle due parti con lettera raccomandata R.R..

In caso di mancato rinnovo, o di eventuale disdetta, gli ospiti restano alle condizioni in atto finché l'Autorità Giudiziaria non avrà diversamente provveduto.

**Art. 17**

Eventuali inadempienze in merito ai contenuti della convenzione vanno reciprocamente contestati per iscritto e con fissazione del termine per la loro rimozione.

Trascorso inutilmente detto termine le parti hanno facoltà di sospensione o di recesso, ferma ed impregiudicata l'attivazione di procedimenti giudiziari al fine di tutelare i rispettivi diritti.

**Art. 18**

Eventuali controversie sui contenuti della convenzione sono sottoposti a giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni competente o da un magistrato da lui designato, con funzioni di presidente, da un rappresentante della Regione Calabria e da un rappresentante dell'Ente gestore.

**Legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 – Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. (BUR n. 85 del 16 agosto 1996) – (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 24 maggio 1999, n. 14, 13 settembre 1999, n. 27, 10 ottobre 2002, n. 39 e 11 agosto 2004, n. 18).**

**Art. 1**  
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria ad integrazione e specificazione di quanto previsto dagli articoli 14 e 16 della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987<sup>1</sup>. (<sup>1</sup> comma così modificato dall'art. 17, comma 8 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14)

**Art. 2**  
(Riconoscimento soggetti abilitati)

1. Spetta alla Regione riconoscere i soggetti abilitati alla gestione dei servizi di cui al precedente articolo 1.

2. Il servizio è organizzato per gruppi. Ciascun gruppo deve essere ubicato in edifici diversi ed è riferito ad un numero da quattro a sette di minori da ospitare.

3. Per tale riconoscimento, i soggetti devono dimostrare di possedere, per ciascun modulo organizzativo, i seguenti requisiti:

1) capacità di:

— predisporre ed attuare progetti mirati all'equilibrio psico-fisico del minore;

— garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico ai minori;

— instaurare corretti rapporti del minore con la famiglia di origine;

— ricercare opportune condizioni per l'inserimento del minore in attività produttive sino al raggiungimento dell'età lavorativa.

2) disporre di una struttura residenziale per civile abitazione avente le seguenti caratteristiche:

- ubicazione in zona centrale;
- un numero di camere da letto, soggiorno, cucina e servizi sufficienti per garantire l'ospitalità ad un numero massimo di sette minori;
- impianti igienici e di riscaldamento.

3) disporre di un organico di personale (educatori, assistenti sociali, pedagogisti, psicologici e titoli equipollenti nel settore socio assistenziale, personale ausiliario) tale da consentire l'organizzazione della vita quotidiana del minore il più vicino possibile al modello familiare<sup>2</sup>.<sup>(2)Comma così modificato dall'art. 17, comma 9 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14).</sup>

**Art. 3**  
(*Obblighi dei gestori*)

1. I soggetti gestori sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento della documentazione relativa ai minori ospitati dal servizio.

2. La natura e la consistenza di tale documentazione, sono specificate nella convenzione di cui al successivo articolo 4.

3. I soggetti gestori, inoltre, sono obbligati ad assicurare i minori ospitati contro infortuni o danni provocati a terzi, stipulando apposita polizza assicurativa.

**Art. 4**  
(*Convenzioni*)

1. Spetta al Dipartimento Regionale competente per i Servizi Sociali stipulare con i soggetti riconosciuti, in base all'articolo 2 della presente legge, alla Regione apposite convenzioni per l'espletamento del servizio<sup>3</sup>.<sup>(3)Comma così modificato dalla L.R. 11 agosto 2004, n. 18, art. 12 bis, comma 2).</sup>

2. Lo schema-tipo di convenzione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e dovrà prevedere, oltre alla specificazione dei requisiti di cui al precedente articolo 2, la durata del rapporto convenzionale, i rapporti economici, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le norme sull'esercizio dei controlli della gestione e ogni altro elemento necessario per il migliore funzionamento del servizio.

**Art. 5**  
(*Costi del servizio*)

1. La Regione garantisce la copertura dei costi per l'espletamento del servizio, erogando annualmente:

- a) la somma necessaria per il pagamento delle competenze contrattuali al personale;
- b) la quota delle spese fisse di gestione;
- c) le rette legate alla effettiva presenza dei minori nel servizio.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'entità della spesa di cui alle lettere b) e c) del comma precedente è determinata dalla Giunta regionale, sulla base dei parametri oggettivi e tenendo conto dell'effettiva spesa media unitaria sostenuta nell'ultimo triennio.

3. Per le competenze ed il complesso dei rapporti di lavoro del personale, si fa riferimento al contratto collettivo di categoria e se ne segue l'andamento.

4. Le quote di cui ai punti b) e c) vengono aggiornate annualmente con riferimento all'indice di inflazione programmata.

**Art. 6**  
(*Erogazione dei contributi*)

1. I finanziamenti di cui al precedente articolo 5 vengono erogati mediante pagamento diretto dalla Regione ai soggetti gestori convenzionati.

2. Limitatamente alle rette di cui al punto c) comma 1 del precedente articolo 5 la liquidazione viene effettuata con cadenza trimestrale, sempre mediante pagamento diretto ai soggetti gestori del servizio.

3. A tal fine, ciascun soggetto gestore presenta contestualmente alla Regione ed al Comune di residenza del minore la contabilità documentata.

4. Il Comune provvede entro 15 giorni dal ricevimento a visarla e trasmetterla alla Regione la quale, comunque, scaduto infruttuosamente il termine sopra fissato, emette il mandato di pagamento.

**Art. 7**  
(*Norma finanziaria*)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire cinque miliardi, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 4331103 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1996, ed entro i limiti della somma allo scopo destinata dall'articolo 17, comma 5, della legge finanziaria di accompagnamento al bilancio.

**Art. 8**  
(*Norma transitoria*)

1. In deroga al precedente articolo 2, sono soggetti riconosciuti per la gestione del servizio, gli enti che in atto gestiscono i dodici Gruppi Appartamento operanti nella regione ed istituti con delibera della Giunta regionale n. 769 del 27 febbraio 1978 nonché altri gruppi appartamento operanti nella regione ed istituiti con atti formali adottati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le due strutture Casa Serena di Celico e A. Velonà di Botricello. Con collocazione della relativa spesa di € 361.958,22 (L. 700.848.842) al capitolo 4331103 giusto impegno di spesa 12228 del 28/12/2001<sup>4</sup>.<sup>(4)Comma così modificato dall'art. 4 bis della L.R. 13 settembre 1999, n. 27 e dall'art. 10 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39).</sup>

2. <sup>5</sup><sup>(5)Comma abrogato dall'art. 12 bis, comma 2, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18, modificato dall'art. 1 della L.R. n. 18/2004.</sup>

3. La Regione assicura ai soggetti di cui al 1° comma del presente articolo le somme necessarie per l'espletamento del servizio, sulla base della spesa storica consolidata e salvo gli aggiornamenti previsti dal precedente articolo 4.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
14 dicembre 2004, n. 965

**Approvazione disegno di legge avente ad oggetto: «Nuove norme per la programmazione, la razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione carburanti per autotrazione».**

LA GIUNTA REGIONALE

RILEVATO che, in attuazione del riparto di competenza stabilito dalla Legge Costituzionale n. 3/2000 di riforma del Titolo V della Costituzione, la materia del Commercio è diventata di competenza legislativa esclusiva regionale.

RITENUTO opportuno dettare una disciplina organica in materia di carburanti che attui sia i nuovi poteri conferiti alla Regione dalla riforma suddetta sia i principi di sussidiarietà.

DATO ATTO che sulla proposta della nuova normativa di settore è stato acquisito il parere delle OO.SS. e delle Associazioni di categoria, di cui all'allegato verbale che costituisce parte integrante del presente atto.

UDITA la relazione del Presidente della Giunta Regionale, Dr. Giuseppe Chiaravalloti, in ordine alle nuove norme per la «Programmazione e razionalizzazione della rete distributiva carburanti», formulata a seguito della istruttoria compiuta dal Dirigente del settore Energia, Piani Commerciali – Reti distribuzione carburanti – nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dallo stesso Dirigente.

A voti unanimi;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di legge avente ad oggetto: «Nuove norme per la programmazione, la razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione carburanti per autotrazione» e di disporre l'invio al Consiglio Regionale per quanto di competenza.

*Il Segretario*  
**F.to: Perani**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

REGIONE CALABRIA  
DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
SETTORE LEGISLATIVO  
VIA MASSARA, 2 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961/856285 – FAX 0961/856227

Prot. n. 359

Segreteria Giunta regionale  
SEDE

Oggetto: **Progetto di legge recante: «Nuove norme per la programmazione, la realizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione carburanti per autotrazione».** Richiesta parere.

In riferimento al progetto di legge indicato in oggetto, questo Settore esprime il proprio favorevole, ritenendo, altresì, di dover rappresentare quanto segue:

a) Articolo 10: in conformità a quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale in tema di interventi sostitutivi della

Regione nei confronti degli Enti locali e della necessità che gli stessi siano rispettosi di una serie di limiti e condizioni, sarebbe opportuno che tale potere sostitutivo venisse disciplinato in modo più puntuale ed articolato e che fosse, inoltre, individuato l'Organo regionale (la Giunta) deputato ad esercitarlo;

b) sarebbe, altresì, opportuno acquisire sul provvedimento in esame il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 13 della L.R. n. 34/2002 e ciò in aderenza, anche, a quanto, in tema di rapporti con gli EE.LL., previsto dall'articolo 46 del nuovo Statuto.

Catanzaro, li 14 dicembre 2004

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Antonio Cantafora**

REGIONE CALABRIA  
DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA  
SETTORE SEGRETERIA DI GIUNTA  
SERVIZIO RELAZIONI E COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE  
POLITICHE DELL'EMIGRAZIONE  
VIA MASSARA, 2 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961.856231 – FAX 0961.856207

Prot. 1176

Al Dirigente Generale  
Dipartimento Obiettivi Strategici  
SEDE

Oggetto: **Provvedimento n. 965 del 14/12/04 – Trasmissione parere settore legislativo.**

Si comunica che la Giunta regionale ha approvato, nella seduta del 14/12/04 con il n. 965 il provvedimento ad oggetto: «Approvazione disegno legge: Norme per la programmazione, la razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione carburanti per autotrazione».

La Giunta ha altresì preso visione del parere del Settore legislativo, che si allega affinché codesto Dipartimento possa, nel prosieguo dell'esame del disegno di legge presso i competenti Organi, proporre le eventuali modificazioni e/o integrazioni auspicate dal precitato Settore legislativo.

Lì, 16 dicembre 2004

*Il Dirigente di Settore*  
**Avv. Giorgio Rotella**

**Allegato alla Deliberazione n. 965 del 14 dicembre 2004**

REGIONE CALABRIA

**Disegno di legge regionale recante Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti per autotrazione – Dicembre 2004.**

RELAZIONE

La Presidenza della Giunta Regionale presenta questo disegno di Legge, per affrontare il delicato tema della programmazione,

razionalizzazione e liberalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in Calabria.

#### *Il quadro legislativo nazionale*

L'esigenza di procedere a questo adempimento nasce dal processo generale di razionalizzazione ed ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti in Italia, avviato nel 1998 con il Decreto Legislativo, 11 febbraio 1998 n. 32, che detta norme per la riduzione dei punti vendita dei carburanti.

Il citato D.Lgs. prevede la riduzione di settemila impianti di distribuzione carburanti, dagli allora ventisettemila, e prevede una forte innovazione ed ammodernamento della rete, tale da renderla più evoluta verso gli standard europei, con l'integrazione delle attività Oil, con il così detto Non Oil, ovvero le attività commerciali e di ristoro già presenti nella rete autostradale italiana e solo in minima parte in quella ordinaria.

Tale processo di razionalizzazione, incentrato fondamentalmente sulle iniziative dei Comuni è stato realizzato solo in minima parte, tanto è che successivamente il Governo ha proceduto con propri atti e leggi approvate dal Parlamento, a rivedere l'impianto e le procedure, precedentemente imperniato sul ruolo delle amministrazioni Comunali.

Tali nuove norme legislative, volte a completare la razionalizzazione della rete, hanno individuato nelle Regioni il cardine politico ed amministrativo per la nuova fase di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

Al Decreto Legislativo 32/1998, sono seguiti il D.Lgs. 346 dell'8 settembre 1999, recante modifiche al D.Lgs. 32/1998, la Legge 28 dicembre 1999 n. 496 di conversione, con modifiche del Decreto Legge 29 ottobre 1999, n. 383, avente per oggetto «Disposizioni urgenti in materia di accisa sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore».

Il quadro legislativo nazionale di settore è ancora integrato dall'art. 19 delle Legge 5 marzo 2001 n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», che detta norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti ed è completato con il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 31 ottobre 2002 che contiene le «Linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti».

Occorre inoltre ricordare che la materia della distribuzione dei carburanti è considerata a tutti gli effetti attività commerciale, pur avendo un profilo di servizio pubblico o di pubblica utilità, ed è stata trasferita alla competenza primaria delle Regioni con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Tale inquadramento attribuisce alla Regione la potestà legislativa e normativa primaria che soggiace solo alle norme di indirizzo generale dello Stato.

Questo quadro di principio Costituzionale nuovo e la considerevole produzione legislativa avvenuta nel corso degli anni, frutto di un intenso rapporto fra il Governo, il Parlamento e le Parti sociali interessate, permette alla nostra Regione di legiferare in materia in assoluta autonomia ai fini del riassetto e dell'innovazione delle rete distributiva dei carburanti.

Le linee evolutive delle norme nazionali e che si intende confermare nell'impianto legislativo regionale, hanno determinato:

— la estensione ai punti vendita carburanti la possibilità di poter porre in vendita i tradizionali prodotti del commercio al dettaglio, alimentare e non alimentare, dai quali erano precedentemente esclusi in forza della legge di riforma del commercio, ex decreto legislativo 114 del 31 marzo 1991, così detto «Bersani»;

— la possibilità di dotare i p.v., ove le condizioni strutturali ed igienico sanitarie lo permettano, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

— la liberalizzazione delle autorizzazioni all'esercizio della rivendita dei carburanti dall'1 luglio 2000, precedentemente convertita da concessione ad autorizzazione (D. Lgs. 31/1998);

— l'attribuzione alle Regioni delle fondamentali competenze in materia di programmazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, solo in osservanza dei principi dell'ordinamento Statale;

— la individuazione delle norme di incompatibilità territoriale degli impianti, al fine di procedere alla loro dismissione, con il trasferimento e/o concentrazione;

— la definizione da parte delle Regioni di bacini di utenza, distanze minime e criteri di installazione di nuovi impianti, al fine di organizzare il servizio di distribuzione dei carburanti in modo equilibrato nel territorio.

#### *Le motivazioni della razionalizzazione.*

Si tratta di un processo che ha avuto motivazione anche dalle forti variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi da autotrazione, avvenuta nell'ultimo quadriennio a seguito delle crisi internazionali, dell'andamento delle quotazioni del dollaro US e dalle variazioni delle quote produttive dei Paesi produttori di greggio.

La media dei prezzi italiani, rispetto la media dei prezzi europei (UE) colloca i prezzi dei carburanti del nostro Paese nella parte alta della graduatoria europea, con un differenziale di prezzo più consistente rispetto la media UE.

Partendo da questa condizione il più recente DM 31 ottobre 2001, pone come obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti di «Promuovere l'ammodernamento della rete per migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza».

#### *L'attività delle Regioni dal 30 novembre 2004*

Successivamente al DM 31 ottobre 2001, ultimo provvedimento legislativo in materia, alcune Regioni hanno fino ad ora provveduto ad emanare norme in materia:

— Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Basilicata, Veneto.

Altre Regioni hanno solo predisposto ipotesi normative non ancora approvate ed esecutive, altre ancora nulla hanno provveduto a fare.

#### *La distribuzione dei carburanti in Calabria e le norme regionali*

Considerando il 1998 l'anno di avvio della razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva di carburanti, rispetto a tale data occorre valutare l'andamento delle rete distributiva nella Regione Calabria.



La Regione conta al 30/11/2004 n. 786 impianti così suddivisi:

- Catanzaro 196;
- Cosenza 250;
- Crotona 59;
- Reggio Calabria 222;
- Vibo Valentia 59.

Dal 1998 in poi sono stati autorizzati ben 150 nuovi impianti, con un processo di concentrazione nei Comuni medio grandi.

Nel periodo 1998 novembre 2004 vi è stato un saldo attivo nel numero degli impianti di 88 unità, contrariamente al processo di razionalizzazione della rete distributiva che in Italia è stata ridotta di tre mila unità, pari al 12% circa del totale degli impianti.

L'attività di monitoraggio degli impianti da parte delle Amministrazioni Comunali, per verificarne lo stato di incompatibilità è stata ridottissima, sopperita con la nomina dei commissari ad Acta, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale dell'8 luglio 2002 n. 579.

Occorre rilevare che l'impianto legislativo regionale verte fondamentalmente sulla delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 584 dell'8 marzo 1995 avente per oggetto «Piano di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per uso autotrazione» e su diverse delibere della Giunta regionale, approvate successivamente.

#### *I contenuti del Disegno di legge*

L'art. 1 contiene l'oggetto e le finalità della Legge, riprende l'ordinamento nazionale e le sue finalità ed indica gli obiettivi e gli scopi della Legge, nonché i suoi aspetti principali.

L'art. 2 detta le norme generali per l'esercizio della attività di distribuzione dei carburanti, con la indicazione della procedura da svolgerla.

Detto articolo norma anche i procedimenti di sospensione delle attività ed il loro trasferimento.

L'art. 3 norma la importante attività per l'esercizio della distribuzione dei carburanti nella rete autostradale che è divenuta di competenza Regionale. La norma prevede che la Regione eserciti la competenza di tale attività, al fine di garantire l'unitario esercizio a livello regionale.

L'art. 4 prevede che la Regione si doti un proprio «Piano di programmazione e razionalizzazione della rete», che definisca gli indirizzi programmatici per migliorare l'efficienza della rete.

L'art. 5 istituisce la Commissione consuntiva regionale dei carburanti che coadiuva l'Amministrazione nell'analisi della rete e formula proposte in ordine alla razionalizzazione ed ammodernamento della rete.

Gli art. 6 e 7 definiscono gli ambiti di competenza della Regione e le funzioni amministrative dei Comuni.

Gli art. 8 e 9 dettano norme sulla applicazione della disciplina urbanistica e definisce le norme per la determinazione della incompatibilità territoriale.

Gli artt. 10, 11, 12 stabiliscono le procedure ed i tempi per la verifica degli impianti esistenti ai fini della incompatibilità; i tempi e le norme per i programmi di adeguamento degli impianti incompatibili, nonché le condizioni delle eventuali deroghe.

L'art. 13 detta norme sulla vendita dei prodotti non petroliferi, ovvero quelli del commercio al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.

L'art. 14 prevede le norme per gli impianti per i natanti.

L'art. 15 regola le attività degli impianti ad uso privato per autotrazione ad uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o dell'amministrazione pubblica. Anche per questi impianti si applicano le condizioni e la disciplina degli impianti stradali.

L'art. 16 prevede le norme per il collaudo degli impianti con la istituzione di apposita commissione, di cui fa parte anche la struttura regionale competente. La norma prevede anche i limitati casi nei quali occorre provvedere al collaudo.

L'art. 17 indica i dispositivi sulla vigilanza e sui controlli degli impianti, che viene esercitata dai Comuni, con la norma di salvaguardia a favore della Regione in caso di violazioni o inottemperanza.

L'art. 18 indica le norme sul regime sanzionatorio, prevedendo tutti i casi di violazione con i relativi importi di sanzione amministrativa.

L'art. 19 indica gli indirizzi fondamentali che informeranno il Piano di programmazione e razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, che dovrà prevedere la suddivisione del territorio regionale in bacini d'utenza, nei quali stabilire le caratteristiche deficitarie od eccedentarie della rete distributiva.

L'articolo prevede inoltre la classificazione della tipologie d'impianto, le caratteristiche, le superfici e le distanze minime.

#### **Allegato alla deliberazione n. 965 del 14 dicembre 2004**

#### **REGIONE CALABRIA**

**Disegno di legge regionale recante Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti per autotrazione.**

#### **Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge disciplina, in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, e con gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, del DM 31 ottobre 2001, l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, sia ad uso pubblico che ad uso privato, nel conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al successivo comma 2.

2. La presente legge promuove la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo, favorire il contenimento dei prezzi e incrementare, anche qualitativamente, i servizi resi all'utenza, secondo i seguenti principi:

a) miglioramento della qualità del servizio agli utenti ed ai veicoli;

b) aumento del livello di erogato medio della rete di distribuzione dei carburanti;

c) allineamento tendenziale progressivo ai parametri di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32<sup>1</sup> (Il testo dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 32/1998, è il seguente: «Se al termine del periodo di cui al comma 2 – termine per l'attuazione dei programmi di chiusura, smantellamento od adeguamento degli impianti incompatibili – si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (11), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media».);

d) razionalizzazione dell'assetto della rete anche attraverso una distribuzione omogenea dei prodotti sul territorio, evitando fenomeni di eccessiva concentrazione dell'offerta e di contemporaneo depauperamento e/o azzeramento del servizio di distribuzione carburanti nelle aree marginali;

e) miglioramento delle condizioni di compatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti, di seguito denominati «impianti», sul territorio;

f) eliminazione degli impianti che, per la loro ubicazione, rechino pregiudizio a beni di interesse storico, artistico e ambientale;

g) chiusura degli impianti che costituiscano intralcio al traffico o pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale;

h) incentivazione dell'uso di prodotti a basso impatto ambientale, dei carburanti alternativi e dell'energia rinnovabile.

## Art. 2

### *(Disposizioni generali per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti nella rete ordinaria)*

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le modalità di cui alla presente legge e del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui al successivo articolo 4.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici e alle norme di indirizzo programmatico della Regione.

3. L'autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e successive modifiche e integrazioni.

In tal senso i progetti di costruzione o di modifica degli impianti sono subordinati al rilascio del parere di conformità da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio da richiedere secondo le procedure di cui all'art. 2,

producendo la documentazione di cui al D.M. del 4 maggio 1998. A lavori ultimati dovrà essere richiesto il Certificato Prevenzione Incendi secondo le modalità di cui all'art. 3 che potrà essere rilasciato solo a seguito del collaudo dell'impianto da parte della Commissione prevista all'art. 16, comma 1.

4. Il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla normativa richiamata ai precedenti commi 2 e 3 e dal Piano di cui all'articolo 4, e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni e delle norme di cui al comma 2.

5. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Comune, la domanda si considera accolta se il diniego non è comunicato al richiedente.

6. Il Comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune medesimo.

7. Contemporaneamente all'avvio del procedimento conseguente alla domanda di autorizzazione, il Comune dà avvio al procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie, fermo restando che il termine entro cui l'organo competente al rilascio deve notificare l'avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata, nonché la determinazione del contributo da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, decorre dall'accoglimento della domanda.

8. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all'Ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.

9. I soggetti titolari di autorizzazione di impianti in esercizio o legittimamente sospesi, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al Comune, alla Regione e al competente Ufficio tecnico di finanza, fino alla verifica di idoneità tecnica di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, e successivamente qualora gli impianti siano risultati compatibili con le norme in vigore, o in caso contrario siano stati presentati i programmi di chiusura obbligatoria, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, e comunque per il tempo necessario all'esecuzione dei programmi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 11, comma 6.

10. Le verifiche sull'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e sono successivamente ripetute ad ogni scadenza del termine di quindici anni.

11. L'attività dell'impianto può essere sospesa, dandone comunicazione al Comune, dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore o tali da determinare un'oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso ovvero anche dal gestore dell'impianto nei casi di suo legittimo e comprovato impedimento.

12. Il trasferimento dell'impianto in altra sede dello stesso Comune può essere autorizzato solo nei casi di effettiva e comprovata necessità quali l'incompatibilità tra impianto e territorio sopravvenuta successivamente alle verifiche di cui all'articolo 10, ovvero alla scadenza dei termini previsti dal medesimo articolo 10.

13. Salvo che non siano pendenti ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, l'autorizzazione decade di diritto se entro due anni dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto o il potenziamento non sono attivati.

14. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.

### Art. 3

(Disposizioni generali per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti nella rete autostradale)

1. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali sono di competenza della Regione. Pertanto le domande di rilascio di nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, nonché le domande relative al rinnovo e al trasferimento della titolarità devono essere presentate alla Regione.

2. La concessione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo accertamento della conformità della medesima alle disposizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici.

3. La concessione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 37/1998, e successive modifiche e integrazioni.

4. La concessione ha una durata di diciotto anni e può essere rinnovata.

### Art. 4

(Programmazione e razionalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti)

1. La Regione si dota, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di seguito denominato «Piano», in armonia con gli indirizzi previsti dal DM 31 ottobre 2001.

2. Il Piano definisce gli indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete distributiva di carburante, nonché le procedure per il rilascio dei provvedimenti amministrativi e le disposizioni tecniche concernenti gli impianti di distribuzione di carburanti sia ad uso pubblico, ubicati su strade, autostrade e raccordi autostradali, che ad uso privato.

3. Il Piano si prefigge il miglioramento dell'efficienza della rete e la garanzia del servizio pubblico in coerenza con le esigenze territoriali e dell'utenza, nonché la riduzione dei costi della distribuzione e l'aumento della produttività del sistema, il rispetto delle disposizioni poste a tutela della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, del traffico urbano ed extraurbano e dei beni di interesse storico, architettonico e paesaggistico, e il decongestionamento dei centri urbani.

4. Il Piano è predisposto dalla Giunta Regionale nel rispetto degli indirizzi generali previsti dal successivo articolo 19, sentita, in sede consultiva, la Commissione di cui al successivo articolo 5.

5. Il Piano prevede le modalità di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla rete distributiva dei carburanti.

6. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consultiva Regionale e le categorie economiche e sociali interessate.

7. Il Piano ha validità quadriennale, salvo il suo adeguamento a nuove disposizioni nazionali o regionali in materia.

8. Per gli impianti esistenti non provvisti di gasolio da auto-trazione ed apparecchiature self service pre pay, e post pay vale la direttiva contenuta nella delibera della Giunta regionale n. 837 del 15 novembre 2004, adottata ai sensi dell'art. 31 ter, comma 6, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, presentando richiesta ai comuni, sono autorizzati a dotarsi del gasolio e delle attrezzature self service pre pay, e post pay come modifica dell'impianto e non come potenziamento, in ottemperanza alla Legge 496/1999 ed il DM 31 ottobre 2001.

9. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano permane la validità di quello precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 8 marzo 1995, n. 584, e successive integrazioni e modifiche, ovvero aggiornato ai sensi dell'art. 31 ter, della legge regionale 2 maggio 2001 nonché delle deliberazioni della Giunta Regionale 7 giugno 2000, n. 310, 314, della legge regionale n. 8 del 26 giugno 2003, art. 27 e della delibera della Giunta Regionale 837 del 15 novembre 2004 esclusivamente per quanto non in contrasto con la presente legge ed in particolare con quanto previsto al successivo articolo 19, salvo quando disposto dalla presente Legge.

### Art. 5

(Commissione consultiva regionale)

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale con compiti di analisi e di formulazione di proposte in ordine al processo di ristrutturazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:

- a) dall'Assessore competente o suo sostituto, che la presiede;
- b) dai Direttori delle strutture regionali motivatamente designati dalla Giunta regionale in ragione della competenza dei loro uffici, o loro delegati;
- c) da un rappresentante designato a livello regionale dall'Unione Province Italiane (UPI) o un suo delegato;
- d) da un rappresentante designato a livello regionale dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) o un suo delegato;
- e) da un rappresentante designato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) o un suo delegato;
- f) da un rappresentante designato dall'Automobile club d'Italia (ACI), designato per accordo delle sedi provinciali, o un suo delegato;
- g) da un rappresentante degli Uffici Tecnici di Finanza (UTF) o suo delegato;
- h) da un rappresentante designato dall'Ente nazionale idrocarburi (ENI) o un suo delegato;
- i) da un rappresentante designato dalla Federmetano o un suo delegato;
- j) da un rappresentante designato dall'Unione petrolifera (UP) o un suo delegato;
- k) da un rappresentante designato dall'Assopetroli o un suo delegato;

l) da un rappresentante designato da Distragas o un suo delegato;

m) da un rappresentante designato dal Consorzio Ecogas o suo delegato;

n) un rappresentante di ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione Calabria o un suo delegato;

o) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti stradali di carburanti maggiormente rappresentative della Regione o un loro delegato, e un rappresentante per la rete autostradale o un suo delegato;

p) dal Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria o suo delegato.

3. Funge da segretario della Commissione un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.

4. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Commissione è insediata entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge e resta in carica quattro anni.

#### **Art. 6**

*(Funzioni amministrative della regione)*

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) cura la predisposizione del Piano;

b) effettua annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete; per tale finalità i Comuni trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire, secondo quanto previsto dal Piano di cui al precedente articolo 4.

#### **Art. 7**

*(Funzioni amministrative dei comuni)*

1. Spetta ai Comuni il rilascio delle:

a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori stradali di carburante per uso commerciale;

b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;

c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di unità da diporto;

d) autorizzazioni al potenziamento degli impianti pubblici stradali ed autostradali, ad uso privato e per unità da diporto;

e) autorizzazioni al trasferimento in altra sede degli impianti pubblici stradali ed autostradali;

f) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.

2. Ai Comuni compete inoltre:

a) ricevere la comunicazione relativa al trasferimento della titolarità della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 8;

b) ricevere la comunicazione delle modifiche agli impianti che non costituiscono potenziamento di essi, elencati nel Piano;

c) ricevere la comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 11;

d) verificare la legittimità delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;

e) applicare le sanzioni amministrative nei confronti dei titolari o dei gestori relativamente agli impianti di propria competenza;

f) identificare gli impianti in condizioni di incompatibilità con il territorio;

g) trasmettere al Servizio della programmazione energetica della Regione, contemporaneamente al rilascio, copia dei provvedimenti amministrativi di nuove autorizzazioni, trasferimenti, potenziamenti e dei provvedimenti autorizzativi allo smantellamento degli impianti.

3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, della presente legge e del Piano di cui al precedente articolo 4.

#### **Art. 8**

*(Disciplina urbanistica)*

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A, ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.

#### **Art. 9**

*(Incompatibilità territoriale)*

1. Oltre a quanto previsto ai sensi del successivo articolo 10, comma 1, è considerato incompatibile l'impianto che rientri in almeno una delle seguenti fattispecie:

a) sia situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;

b) sia localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci ad Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

c) sia localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;

d) sia privo di sede propria o la larghezza della strada sia inferiore a metri 3 e il rifornimento al veicolo o all'impianto avvenga sulla sede stradale;



e) sia localizzato a distanza non regolamentare da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non sia possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione delle intersezioni e degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune.

#### **Art. 10**

*(Verifiche degli impianti esistenti da parte dei comuni)*

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui al precedente articolo 4, i Comuni verificano l'idoneità tecnica degli impianti esistenti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale e la loro compatibilità territoriale sulla base delle fattispecie individuate dal Piano.

2. Le risultanze concernenti le verifiche di cui al comma 1 sono comunicate all'interessato e trasmesse alle Province, alla Regione, al competente Ufficio tecnico di finanza, al Ministero per le attività produttive e al Ministero dell'ambiente.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il Comune abbia sottoposto gli impianti alla verifica di idoneità e compatibilità, provvede in via sostitutiva la Regione entro il termine di novanta giorni.

4. Entro i termini previsti dai commi 1 e 3 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, i Comuni dichiarano la decadenza delle autorizzazioni per gli impianti che ricadono nelle fattispecie di inidoneità tecnica ovvero di incompatibilità territoriale previste dal Piano.

5. Sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 1 gli impianti già inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui all'articolo 11, comma 1, fermi restando i poteri di intervento comunale in caso di rischio sanitario o ambientale.

6. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria sono effettuati dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

7. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, in assenza delle verifiche, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto si intende confermata salvo successivi accertamenti da parte del competente settore della Regione.

#### **Art. 11**

*(Programmi di adeguamento  
o di chiusura degli impianti incompatibili  
con il territorio)*

1. Il titolare di una o più autorizzazioni all'esercizio di impianti in contrasto con le disposizioni concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale, ovvero ricadenti nelle fattispecie di incompatibilità territoriale previste dalla presente legge e dal Piano di cui al precedente articolo 4, può presentare al Comune, alla Regione e al Ministero per le attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa qualora possibile, articolato per fasi temporali da effettuarsi entro i successivi diciotto mesi, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente.

2. Il titolare di autorizzazione di impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 10 commi 1 e 3, presenta entro sessanta giorni dal ricevimento della risultanza di tale ve-

rifica un programma di chiusura e smantellamento o di adeguamento alla vigente normativa articolato secondo la previsione di cui al comma 1.

3. Il Comune verifica l'adeguatezza del programma entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni.

5. Il Comune verifica il rispetto del programma alla scadenza di ogni fase temporale.

6. Il mancato invio del programma nel termine previsto dal comma 2, l'inadeguatezza del programma verificata ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, e la mancata esecuzione del programma di cui al comma 1 ovvero 2 secondo le modalità e le scadenze di cui al comma 1, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, attraverso la demolizione di tutte le attrezzature e/o impianti situati sopra e sotto il suolo, da eseguirsi nel termine di sessanta giorni; in caso di inottemperanza il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.

7. Le operazioni di rilocalizzazione o riposizionamento di impianti effettuate a seguito di verifiche di incompatibilità e quelle di concentrazione, intese come rinuncia all'autorizzazione di uno o più impianti installati e funzionanti e riutilizzo della stessa per il potenziamento di un impianto o la realizzazione di un nuovo su una nuova area, hanno carattere di priorità rispetto alle nuove richieste di installazione.

#### **Art. 12**

*(Deroga all'obbligo di adeguamento  
o di chiusura degli impianti  
incompatibili con il territorio)*

1. Al fine di garantire il servizio pubblico, il Comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 10, purché sia stata accertata l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilità con le disposizioni a tutela dell'ambiente se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.

#### **Art. 13**

*(Vendita di prodotti non petroliferi)*

1. Al fine di assicurare la migliore competitività e la redditività degli impianti di distribuzione di carburanti, i soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza, ovvero i soggetti titolari dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, hanno titolo ad attivare l'esercizio dell'attività di vendita di tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare, nei limiti di superficie massima di vendita degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo 114/1998, e conformemente alle prescrizioni del Piano di cui al precedente articolo 4.

2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'arti-

colo 5, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 con superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

4. È consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, in deroga ai contingenti numerici dei singoli piani di settore comunali.

5. I Comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili per le attività di cui al comma 4, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 287/1991, dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 20 marzo 2001, n. 57, e dalle disposizioni del Piano di cui al precedente articolo 4.

#### **Art. 14**

*(Impianti per unità da diporto)*

1. Sono considerati impianti per unità da diporto quelli destinati al loro esclusivo rifornimento; gli impianti destinati al rifornimento di carburante sia alle unità da diporto che ai veicoli si considerano impianti stradali.

2. La distribuzione può avvenire per uso commerciale o per uso privato.

3. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione per unità da diporto è soggetta all'autorizzazione del Comune ed è subordinata alle verifiche di conformità alle prescrizioni fiscali nonché a quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale.

4. Trova applicazione il precedente articolo 2, commi da 3 a 8 e 11, fermo restando che la perizia giurata di cui all'articolo 2, comma 4, attesta il rispetto delle prescrizioni fiscali, nonché quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale; inoltre trova applicazione il comma 14 del medesimo articolo 2.

5. Trova applicazione il precedente articolo 10, fermo restando che la verifica di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 attiene alla sicurezza sanitaria e all'incompatibilità con la tutela dell'ambiente.

6. Trova altresì applicazione l'articolo 11, commi da 1 a 6, fermo restando che il programma concerne l'impianto incompatibile con le disposizioni a tutela dell'ambiente.

#### **Art. 15**

*(Impianti ad uso privato)*

1. Per impianto di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da uno o più apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati e a qualsiasi sistema di erogazione con contaltri di carburanti per uso di trazione.

2. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o di amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, è rilasciata dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti stradali.

3. Trova applicazione l'articolo 10, fermo restando che la verifica di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 attiene alla sicurezza sanitaria e alla incompatibilità con la tutela dell'ambiente.

4. Trova altresì applicazione l'articolo 11, commi da 1 a 6, fermo restando che il programma concerne l'impianto incompatibile con le disposizioni a tutela dell'ambiente.

5. Non sono considerati impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti i contenitori provvisti di dispositivi per l'erogazione aventi le caratteristiche tecniche del prototipo individuato con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1990, n. 76.

#### **Art. 16**

*(Collaudo degli impianti)*

1. Prima di essere posti in esercizio, gli impianti oggetto di autorizzazione sono collaudati, su richiesta degli interessati al comune competente per territorio, da una commissione costituita dal rappresentante della Regione che la presiede, da un rappresentante dell'ufficio tecnico di finanza (UTF), da un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell'ente gestore della strada e da un funzionario comunale, che svolge anche funzioni di segretario.

2. Il comune, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, chiede la convocazione della commissione di collaudo in accordo con la Regione, che provvede entro i trenta giorni successivi. La commissione di collaudo ha validità se completa in tutta la sua composizione.

3. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di € 150,00 oltre alle spese di viaggio, a carico della ditta richiedente, il cui importo è stabilito dal Piano di cui al precedente articolo 4; la ditta interessata, unitamente alla richiesta di cui al comma 1, esegue il versamento complessivo dovuto al comune, il quale provvede alla liquidazione dei relativi compensi ai membri della commissione entro trenta giorni dalla data di effettuazione del collaudo.

4. Il collaudo non è obbligatorio, purché il titolare dell'autorizzazione provveda a comunicarlo alla competente direzione Regionale ed al Comune di competenza entro 30 giorni dalla esecuzione delle opere ed inviando apposita autocertificazione, anche per le seguenti modifiche:

a) aggiunta di distributori per prodotti già autorizzati;

b) aumento del numero e della capacità di stoccaggio dei serbatoi.

5. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, documentato da un'attestazione, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere al Comune, al comando provinciale dei vigili del fuoco e all'UTF.

#### **Art. 17**

*(Vigilanza e controllo)*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai comuni, nonché da personale regionale all'uopo incaricato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di carburanti; i titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, ovvero delle concessioni di cui all'articolo 3, sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.

2. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione delle prescrizioni vincolanti previste dalle leggi o dal Piano di cui al precedente articolo 4, può adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.

3. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

**Art. 18**  
(Regime sanzionatorio)

1. Sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 ad € 15.000,00 le seguenti violazioni:

- a) mantenimento in esercizio di un impianto senza autorizzazione;
- b) modificazione dell'impianto o modificazione della composizione in mancanza di autorizzazione;
- c) mancato rispetto del termine di esecuzione lavori;
- d) installazione di un impianto ad uso privato senza autorizzazione o fornitura di carburante a veicoli non di proprietà all'impresa;
- e) utilizzo di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza o il rifornimento a operatori privi di autorizzazione; per recipienti mobili con quantitativi inferiori a litri 30 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 100,00;
- f) attivazione dell'impianto prima dell'effettuazione del collaudo di cui al precedente articolo 16.

2. Sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00 le seguenti violazioni:

- a) effettuazione di modifiche all'impianto non costituenti potenziamento, omettendone la comunicazione;
- b) attivazione di modifiche all'impianto di cui al precedente articolo 16, comma 5, in mancanza dell'attestazione ivi richiesta;
- c) mancata esposizione del cartello relativo ai prezzi praticati;
- d) mancato rispetto degli orari.

3. Nei casi di particolare gravità o in caso di recidiva, il comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

4. Nel caso previsto dal precedente comma 1, lettera a), l'attività dell'impianto è sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione; ove ciò non sia possibile, l'impianto viene smantellato.

**Art. 19**  
(Indirizzi generali di piano)

1. Nella predisposizione del Piano di cui al precedente articolo 4, sono osservati i criteri e gli indirizzi di cui al presente articolo.

2. Il Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti suddivide il territorio regionale in bacini d'utenza, definiti quali ambiti territoriali omogenei che possono anche coincidere con le province; in relazione a ciascun bacino devono essere definite le caratteristiche deficitarie o eccedentarie dell'offerta in base a parametri quali l'erogato totale regionale, i veicoli circolanti, il numero di abitanti, il numero di punti vendita esistenti, le tipologie prevalenti di viabilità, i flussi di traffico, la stagionalità della domanda relativa a flussi di utenza turistica.

3. Gli impianti che costituiscono la rete sono convenzionalmente classificati come segue:

a) «stazione di servizio»: impianto costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, dotato almeno dei prodotti benzine e gasoli, con pensilina di copertura e con apparecchiature di tipo self-service prepagamento e/o post-pagamento, i locali per la gestione dei servizi e per altri servizi accessori ai veicoli e per attività integrative agli utenti, quali definite ai sensi del precedente articolo 13, nonché dotato di servizi igienici anche per questi ultimi, e comprendente le eventuali strutture per il lavaggio. Le stazioni di servizio debbano avere i requisiti minimi indicati dalla Legge 496/1999;

b) «stazione di rifornimento»: impianto costituito da più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari esclusi i locali per lavaggio e ingrassaggio sia altri servizi per l'autoveicolo;

c) «chiosco»: impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto, ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per autoveicoli, nonché da locale adibito a servizi igienici;

d) «punto vendita sia isolato sia appoggiato»: impianto costituito da uno o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

4. I nuovi impianti potranno essere autorizzati esclusivamente in quanto aventi le caratteristiche tipologiche della «stazione di servizio».

5. Per i nuovi impianti deve essere osservato il requisito delle seguenti superfici minime dell'area di pertinenza:

a) 2.000 mq. per le stazioni di servizio situate all'esterno della delimitazione dei centri abitati, ridotta a 1.500 mq. per gli impianti eroganti esclusivamente il prodotto GPL o il prodotto metano;

b) 1.400 mq. per le stazioni di servizio situate all'interno della delimitazione dei centri abitati, ridotta a 1.000 mq. per gli impianti eroganti esclusivamente il prodotto GPL o il prodotto metano.

6. Per la definizione di «centro abitato», di cui al precedente comma 5, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, punto 8, e all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

7. È abrogata la norma prevista all'art. 6 del Piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso autotras-

zione di cui alla delibera del Consiglio Regionale 584/95 ed è fatto divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per nuovi impianti in aree di centro storico e ad alta urbanizzazione.

8. Le autorizzazioni relative a nuovi impianti sono rilasciate nel rispetto delle seguenti distanze minime da altri impianti già autorizzati:

a) almeno 800 metri di effettiva percorrenza tra impianti ubicati entro la delimitazione di centro abitato, quale definita al precedente comma 6;

b) almeno 2.000 metri di effettiva percorrenza sulla stessa direttrice di marcia tra impianti ubicati rispettivamente entro e fuori la delimitazione di centro abitato, quale definita al precedente comma 6;

c) almeno 5.000 metri di effettiva percorrenza, sulla stessa direttrice di marcia, tra impianti situati al di fuori della delimitazione di centro abitato, quale definita al precedente comma 6.

9. La realizzazione di un nuovo impianto erogante anche o esclusivamente il prodotto GPL o il prodotto metano, ovvero il potenziamento di un impianto esistente mediante l'aggiunta del prodotto GPL o del prodotto metano, sono subordinati al rispetto della distanza minima, rispettivamente di 10.000 metri per il GPL e di 12.000 metri per il metano, di effettiva percorrenza sulla stessa direttrice di marcia da altro impianto in funzione o già autorizzato erogante lo stesso prodotto richiesto; non è previsto il potenziamento degli impianti GPL; il potenziamento degli impianti metano esistenti mediante l'aggiunta di altri carburanti deve avvenire nel rispetto delle distanze di cui al precedente comma 8.

10. L'«effettiva percorrenza», di cui ai precedenti commi 8 e 9, è calcolata con riferimento al percorso stradale più breve misurato tra le mezzerie degli accessi più vicini posti sulla viabilità pubblica, con esclusione delle corsie di decelerazione e accelerazione. L'«effettiva percorrenza sulla stessa direttrice di marcia», di cui ai precedenti commi 8 e 9, è calcolata, con riferimento al percorso stradale più breve misurato seguendo la corsia stradale interessata dagli impianti nel senso di marcia dei veicoli, tra le mezzerie degli accessi più vicini posti sulla stessa viabilità pubblica, con esclusione delle corsie di decelerazione e accelerazione.

11. All'esterno e all'interno della delimitazione dei centri abitati, come definiti dal precedente comma 6, il progetto relativo alla localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti e alla tipologia dei relativi accessi, specificatamente in relazione a incroci e intersezioni stradali, dossi, curve, distanze da linee ferroviarie, passaggi a livello e impianti semaforici, accessi di particolare rilevanza locale, deve essere redatto in conformità ai Capi II e III della circolare A.N.A.S. n. 79 del 29 ottobre 1973 «Impianti di distribuzione di carburanti in fregio alle strade statali» e successive modifiche e integrazioni – per quanto non in contrasto con le presenti norme o con norme successive – e alle vigenti norme in materia di sicurezza stradale e di tutela del traffico urbano ed extraurbano.

12. Trovano applicazione le prescrizioni, le definizioni e le classificazioni e le norme sugli accessi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» (NCdS), al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», al decreto ministeriale 5 novembre 2001 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», e loro successive modifiche e integrazioni.

13. Gli accessi agli impianti sulla viabilità pubblica devono essere distinti per entrata e uscita, separati da aiuola spartitraf-

fico e, assieme ad eventuali percorsi di raccordo fra area dell'impianto e viabilità pubblica, devono essere dedicati esclusivamente all'impianto stesso e in nessun caso possono essere anche funzionali all'accessibilità ad aree a destinazione d'uso diversa.

14. Per quanto non previsto dalla presente Legge e fino all'emanazione del Piano di cui all'art. 4, restano in vigore i criteri adottati dalla normativa regionale oggi in vigore, salvo le diverse norme contenute nella presente Legge e le norme relative alla apertura di nuovi impianti che sono sospese in attesa del Piano.

#### **Art. 20** (*Osservatorio Regionale*)

1. È istituito l'Osservatorio Regionale della rete distributiva dei carburanti della Regione Calabria, della rete ordinaria e della rete autostradale.

2. L'Osservatorio ha la funzione di monitorare la rete distributiva dei carburanti, la sua evoluzione in ragione del mutamento della domanda di prodotti da autotrazione, dei flussi di traffico e di ogni variazione che influisca sull'assetto della rete e comunica annualmente al competente ministero i risultati del monitoraggio, che vengono comunicati anche alla Commissione Consultiva Regionale e messi a disposizione di tutti i soggetti legittimamente interessati ai dati.

3. Il Piano regionale definirà la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio.

#### **Art. 21** (*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2004, n. 970

**Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero – L. n. 735/1960 e successive modifiche ed integrazioni, D.P.R. 618/80, art. 124, comma 2, del D.Lvo n. 112/98; DPCM 26 maggio 2000 – Approvazione «Guida alla presentazione della documentazione».**

#### LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il D.P.R. 31/7/1980 n. 618, all'art. 13, prevede che ai medici italiani assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia per prestare assistenza sanitaria generica o specialistica a lavoratori italiani all'estero, è riconosciuto il servizio prestato ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza sanitaria generica, specialistica e pediatrica, a parità di servizi analoghi svolti in Italia, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della Sanità:

— che il Decreto del Ministro della Sanità 1/9/1988 n. 430, emanato in attuazione dell'art. 13 suddetto, stabiliti infatti criteri e modalità per il riconoscimento dell'attività medica prestata all'estero come sopra, prevede che il riconoscimento stesso sia disposto con provvedimento del Ministero della Sanità, su domanda dell'interessato, previ gli accertamenti eventualmente necessari;



— che in attuazione del capo I della legge n. 59/1997, il D.Lgs. n. 112/98, e successive modifiche e integrazioni, all'art. 114, ha conferito alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

— che in particolare, l'art. 124, co. 2 ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, di cui alla L. 10/7/1960 n. 735 ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Aziende Sanitarie per l'assistenza generica e specialistica;

— che detto riconoscimento ha, quindi, lo scopo di equiparare il servizio prestato all'estero a quello prestato nel territorio nazionale da parte del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

ESAMINATO, il D.P.C.M. 26 maggio 2000, che nell'individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da conferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo 1, del D.Lgs. n. 112/98, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal giorno 1 gennaio 2001 onde consentire l'esercizio da parte delle regioni o statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite, tra le quali il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, come ribadito nella «Tabella A» lett. b) del medesimo D.P.C.M..

PRESO ATTO che, per effetto delle sopra indicate disposizioni normative, i provvedimenti di riconoscimento dell'attività sanitaria prestata all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Aziende Sanitarie per l'assistenza generica e specialistica, sono divenute di competenza dell'amministrazione regionale;

— che in proposito si ritiene di individuare il criterio della residenza nel territorio di questa Regione, quale presupposto per il rilascio dei provvedimenti in questione. Fermo restando tale criterio, qualora alla data di presentazione dell'istanza la residenza dell'interessato risultasse all'estero, sarà presa in considerazione l'ultima residenza in Italia, se coincidente con quella nella Regione Calabria;

— che il Ministero della Sanità con circolare prot. n. DPSIV/A.G.8/R.V/460 del 22/3/2001, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite, nonché l'omogeneità di comportamento nelle valutazioni delle richieste di riconoscimento, ha ritenuto necessario trasmettere alle Regioni copia del modulo di istruzioni che esso stesso forniva ai sanitari interessati, quale guida alla predisposizione della documentazione necessaria.

TENUTO CONTO che detto riconoscimento si attiva solo a seguito di presentazione di apposita istanza degli operatori sanitari, cittadini italiani e residenti nella Regione Calabria che abbiano prestato attività sanitaria in altri Paesi, presso strutture sanitarie pubbliche o private senza scopo di lucro, nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (L. n. 49/1987) o presso organismi internazionali.

RITENUTO, pertanto necessario, sino all'eventuale definizione di diversi criteri e modalità di esercizio di tale funzione da parte di questa amministrazione, recepire, quali principi e criteri generali di riferimento nella valutazione di eventuali istanze di riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, quelli individuati dal Ministero della Sanità nella documentazione di cui sopra.

REPUTATO, quindi, opportuno adottare una guida utile alla presentazione della documentazione necessaria per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dai sanitari italiani ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, indetti a livello regionale ed infraregionale, nonché come titolo valutabile nei medesimi, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Aziende Sanitarie per l'assistenza generica e specialistica (allegato A), unitamente al fac-simile di domanda (allegato B), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore alla Tutela della Salute, Dott. Giovanni Luzzo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla competente struttura, nonché dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto, resa dal dirigente responsabile;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate, di:

1. STABILIRE, che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio della funzione di riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dai sanitari italiani, trasferita alle Regioni ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, si avvale, ai sensi dell'art. 52 comma 1, della L. 388/2000, degli uffici del Ministero della Sanità, richiedendone la collaborazione nella fase istruttoria del procedimento.

2. INDIVIDUARE, quale presupposto per il rilascio del decreto dirigenziale di riconoscimento dei servizi sanitari prestati all'estero, il criterio della residenza degli interessati, nel territorio della Regione Calabria, fatto salvo il predetto criterio, qualora alla data di presentazione dell'istanza la residenza risultasse all'estero, sarà presa in considerazione l'ultima residenza in Italia, se coincidente con quella nella Regione Calabria.

3. APPROVARE la guida (allegato A), alla presentazione della documentazione necessaria per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dai sanitari italiani o ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, indetti a livello regionale ed infraregionale, nonché come titolo valutabile nei medesimi, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Aziende Sanitarie per l'assistenza generica e specialistica, unitamente al fac-simile di domanda (allegato B), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

4. NOTIFICARE il presente atto al Dipartimento della Sanità per i provvedimenti consequenziali.

*Il Segretario*  
**F.to: Perani**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravoloti**

**Allegato A**

**REGIONE CALABRIA  
ASSESSORATO TUTELA DELLA SALUTE  
ED ORGANIZZAZIONE SANITARIA  
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ**

**Guida alla presentazione della documentazione necessaria per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici nonché come titolo valutabile nei medesimi ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le aziende sanitarie locali per l'assistenza generica e specialistica.**

Coloro che vogliono ottenere il riconoscimento del periodo lavorativo prestato il campo sanitario all'estero devono presen-

tare la seguente documentazione presso questa amministrazione regionale, se residenti in essa, in regola con le leggi fiscali:

1. domanda in bollo (dall'1 agosto 2004 l'imposta di bollo (marca da bollo) è di € 11,00 (Legge 30 luglio 2004, n. 191) ogni quattro facciate, o in carta semplice se proveniente dall'estero) con la quale si richiede la dichiarazione di equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero, quale riconoscimento ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici nonché come titolo valutabile nei medesimi, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le AA.SS.LL. per l'assistenza generica e specialistica, con espressa indicazione del periodo di servizio prestato (giorno, mese ed anno di inizio e cessazione dal servizio) inviata a:

Al Direttore Generale del Dipartimento Sanità Settore attività coordinate – Servizio Gestione risorse umane, dotazioni organiche ed applicazione CCNLL – Ufficio gestione risorse umane – Via T. Campanella – 88100 Catanzaro – Tel. 0961/856506.

Nella domanda l'interessato deve inoltre dichiarare:

(ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 79 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi).

a. di avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b. di possedere il diploma di laurea con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università che l'ha rilasciato;

c. di possedere il diploma di abilitazione con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università che l'ha rilasciato;

d. di possedere il diploma di specializzazione con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università che l'ha rilasciato;

e. di essere iscritto all'Ordine professionale con indicazione della Provincia;

f. di essere in possesso di decreto ministeriale/regionale di riconoscimento di precedente servizio sanitario prestato all'estero, con l'indicazione del periodo (dal .... al ) e del luogo.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, nel caso in cui non ritenga di presentare le relative certificazioni, i seguenti stati, fatti e qualità personali (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con valore, quindi, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà):

g. se durante il periodo di lavoro all'estero risultava/non risultava in servizio alle dipendenze dello Stato italiano o di altri Enti pubblici e privati italiani. In caso affermativo indicare la denominazione dell'Ente, la natura e la durata dell'aspettativa o congedo concessi, e la qualifica funzionale rivestita e la disciplina praticata;

h. se il servizio all'estero è stato svolto in qualità di borsista;

i. se durante il servizio all'estero (e successivamente all'anno accademico 1991/1992) risulta iscritto o meno a scuole di specializzazione in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, ai sensi del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e successivo 17 agosto 1999, n. 368. In caso affermativo occorre indicare la scuola di specializzazione, la disciplina e l'Università sede della scuola;

j. se il servizio estero è stato/non è stato prestato nell'ambito di un progetto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

L'interessato deve, infine, dichiarare:

k. di non aver utilizzato e di non utilizzare il servizio prestato all'estero per il riconoscimento di una eventuale conseguente specializzazione.

N.B.: I punti i) e k) riguardano solo i medici.

2. fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità;

3. una marca da bollo per il rilascio della copia conforme del provvedimento di riconoscimento del servizio prestato all'estero;

4. certificato dell'autorità sanitaria del paese estero (Ministero o Autorità pubblica equivalente abilitata alla certificazione) con autentica se prodotto in fotocopia, dal quale risulti:

a) che l'Istituto o Ente alle cui dipendenze è stato prestato il servizio è una istituzione fornita di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici e, quindi, deve risultare espressamente scritto che si tratta o di un «Ente pubblico» o di una «Istituzione di interesse pubblico» o di una «Istituzione privata senza scopo di lucro»;

b) ai fini, poi, dell'equiparazione ai tipi di ospedali previsti dal nostro ordinamento, il certificato dovrà indicare se si tratta di struttura sanitaria universitaria. L'attestazione, è bene precisare, non può essere rilasciata dall'Ente presso il quale è stato prestato il servizio;

c) nel caso di servizio prestato alle dirette dipendenze di Ministeri, Organi Regionali, Provinciali e Municipali o di altri Organi Pubblici è sufficiente la produzione dell'attestato di servizio contenente anche gli elementi di cui al punto b);

5. certificato dell'ente o istituto estero, autenticato se prodotto in fotocopia, dal quale risultino:

I. data del certificato: tale data dovrà essere posteriore alla cessazione dal servizio prestato o quanto meno coincidere con la data della cessazione stessa. Qualora il termine del servizio sia successivo alla data del rilascio del certificato, occorrerà che nel certificato stesso sia chiaramente indicato che il sanitario risulta al momento in servizio. In quest'ultimo caso, la data del certificato sarà considerata quale termine del servizio. Deve essere anche specificato l'esatto periodo di inizio e cessazione dal servizio (indicazione del giorno, del mese e dell'anno);

II. le funzioni in concreto svolte ed il reparto presso cui l'interessato ha svolto la sua attività. Nel caso che il servizio sia

stato svolto contemporaneamente presso più reparti, deve essere indicata la disciplina prevalentemente praticata. Inoltre, dovrà essere specificato, se possibile, il livello gerarchico funzionale caratterizzante il rapporto di servizio dell'interessato al fine di poter stabilire l'equipollenza alle qualifiche esistenti nel nostro ordinamento;

III. caratteristiche del servizio (dovrà essere specificato se l'attività è stata svolta a tempo pieno e se è stata retribuita).

Il certificato di servizio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente (ad esempio, dal Rettore per l'Università, dal Presidente o dal Direttore Amministrativo per l'Ospedale, dal Sindaco per il Comune, dall'Assessore per l'Assessorato, ecc.). Pertanto non saranno ritenuti validi i certificati rilasciati, ad esempio, dai primari (direttori), capi servizio, ecc..

6. Ai certificati dei punti 4) e 5), redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33, co. 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

N.B.: Se prodotti in fotocopie autenticate sul territorio italiano da Comuni, Uffici della Pubblica Amministrazione, ASL, notai, ecc. dovranno essere assoggettati all'imposta di bollo vigente, ai sensi dell'art. 1 della vigente tariffa del bollo allegata al D.P.R. 26/10/72, n. 642, e successive modificazioni. Alle fotocopie autenticate dalle Autorità diplomatiche italiane all'estero, non si applicano le disposizioni di cui sopra in materia di bollo.

La Regione si riserva, in ogni caso, di effettuare gli accertamenti del caso attraverso il Ministero degli Affari Esteri, di richiedere documentazione integrativa e di procedere all'eventuale riconoscimento del servizio solo a completamento dell'acquisizione delle necessarie notizie.

7. I certificati dei numeri 4) e 5) devono essere vistati dalla competente autorità consolare italiana all'estero («Visto per conferma» ai sensi dell'art. 2 della legge 10/7/1960, n. 735). Il citato «Visto per conferma» non può essere sostituito dal «Visto per la legalizzazione della firma», né dal generico «Visto dal Consolato»;

8. per il riconoscimento della qualifica apicale, per quanto riguarda le categorie di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, gli interessati debbono integrare la documentazione con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso del requisito dell'anzianità di servizio di cui all'art. 5 – punto b) del D.P.R. 10/12/1997, n. 484.

9. copia semplice del decreto di riconoscimento ministeriale/regionale di servizio sanitario prestato all'estero con la dichiarazione che trattasi di «copia conforme all'originale» ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, se l'interessato ha già ottenuto un precedente riconoscimento per altri periodi;

10. copia semplice del contratto di cooperazione, con la dichiarazione che trattasi di «copia conforme all'originale» ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, se il servizio all'estero è stato prestato nell'ambito di un progetto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 26/2/1987, n. 49.

Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il proprio recapito telefonico, l'eventuale indirizzo e-mail, nonché l'indirizzo presso il quale questa amministrazione invierà eventuali comunicazioni in merito alle rispettive pratiche e la copia conforme della determinazione di riconoscimento.

Il Direttore Generale adotterà il decreto di riconoscimento entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricevimento dell'istanza.

Detto termine potrà essere interrotto nell'ipotesi di formale richiesta all'interessato di ulteriori elementi conoscitivi e/o di documentazione integrativa.

*Il Direttore Generale*  
**Dott. Federico Montesanti**

#### **Allegato B**

#### **Fac-simile domanda di riconoscimento dell'attività sanitaria prestata all'estero (art. 124, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1988).**

La domanda va presentata in bollo<sup>1</sup> (<sup>1</sup>Si informa che dall'1 agosto 2004 l'imposta di bollo (marca da bollo) è di € 11,00 (legge 30 luglio 2004, n. 191), salvo nel caso la si inoltri dall'estero.

Al Direttore Generale del Dipartimento Sanità  
Settore Attività Coordinate  
Servizio gestione risorse umane  
dotazioni organiche ed applicazione CCNLL  
Ufficio gestione risorse umane  
Via T. Campanella  
88100 CATANZARO

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a .....  
il ..... e residente a ..... prov. ....  
in via/piazza ..... n. .... tel. ....

#### **CHIEDE**

Il rilascio della dichiarazione di equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero presso .....  
dal ..... al ..... in qualità di .....  
ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici nonché dell'accesso alle convenzioni con le A.S.L. per l'assistenza generica e specialistica.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, con valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 79 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o produzioni di atti falsi:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) di essere in possesso del diploma di laurea in .....  
conseguito in data ..... presso l'università di .....

c) di essere in possesso del diploma di abilitazione conseguito in data ..... presso l'Università di .....

d) di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguito in data ..... presso l'Università di .....

e) di essere iscritto all'Ordine dei .....  
della Provincia di ..... dal .....

f) di essere in possesso di decreto ministeriale/regionale di riconoscimento di precedente servizio prestato all'estero dal ..... al ..... svolto presso .....

Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con valore, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che:

g) durante il periodo di lavoro all'estero risultava/non risultava in servizio alle dipendenze dello Stato italiano o di altri Enti pubblici e privati italiani (in caso affermativo indicare la denominazione dell'Ente, la natura e la durata dell'aspettativa o congedo concessi, nonché la qualifica funzionale rivestita e la disciplina praticata);

h) il servizio all'estero è stato svolto/non è stato svolto in qualità di borsista;

i) durante il servizio all'estero (successivamente all'anno accademico 1991/1992) risulta iscritto/non risulta iscritto a scuole di specializzazione in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, ai sensi del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e successivo 17 agosto 1999, n. 368 (in caso affermativo indicare: scuola di specializzazione in ..... dell'Università di .....);

j) il servizio estero è stato/non è stato prestato nell'ambito di un progetto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

k) il servizio prestato all'estero non è stato e non sarà utilizzato per il riconoscimento di una eventuale conseguente specializzazione;

l) l'allegata copia del decreto ministeriale/regionale di cui al precedente punto f) è conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, se l'interessato ha già ottenuto un precedente riconoscimento per altri periodi;

m) l'allegata copia del contratto di cooperazione di cui al precedente punto j) è conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

N.B. i punti i) e k) riguardano solo i medici.

Allega alla presente:

1. marca da bollo per il rilascio della copia conforme del provvedimento di riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero;

2. fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità;

3. copia dichiarata conforme all'originale del decreto ministeriale/regionale di riconoscimento di precedente servizio prestato all'estero;

4. copia dichiarata conforme all'originale del contratto di cooperazione di cui alla legge n. 49/87;

5. i seguenti certificati ed attestazioni (vanno obbligatoriamente allegati i certificati di cui ai punti 4) e 5) della guida alla presentazione della documentazione necessaria per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero):

.....

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente istanza venga inviata al seguente indirizzo:

Nome e Cognome .....  
Via ..... n. .... Cap. ....  
Comune Prov. .... Tel. ....

Data .....

Firma .....

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14 dicembre 2004, n. 971

### **Chiusura del Centro Regionale Formazione Professionale di Soverato (CZ) quale Sezione staccata del CRFP di Catanzaro.**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

CHE, con propria deliberazione n. 997, del 28 novembre 2000, ha approvato l'istituzione, sul territorio del Comune di Soverato, quale sede staccata del CRFP di Catanzaro, di un Centro Regionale di Formazione Professionale per lo svolgimento di attività formative rivolti al bacino di utenza di quel comprensorio.

CHE, successivamente si è dato corso al bando di gara per l'assunzione in fitto dei locali da destinare a sede del CRFP, per consentire il funzionamento dello stesso.

CHE, con Decreto dirigenziale del 18/4/2001, n. 3495, la Ditta Verbaro Giuseppe, con sede in Catanzaro, Via Panella 12, veniva dichiarata aggiudicataria della Gara.

CHE, conseguentemente in data 23 aprile 2001, veniva stipulato tra la Regione Calabria e la Ditta stessa, che metteva a disposizione un fabbricato, sito in Soverato, alla Via Regina Margherita, apposto Contratto n. 507/2001 di repertorio, registrato il 23 aprile 2001 al n. 2174 del 9 maggio 2001 dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro.

CONSIDERATO che il Dirigente pro-tempore del Servizio di Coordinamento Provinciale Formazione Professionale di Catanzaro, con nota del 24/6/2004, n. 1186, ha proposto la chiusura del citato Centro per mancato utilizzo dello stesso, non essendo state programmate attività formative da attuarsi presso il Centro medesimo.

CONSIDERATO, altresì, che il Complemento di Programmazione del POR Calabria ha espressamente previsto, che con decorrenza 1 luglio 2003, non è più possibile assegnare ai C.R.F.P., in forma diretta, alcuna attività formativa.

CONSIDERATO, infine, che il Dirigente del Settore Formazione Professionale ed Orientamento, ritenendo condivisibile la richiesta del Dirigente del Servizio, ha parimenti proposto, con nota del 2 luglio 2004, n. 19118, la chiusura del Centro in parola, la messa a disposizione al Settore Economato dei locali, nonché, la destinazione delle due unità attualmente in servizio presso la sede staccata di Soverato presso gli Uffici del Coordinamento Provinciale della Formazione Professionale di Catanzaro.

SU conforme proposta dell'Assessore alla Formazione Professionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché sulla base dell'espressa dichiarazione di legittimità e regolarità dell'atto resa dal Dirigente del Settore competente, a voti unanimi;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, qui ritenuti integralmente riportati:

Di disporre la soppressione, con conseguente chiusura, del Centro Regionale di Formazione Professionale, sito in Soverato, alla Via Regina Margherita, quale Sezione staccata del CRFP di Catanzaro.

Di mettere a disposizione del Settore Economato il fabbricato di che trattasi.



Di assegnare il personale (due unità), attualmente in servizio negli Uffici di Soverato, presso il Coordinamento Formazione Professionale di Catanzaro ubicato in via degli Angioini.

Di demandare ai Dirigenti dei Settori Formazione Professionale Orientamento ed Economato l'esecuzione del presente provvedimento, nonché tutti gli adempimenti consequenziali.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Burc.

*Il Segretario*

**F.to: Perani**

*Il Presidente*

**F.to: Chiaravalloti**

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14 dicembre 2004, n. 973

**Interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico. Programmazione intervento Bacino interregionale Fiume Lao.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Finanziaria per l'anno 2001 n. 388/2000 ed in particolare l'Art. 142 (Fondo per il Finanziamento dei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico).

VISTO il Decreto n. 0594 del 5 dicembre 2003 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio autorizza il pagamento della somma destinata al Bacino Interregionale del Fiume Lao per € 144.072,16.

VISTO il Decreto N. 00046 del 30 gennaio 2004 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio autorizza il pagamento della somma destinata al Bacino Interregionale del Fiume Lao per € 132.064,26.

VISTA la Delibera n. 115 del 28 dicembre 2001 con il quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

CONSIDERATE le condizioni precarie di natura idraulica che interessano il Fiume Lao, in agro del Comune di Scalea, che si sono ulteriormente aggravate a seguito dei recenti eventi atmosferici.

CHE per il tratto terminale dell'alveo del Fiume Lao, a valle del Ponte della ex SS 18, è stato autorizzato ed eseguito, a cura del Comune di Scalea, un intervento urgente di € 80.000,00 riguardante lavori di pulizia idraulica e risagomatura dell'alveo.

VISTA la nota protocollo n. 2626 del 17 maggio 2004 con la quale il Servizio Difesa Idraulica Area Calabria Settentrionale con sede di Cosenza, esprime parere favorevole in merito al rafforzamento dell'argine destro del fiume Lao dal ponte della ferrovia al ponte della SS 18.

VISTA la richiesta dell'Amministrazione Comunale di Scalea formulata con nota n. 7961 di protocollo del 10/6/2004, in ordine alla necessità di finanziare il predetto intervento di rinforzo arginale.

RITENUTO opportuno assumere iniziative programmatiche che nella logica di quanto previsto dall'art. 142 della Legge 388/2000, consentano di fronteggiare le situazioni emergenziali nelle aree a rischio, già individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

CHE, pertanto, sulla base dei fondi di cui ai Decreti di assegnazione nelle premesse citati, il Bacino del Fiume Lao è destinatario di € 275.136,42 (€ 144.072,16+€ 131.064,26).

CHE tali fondi, già trasferiti alla Regione Calabria, sono stati allocati sul Capitolo del Bilancio Regionale n. 2141230.

CONSIDERATO che l'intervento di potenziamento degli argini dell'asta fluviale del Fiume Lao rientra nel Bacino Interregionale del Fiume Lao.

SU proposta dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici ed Acque, Ing. Giovanni Grimaldi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto formulata dal Dirigente Generale;

#### DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante del deliberato:

#### Art. 1

Di destinare i fondi di cui ai Decreti n. 0594 del 5 dicembre 2003 e n. 00046 del 30 gennaio 2004 emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a fronte dell'Art. 142 della Legge n. 388/2000 finalizzati alla realizzazione di interventi ricadenti nel Bacino Interregionale del Fiume Lao, al finanziamento dei lavori di rafforzamento dell'argine DX del tratto del Fiume Lao compreso tra il Ponte della Ferrovia e il Ponte della SS 18, in agro del Comune di Scalea.

#### Art. 2

Di individuare quale soggetto attuatore dell'intervento il Comune di Scalea.

*Il Segretario*

**F.to: Perani**

*Il Presidente*

**F.to: Chiaravalloti**

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14 dicembre 2004, n. 985

**L.R. 16/85 – Piano annuale 2005 – Proposta al Consiglio regionale per i provvedimenti di competenza.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 16/85 «Norme in materia di Promozione Culturale».

VISTO l'art. 2 della predetta legge, in forza del quale la Regione potenzia le attività e i servizi culturali assicurando sostegno finanziario ad Enti, Associazioni, e altri soggetti per la realizzazione di attività di Promozione Culturale.

PRESO ATTO della proposta delle attività relative al piano annuale 2005 predisposta dall'Assessorato ai BB.CC., Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### PRESO ATTO

— che, a norma dell'art. 3 della succitata legge regionale, si deve predisporre uno schema di piano annuale da proporre al Consiglio Regionale, previo parere della Consulta;

— che la Consulta Regionale, come da verbale agli atti d'Ufficio, in data 30/11/2004, ha valutato, esprimendo il parere di competenza, la proposta di piano afferente l'utilizzazione delle somme che saranno iscritte a bilancio per l'anno 2005.

PRESO ATTO degli elenchi delle domande pervenute ai sensi della L.R. 16/85 per attività culturale anno 2005, distinti per Enti e Associazioni, oltreché per provincia e per tipologia d'intervento, agli atti d' Ufficio.

RILEVATO che, previo parere della Consulta, le somme che saranno iscritte a bilancio per l'anno 2005, a seguito di istruttoria effettuata sulla base delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 210 del 4 marzo 2003, saranno così ripartite:

1) contributi per gli interventi cosiddetti ordinari così distinti:

a) in favore di Enti Locali

b) in favore di Associazioni di cui:

— per attività teatrali anche con riferimento all'art. 8 della L.R. 3/04;

— per attività musicale – bandistica e corale;

— per arti visive e mostre;

— per agenzia di formazione, attività seminariale e convegnistica;

2) contributi per gli interventi diretti della Regione di cui il 40% della somma, sentite le Amministrazioni Provinciali e i Comuni capoluogo che hanno prodotto istanza nei termini previsti dalla legge. Per quanto attiene il restante 60% della somma, le iniziative che la Regione andrà a promuovere direttamente o con gli Enti e le Associazioni interessate dovranno rispondere ai requisiti di cui alla L.R. 16/85 e della D.G.R. n. 210/03, anche prescindendo dal termine temporale e dovranno riguardare il campo del teatro della musica, mostre, seminari convegni, eventi promoculturali anche di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;

3) somma per le spese di funzionamento e/o rappresentanza della Consulta e per attività di editing e/o pubblicazioni del Settore.

VISTA la D.G.R. n. 210 del 4/3/03 ad oggetto «L.R. 16/85. Criteri e modalità per la concessione di contributi agli Enti Locali. Università, Associazioni, Fondazioni e Istituti Culturali per attività di Promozione Culturale».

VISTA la relazione dell'Ufficio al piano annuale 2004 di cui all'art. 3 della L.R. 16/85, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VISTA la L.R. n. 8/02.

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore alla P.I. e ai BB.CC. On. Saverio Zavettieri, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici responsabili del procedimento, nonché dall'espressa dichiarazione di legittimità dell'atto resa dal Dirigente proposto al competente Settore.

A voti unanimi;

**DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole

1. di approvare la proposta delle attività relative al piano annuale 2005, ex L.R. 16/85, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che le somme che, per l'anno 2005, saranno iscritte a bilancio sul capitolo 3132101 «Spese e contributi per iniziative in materia di promozione culturale» (L.R. 19/4/85, n. 16) saranno destinate per come in premessa indicato;

3 di provvedere, con successivo atto, alla determinazione e assegnazione dei contributi per la realizzazione, nell'anno 2005, di iniziative coerenti con le finalità della L.R. 16/85;

4. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Regionale per l'emanazione del prescritto parere, ai sensi della L.R. 16/85, art. 3, penultimo comma;

5. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul B.U.R. della Regione Calabria.

*Il Segretario*

**F.to: Perani**

*Il Presidente*

**F.to: Chiaravalloti**

#### **Allegato A alla deliberazione n. 985 del 14 dicembre 2004**

#### **L.R. 16/85 – RELAZIONE AL PIANO ANNUALE 2005**

L'attività di promozione culturale del Settore 36 dell'Assessorato ai Beni Culturali si sostanzia, allo stato, in una serie variegata di iniziative riferite alla legge regionale 16/85, al sostegno offerto annualmente a Fondazioni e Istituti Culturali sulla base di stanziamenti definiti con appositi capitoli di bilancio ma anche e soprattutto all'interno delle linee fondamentali dei fondi strutturali, in particolare con le iniziative collegate all'Asse 2, risorse culturali, attraverso l'elaborazione del PIS Beni culturali i cui aspetti peculiari sono gli eventi e la promozione culturale.

Un'attività di promozione culturale che assume delle connotazioni diverse rispetto al passato e promuove un diverso concetto di cultura: non più cultura limitata a piccoli e circoscritti ambiti territoriali, facilmente configurabile con una qualsivoglia forma di aggregazione sociale, che pure trova una sua necessità d'essere in una regione come la nostra, ma cultura nel senso pieno ed etimologico del termine, quindi, il complesso della vita intellettuale di un popolo e delle sue conoscenze attraverso i suoi processi storici.

Nasce, così, anche un nuovo concetto di promozione culturale intesa come un insieme di azioni volte a favorire, a fare progredire e ampliare la cultura stimolandola e dandole sempre nuovi impulsi: una cultura che non deve restare patrimonio di pochi ma deve, piuttosto essere diffusa e resa fruibile.

Particolare rilevanza assumono, in tal senso, le iniziative realizzate nel corso di quest'anno nell'ambito del programma di valorizzazione dei Bronzi di Riace per il quale sono state stanziare ulteriori somme rispetto a quelle già stanziare nel 2003.

Nel corso dell'anno è stato concluso il programma denominato Magna Grecia Teatro, la prima rassegna del teatro antico, attraverso il quale, nei siti archeologici di Reggio Calabria, Locri, Roccelletta di Borgia e Sibari, in collaborazione con l'Ente Teatrale Italiano e l'Istituto del dramma antico di Siracusa, sono state rappresentate opere del teatro greco e romano classico anche, in alcuni casi, attraverso una rivisitazione delle opere da parte di autori moderni.

Nell'ambito del programma di valorizzazione dei bronzi sono stati inseriti altri e diversificati progetti, uno dei quali vedrà coinvolto il mondo della scuola. In tal senso, sono stati avviati dei rapporti, ancora da definire, con la Direzione Scolastica Regio-

nale del MIUR per quanto attiene un concorso per studenti, le cui modalità verranno al più presto indicate.

Ma anche la promozione di altri interventi mirati e relativi a varie aree: multimediale con la realizzazione di un portale internet dell'archeologia, realizzazione di un cd rom e un film sui bronzi di Riace, la loro scoperta, il recupero, il restauro; area spettacolare attraverso la riproposizione della manifestazione Magna Greca Teatro; area d'arte attraverso l'individuazione di un grande evento e area formativa, attraverso l'istituzione di un premio annuale da attribuire agli studenti e la realizzazione di un convegno sulla bronzistica classica e le ipotesi scientifiche sui bronzi.

E visto che particolare importanza riveste anche la diffusione di ogni forma di conoscenza, per rendere più fruibile questo percorso culturale, sono previste anche la realizzazione di un ufficio stampa e un ufficio formativo turistico culturale.

Un concreto impulso all'attività di promozione culturale sarà dato, a breve, anche attraverso l'attuazione della legge regionale sui teatri, la legge n. 3/04 per la quale è stato previsto uno stanziamento di € 1.400.000,00 e per la cui attuazione un gruppo di lavoro è, in questi giorni, impegnato nella predisposizione del regolamento.

Questa legge volta ad una qualificazione dell'attività teatrale richiama l'attenzione sull'interesse che il legislatore calabrese dimostra, da sempre, nei confronti di un settore che viene riconosciuto di grande rilevanza e «quale elemento fondamentale della cultura regionale, mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico». Già la L.R. 16/85, infatti, pur con l'esiguità delle sue risorse, ha previsto nel corso degli anni forme di sostegno all'attività teatrale e, in seguito, con le linee guida ha dato ampio spazio all'attività teatrale sia essa in grado di far rivivere i classici del passato, sia essa incentrata su manifestazioni che, attraverso l'uso del dialetto, esaltano uno spaccato della cultura calabrese.

Da evidenziare, ancora che l'art. 8, comma 3 della legge sui teatri dice che «la Regione concorre finanziariamente con gli Enti Locali, nell'ambito del programma triennale, all'espletamento dei compiti di questi ultimi in materia di teatro, riservando una quota fino al 10% sullo stanziamento di cui alla L.R. n. 16/85 a favore delle compagnie amatoriali che mirano a salvaguardare la cultura dialettale calabrese».

L'attività di promozione culturale dell'Assessorato ai Beni Culturali afferisce anche la tutela delle minoranze linguistiche storiche di Calabria, e attraverso la L.R. 15/03, attua una serie di interventi volti non solo alla tutela ma anche alla valorizzazione delle comunità alloglotte di Calabria nel cui patrimonio storico, artistico individua un bene culturale.

Tale legge affianca la legge 482/99, attraverso la quale, sin dall'anno 2001 vengono sostenuti interventi, quali tra gli altri la realizzazione di sportelli linguistici, toponomastica, corsi di alfabetizzazione per personale dipendente; promossi dagli Enti Locali.

Particolare rilevanza assume, poi, l'istituzione dell'Agenzia Regionale della Cultura, ARECU, un organismo che, pur essendo un ente dipendente dalla Regione, è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. A questo spetta il compito di promuovere ed elaborare le attività formative e culturali attraverso la gestione del patrimonio bibliotecario, la promozione di attività a questo correlate, la valorizzazione e conservazione del patrimonio documentario e culturale calabrese, il coordinamento dei servizi bibliotecari e ar-

chivistici con le altre istituzioni culturali operanti sul territorio.

Un sensibile tentativo questo che si inquadra nell'intento dell'Assessorato di integrare tra loro, i vari interventi di promozione culturale in modo tale da garantire, attraverso il coordinamento tra i vari interventi previsti dalle singole leggi di settore, una politica mirata di promozione culturale. In questo senso, l'Assessorato conterà anche sull'aiuto della Consulta alla quale spetterà il compito di attuare delle forme di coordinamento al fine di evitare che i vari interventi restino isolati e quindi poco incisivi.

Attraverso la L.R. 16/85, la Regione Calabria sostiene come è noto, l'attività di promozione culturale attraverso le iniziative di Enti Locali, Associazioni, Fondazioni, Università e Istituti Culturali.

Si è più volte detto che questa legge che appare ormai inadeguata non risulta più rispondente alle necessità di programmazione e valorizzazione delle emergenze culturali di una regione che, nel corso degli anni, ha sviluppato una sensibilità nuova e ha avvertito la necessità di dare visibilità alle sue potenzialità spesso sommerse e di offrire nuove opportunità a quanti sono in grado di operare nel settore della cultura. Vale la pena evidenziare, ancora una volta, che emerge forte la discrasia tra i riferimenti economici, desumibili dalle richieste che annualmente vengono prodotte e le disponibilità delle somme iscritte a bilancio.

In attesa che venga predisposto il TU dei beni culturali, alla cui stesura sta già lavorando un gruppo di esperti, attraverso cui programmare nuove linee di intervento, il settore nell'anno 2003, ha fatto ricorso all'elaborazione delle linee guida che, quale forma di autoregolamentazione hanno fissato criteri cui uniformarsi nell'assegnazione dei contributi. Si è cercato di indicare delle priorità, di individuare gli ambiti di intervento decidendo di destinare le somme in bilancio soprattutto a quelle attività che prevedono una circuitazione a livello regionale o nazionale, che non siano legate ad ambiti territoriali circoscritti, o che, nel caso delle musicali o delle teatrali abbiano anche una ricaduta occupazionale. Un primo passo, quello fatto con le linee guida, verso una riqualificazione degli interventi in attesa di una rivisitazione della legge che appare ormai come un atto dovuto.

L'interesse è quindi, in fase di elaborazione del piano 2005, puntato verso le attività che tendono al tempo stesso alla produzione, alla conoscenza e alla diffusione della cultura, che nascono preferibilmente da intese tra più soggetti attuatori, abbiano la capacità di favorire la conoscenza della cultura calabrese, che abbiano una ricaduta a livello occupazionale e che favoriscano, possibilmente, la formazione di giovani talenti calabresi.

Un tentativo di sensibilizzare ed educare anche gli operatori culturali a qualificare le proprie iniziative, a non produrre progetti difficilmente realizzabili o privi, assolutamente o quasi, di contenuti culturali.

Un tentativo, in ogni caso, di promuovere la conoscenza e la diffusione dei valori culturali della regione e di favorire il processo di sensibilizzazione della collettività calabrese verso la cultura.

Sulla base di queste determinazioni, gli uffici centrali e periferici del settore sono stati, di recente, impegnati nella predisposizione del piano annuale 2005 che, sulla base delle istanze pervenute entro il mese di luglio 2004, sosterrà attività da realizzare con i fondi del bilancio 2005, nel medesimo anno.

Sono state catalogate tutte le istanze pervenute, è stato applicato il riscontro del timbro postale, sono state escluse le istanze

pervenute fuori termine ed è stata infine verificata la sussistenza dei requisiti formali che rendono possibile l'ammissibilità a contributo.

Gli Uffici hanno poi provveduto ad effettuare un primo esame istruttorio delle pratiche pervenute nei termini, a verificare la rispondenza delle stesse alle finalità della legge regionale.

I progetti, così come stabilito dalle linee guida, saranno, in una seconda fase, sottoposti all'esame di una commissione, istituita con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 10, allo scopo di stabilire l'ammissibilità degli stessi a contributo. Per ogni soggetto richiedente verrà compilata una scheda istruttoria opportunamente predisposta e completa di tutti i dati.

Dai primi esiti istruttori è emerso che le istanze di contributo prodotte nei termini di legge sono complessivamente 846 e specificatamente:

Provincia di Catanzaro – Enti Locali n. 44 – Associazioni n. 129

Provincia di Cosenza – Enti Locali n. 94 – Associazioni n. 233  
Reggio Calabria – Enti Locali n. 44 – Associazioni n. 178

Crotone – Enti Locali n. 8 – Associazioni n. 17

Vibo Valentia – Enti Locali n. 33 – Associazioni n. 66

Come evidenziato già negli anni passati, la province di Cosenza e Reggio Calabria appaiono le più vivaci e aperte agli stimoli culturali, la Provincia di Crotone la meno attiva soprattutto se si considera il numero di istanze pervenute.

Atteso che il quadro generale ha evidenziato che la qualità dei progetti rispetto al passato può dirsi migliorata, come pure è migliorato il modo in cui gli stessi sono stati formulati, è emerso che molte sono le richieste relative a concerti, musica in genere, attività teatrale tesa anche al recupero e alla valorizzazione dei dialetti. Riscontrabili e in buon numero programmi e iniziative ambiziosi, programmati in collaborazione con gli enti locali o le università della Calabria, tesi a recuperare i valori culturali, spesso dimenticati, della Regione.

Non mancano comunque, ancora una volta, le proposte prive di fermenti e aspetti innovativi, che non fuoriescono dai confini territoriali, che, in alcuni casi sono autoreferenziali, in altri non appaiono rispondenti alle finalità della legge.

Intendimento dell'Assessorato è, quindi, concretizzare il piano di interventi 2005 puntando sul sostegno di iniziative di cui siano valutabili, in termini positivi, la compiutezza, la fattibilità, l'eventuale ricaduta a livello occupazionale, la capacità dei soggetti di realizzare le attività per le quali è stato richiesto il contributo.

Ancora una volta è da evidenziare che se le attività proposte da associazioni e fondazioni sono apparse più qualificate rispetto agli anni passati, quelle proposte dai piccoli comuni risultano spesso, ancora una volta, poco incisive e aderenti ad una fattiva politica di promozione culturale.

Come già stabilito nel corso della formulazione dei precedenti piani annuali, si propone di valutare, comunque positivamente, quasi tutte le istanze prodotte dai Comuni, nella convinzione che in una piccola realtà quale quella dei comuni calabresi, una pur modesta attività culturale possa creare nuovi stimoli.

Secondo la prassi consolidata, così come proposto dall'Assessorato e sottoposto all'approvazione della Consulta prima e della

Giunta poi, si propone di caratterizzare il riparto delle somme che verranno iscritte in bilancio per il 2005 su due grandi linee di intervento: il primo afferente i contributi cosiddetti ordinari, il secondo rivolto a sostenere iniziative promosse direttamente dalla regione o programmi che enti intermedi elaboreranno d'intesa con questa, interventi che potranno sostenere mostre, manifestazioni teatrali e musicali, convegni e seminari che inseriscano la Calabria nei circuiti nazionali del settore.

Destinatari degli interventi diretti saranno anche comuni capoluogo e province che hanno prodotto istanza nei termini di legge. Le Associazioni destinatarie di questo genere di interventi dovranno essere iscritte al Registro regionale.

Per quanto riguarda i contributi ordinari la distribuzione degli stessi sarà legata, per singole province, in riferimento a parametri oggettivi quali quello della popolazione unitamente al numero delle istanze ritenute ammissibili.

Eventuali somme eccedenti dai riparti di alcune province, nelle quali è minore il numero di istanze pervenute e ritenute ammissibili, senza alterare la ratio del riparto, potranno essere destinate a soggetti richiedenti inclusi in ambiti territoriali delle province con il maggior numero di richieste ammissibili. Tale aspetto, si ritiene possa contemperare la rigidità dei dati oggettivi.

L'entità dei contributi sarà rapportata, oltre che alla valutazione di merito delle iniziative proposte, anche ai seguenti parametri:

— Per i comuni in relazione alla popolazione;

— Per le associazioni in relazione alla valenza locale, provinciale o regionale delle iniziative e quindi all'iscrizione al registro.

Tuttavia, si ritiene che, laddove emerga per alcuni soggetti, in tutto o in parte un trend negativo o non del tutto soddisfacente dei contributi assegnati con i precedenti piani annuali, tale aspetto possa contemperare, anche se in minima parte, la rigidità dei dati oggettivi.

L'utilizzo, nell'attuazione del piano di interventi 2005, delle linee guida farà sì che non vengano sostenute con il contributo regionale tutte le iniziative che, a seguito di istruttoria, possono essere ritenute ammissibili solo perché in possesso dei requisiti formali previsti dalla legge. Si entrerà invece, nel merito delle iniziative e si valuteranno le capacità che enti e associazioni hanno di realizzare le attività proposte, l'esperienza raggiunta e consolidata negli anni, da parte degli operatori culturali, la completezza dei progetti stessi.

I contributi saranno determinati e assegnati, non appena sarà varato il bilancio regionale per l'esercizio 2005 e sarà resa nota la posta in bilancio per l'attività di promozione culturale, sulla base dei contenuti e della qualità delle iniziative, degli ambiti di influenza di queste, delle intese tra i vari soggetti attuatori, della loro ricaduta anche in termini occupazionali.

Per le associazioni si terrà conto dell'iscrizione o meno al registro regionale, precisando che le associazioni non iscritte potranno realizzare la loro attività limitatamente all'ambito territoriale del comune di appartenenza. Occorre, comunque, precisare che l'iscrizione al registro non implica necessariamente l'accordo di un sostegno economico.

Particolare attenzione verrà data a quei progetti che ripropongono attività consolidate negli anni, che nascono dalla cooperazione di più soggetti attuatori, che nel caso dei comuni evidenziano una forma di cofinanziamento da parte degli stessi.



Sempre nel rispetto delle linee guida saranno privilegiate in termini di determinazione dei contributi, le richieste che promuovono l'educazione alla musica e quelle che favoriscono le iniziative nel campo del teatro, anche con riferimento all'art. 8 della L.R. 3/04, del cinema e delle arti visive.

Il sostegno regionale sarà accordato per ogni soggetto richiedente per non più di due eventi culturali. All'atto di comunicazione del contributo assegnato, verrà contestualmente indicata la finalizzazione dello stesso.

Non verranno presi in considerazione le proposte avanzate da soggetti che, relativamente a più di un esercizio finanziario, non sono stati in grado di rendicontare le attività per le quali erano stati accordati sostegni regionali.

In attesa di determinare l'entità dei contributi si propone di distinguere gli stessi in:

- 1) Interventi in favore di Enti Locali
- 2) Interventi in favore di Associazioni, Fondazioni e Istituti culturali, Università e più specificatamente:
  - per attività musicale
  - per attività teatrale anche con riferimento all'art. 8 della L.R. 3/04 – per produzioni relative ad arti visive e mostre;
  - per agenzia di formazione, attività seminariale e convegnistica.

Ulteriori somme saranno destinate a coprire le spese di funzionamento e/o rappresentanza della consulta e per attività di editing e/o pubblicazioni del settore.

Con successivo atto verranno forniti i risultati completi dell'esito istruttorio e verranno specificatamente individuati i beneficiari e assegnati i contributi.

Sempre con successivi atti verranno assegnate le somme destinate agli interventi diretti.

#### Allegato B

#### Allegato alla deliberazione n. 985 del 14 dicembre 2004

#### RELAZIONE AL PIANO ANNUALE 2004

Con delibera di Giunta Regionale n. 1127/03, resa esecutiva per silenzio assenso, è stata approvata la proposta di piano annuale 2004 degli interventi previsti dalla L.R. 16/85.

Con successiva delibera n. 445/04 è stata impegnata la somma di € 1.990.000,00 che è stata così ripartita:

- quanto a € 1.500.000,00 per gli interventi cosiddetti ordinari
- quanto a € 480.000,00 per gli interventi diretti dalla Regione
- quanto a € 10.000,00 per attività di editing e/o pubblicazione del Settore

La restante somma di € 10.000,00 era stata precedentemente impegnata e finalizzata alla copertura delle spese di funzionamento della Consulta.

Sono stati individuati i beneficiari dei contributi ordinari e si è autorizzato il Dipartimento a provvedere, con successivi atti, all'assegnazione delle somme finalizzate agli interventi diretti. Relativamente a queste ultime, il 40% della somma è stata assegnata alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni capoluogo che avevano prodotto istanza nei termini di legge per la realizzazione, previa intesa, dell'attività programmata. Il restante è stato, in parte già assegnato a sostegno delle attività che la Regione promuove direttamente o d'intesa con altri soggetti. Altri provvedimenti sono in corso di adozione.

Gran parte delle somme sono state già liquidate a quanti hanno già rendicontato le spese sostenute per attività realizzata nell'anno in corso.

Con L.R. 19/04, legge finanziaria, per le finalità di cui alla legge 16/85, è stata disposta l'assegnazione dell'ulteriore somma di € 500.000,00.

Stabilito che tali somme devono essere assegnate nel rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 1127/03, si è stabilito di destinare parte delle stesse, relativamente ai contributi ordinari, a quanti hanno prodotto richiesta di integrazione ai contributi già assegnati con la già citata delibera n. 445/04.

Sempre nel rispetto delle determinazioni assunte in precedenza, ulteriori somme vengono destinate agli interventi diretti, nonché alle spese di funzionamento della Consulta e ad attività di editing e/o pubblicazioni del settore.

I provvedimenti di assegnazione sono in corso di adozione.

---

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2004, n. 993

**Conferimento al dott. Giuseppe Fragomeni dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale».**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 855 del 28/10/2003 con la quale il dr. Roberto Fusco è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale».

CONSIDERATO che lo stesso in data 30/10/2004 è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina del nuovo Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale».

RITENUTO di individuare nel Dott. Giuseppe Fragomeni, nato a Bianco (RC) il 20/3/1943, residente in via Aldo Moro, traversa C, n. 4 – 89100 Reggio Calabria – il Dirigente a cui conferire l'incarico di Dirigenza del Dipartimento «Organizzazione e Personale», dando mandato al Presidente della Giunta Regionale di conferire il relativo incarico.

VISTA la Legge regionale n. 31 del 7 agosto 2002.

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale sentito l'Assessore al Personale On. Avv. Alberto Sarra, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente preposto.

A voti unanimi;

### DELIBERA

Di indicare il Dott. Giuseppe Fragomeni nato a Bianco (RC) il 20/3/1943, residente in via Aldo Moro, traversa C, n. 4 – 89100 Reggio Calabria – quale Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale», dando mandato al Presidente della Giunta Regionale di conferire, con proprio decreto il relativo incarico.

Di far decorrere l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» dalla data della firma del relativo decreto di incarico da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Di stabilire la durata del contratto in dodici mesi a decorrere dalla data di registrazione del decreto di nomina.

Di demandare al Dipartimento «Organizzazione e Personale» l'esecuzione del presente atto.

*Il Segretario*  
**F.to: Perani**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2004, n. 1002

#### **Disposizioni per il corretto utilizzo del logo e dello stemma della Regione Calabria.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la legge n. 150/2000 ha profondamente trasformato il rapporto tra amministrazione e cittadini, ponendo la comunicazione istituzionale al centro delle attività delle pubbliche amministrazioni;

— che tra le attività contenute nella citata legge assume notevole importanza la promozione dell'immagine delle amministrazioni;

— che con delibera della Giunta Regionale n. 300 del 3 maggio 2004 è stato emanato l'atto di indirizzo per l'applicazione della suddetta legge n. 150/2000, individuando i principi ispiratori ai quali devono attenersi le strutture regionali e gli enti sub regionali, nonché gli obiettivi e le misure organizzative;

— che nella suddetta delibera è stato dato risalto alla necessità di promuovere, attraverso un'azione coordinata, l'immagine della Regione, dando visibilità alle iniziative svolte ed ai servizi erogati, favorendo il dialogo con i cittadini attraverso apposite strutture;

— che, secondo quanto previsto dallo Statuto, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti con legge regionale;

— che con legge 15 giugno 1992, n. 6 la Regione Calabria ha adottato il proprio stemma e gonfalone ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, dell'allora vigente Statuto;

— che lo stemma della Regione, così come definito dal legislatore regionale, è racchiuso in una cornice ovale, inquadrata in croce di S. Andrea, con le seguenti figure disposte con riferimento a chi le guarda: nel quarto in alto il pino laricio poggiate su una linea dritta, che rappresenta le possenti foreste silane che fornivano legna per le costruzioni delle navi sin dai tempi dell'antica Roma; nel quarto in basso una colonna con capitello dorico, a ricordo degli antichi splendori della Magna Grascia, poggiate su una linea ondulata; nel quarto di sinistra la croce bizantina, a ricordo della dominazione bizantina che tante tracce ha lasciato in Calabria; infine, nel quarto di destra una croce potenziata, a ricordo della cristianità;

— che il gonfalone, secondo la definizione del legislatore regionale è di colore blu, con la scritta «Regione Calabria» in colore oro e reca al centro lo stemma di cui sopra. Ha una foggia regolare movimentata alla base da una doppia curvatura, prima concava e poi convessa.

Atteso che lo stemma ed il gonfalone sono gli strumenti più immediati di riconoscimento della Regione in quanto comunicano la sua identità, ne rappresentano il biglietto da visita, permettendo al pubblico di riconoscerla con facilità.

Rilevato che lo stemma è stato, nel tempo, utilizzato in modo non sempre corretto ed appropriato, spesso modificato sia nella forma, che nei colori.

Considerato che l'utilizzo di uno stemma ogni volta diverso, anche se leggermente variato, rende al pubblico un'immagine disomogenea, indicativa di un ente mal organizzato e comunque, ogni volta diverso;

— che per dare concreta applicazione alla legge 150/2000 e creare un sistema di comunicazione istituzionale integrata, è stato istituito il Settore comunicazione istituzionale, articolato in tre Servizi, tra cui il Servizio Promozione immagine, con il compito di raccordare e coordinare le iniziative necessarie e promuovere l'immagine della Regione.

Preso atto che il Comitato per la Comunicazione e l'informazione.

Nella seduta del 15 dicembre 2004 ha evidenziato quale esigenza prioritaria per la definizione di un sistema di comunicazione integrata della Regione, quella di un corretto ed univoco utilizzo del logo e dello stemma, nonché di una omogenea impostazione di tutte le attività e strumenti di comunicazione.

Ravvisata la necessità di salvaguardare l'identità dello stemma e del gonfalone e la sua immagine viva, emanando delle direttive tese ad un loro utilizzo corretto in tutte le azioni comunicative in modo da rendere omogenea l'immagine della Regione e, quindi, facilmente individuabile, nonché maggiormente efficace la pubblicizzazione delle iniziative e degli eventi realizzati o patrocinati.

Su proposta del Presidente, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla competente struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità dell'atto.

Con voti unanimi,

### DELIBERA

Di disporre, per i motivi di cui in premessa, che le strutture regionali e gli enti ed organismi sub regionali, utilizzino lo stemma ed il gonfalone della Regione in modo del tutto corrispondente alle forme, ai colori ed alle caratteristiche fissate con la legge regionale 15 giugno 1992, n. 6 e relativi allegati.

Di stabilire che, al fine di rendere all'esterno un'immagine univoca e coordinata della nostra Regione, ogni utilizzazione

dello stemma e del gonfalone deve avvenire inderogabilmente con criteri identici nella carta intestata, nelle buste della corrispondenza, nella modulistica, nelle pubblicazioni, nella segnaletica esterna ed interna agli uffici, nei cartelloni promozionali, negli stand in occasione di fiere, nei congressi e cerimonie, nel sito internet, nelle trasmissioni televisive e negli spot ed in ogni iniziativa e manifestazione in cui l'Amministrazione è presente.

Di demandare al competente Servizio del Settore Comunicazione Istituzionale di curare la definizione delle caratteristiche dello stemma e gonfalone conformi a quelle individuate con la legge regionale n. 6/1992, rendendoli disponibili per la riproduzione e la utilizzazione a tutte le strutture ed agli enti sub regionali, nonché ai soggetti pubblici e privati che ottengono il patrocinio di loro iniziative.

Il suddetto Settore adotterà ogni necessaria iniziativa per la esecuzione della presente deliberazione ed emanerà istruzioni operative per l'utilizzo corretto del logo e del gonfalone, anche al fine della eliminazione di tutte le riproduzioni esistenti non conformi al modello ufficiale.

Di stabilire, altresì, che le Strutture regionali dovranno raccordarsi con il Settore Comunicazione istituzionale per la riproduzione dello stemma e del gonfalone in modo da evitare un utilizzo non corretto e lo stesso Settore fornirà ogni utile chiarimento e supporto.

*Il Segretario*  
**F.to: Perani**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 dicembre 2004, n. 1067

**POR Calabria 2000-2006 – Asse V Città – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Approvazione PSU del comune di Castrovillari.**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

CHE il POR Calabria 2000-2006, prevede all'Asse V «Città» azioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree urbane.

CHE il relativo Complemento di Programmazione fornisce indicazioni metodologiche e di procedimenti operativi ai fini della corretta predisposizione dei Programmi di Sviluppo Urbano (PSU), quali strumenti per il raggiungimento degli obiettivi della misura.

CHE l'azione 5.1.b promuove, nei Comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti (ad esclusione di quelli riconosciuti come beneficiari dell'Azione 5.1.a), interventi di riqualificazione fisica e rigenerazione sociale (infrastrutture, patrimonio edilizio, spazi pubblici, adeguamento dei servizi, interventi diretti verso le persone ad alto rischio di emarginazione sociale, sostegno all'occupazione ed all'inclusione sociale).

CHE alla ripartizione dei finanziamenti tra le diverse azioni della misura si è pervenuti attraverso una fase di concertazione

tra i comuni stessi, l'ANCI e l'Assessorato all'Urbanistica che ha portato limitatamente alla parte di spesa pubblica, all'attribuzione all'azione 5.1.b della somma complessiva di € 37.632.600,00.

CHE il totale delle risorse pubbliche inserite nel bilancio regionale per l'attuazione dell'Azione 5.1.b ascende ad € 31.987.710,00 di cui € 18.816.300,00 quale partecipazione comunitaria (fondi FESR) e € 13.171.410,00 quale partecipazione nazionale.

CHE sono state approvate, con deliberazione G.R. n. 646 del 26/8/2003, le Linee Guida per l'elaborazione e la presentazione dei PSU.

CONSIDERATO:

CHE il Comune di Castrovillari ha presentato, con nota n. 0035787 del 22/12/2003, acquisita agli atti dell'Assessorato all'Urbanistica in pari data prot. n. 3895, il proprio PSU, definendo le varie iniziative che concorrono al perseguimento degli obiettivi.

CHE tali elaborati sono stati portati all'esame del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) della misura, e dell'Autorità Regionale Ambientale (A.R.A.), che si sono espressi rispettivamente con parere acquisito dal Settore Pianificazione al n. 1119 del 27/4/2004 e parere n. 1047 del 16/4/2004.

CHE la Commissione di Valutazione prevista dal Complemento di Programmazione, nominata con D.D.G. del Dipartimento Urbanistica n. 15223 del 24/9/2004, fatti propri i pareri espressi dal CTS e dall'ARA, ha effettuato le valutazioni previste dal bando, approvando con protocollo n. 488/S.P. in data 12/11/2004 il PSU di Castrovillari esprimendo la seguente valutazione.

*Idoneità*

Qualità della progettazione – Punti 29,60/40

Coerenza e integrazione – Punti 16,50/25

Piano finanziario – Punti 13,20/20

Conformità urbanistica – Punti 9/15

**Totale – Punti 68,30/100**

*Efficacia*

Validità della strategia proposta – Punti 23,40/30

Sostenibilità ambientale – Punti 20,50/25

Fattibilità – Punti 18/25

Efficienza – Punti 14,80/20

**Totale – Punti 76,70/100**

CHE in base alla valutazione della Commissione risulta assegnata al PSU di Castrovillari una quota complessiva di

€ 3.299.699,84 così ripartiti:

Città o area urbana	Partecipazione comunitaria (50%) €	Partecipazione nazionale (35%) €	Partecipazione locale (15%) €	Totale risorse pubbliche €
Castrovillari	1.649.849,9200	1.154.894,9440	494.954,9760	3.299.699,84

CHE pertanto è stato dato avvio alla fase di negoziazione con l'Amministrazione comunale, al fine di selezionare, gli interventi da realizzare con le risorse assegnate dalla misura 5.1.b.

CHE il Comune di Castrovillari, con delibera di Giunta Comunale n. 319 del 7 dicembre 2004 ha proceduto all'individuazione delle priorità tra gli interventi già ricompresi nel PSU presentato, nonché degli interventi la cui realizzazione è a totale carico del Comune.

CHE, pertanto a conclusione dell'avviata fase di negoziazione, tra il Comune di Castrovillari e l'Assessorato all'Urbanistica, nella persona rispettivamente dell'ing. Alberto Zicari, quale responsabile del PSU, e l'ing. Luciano Matragrano, quale responsabile della Misura, in data 14/12/2004, si è proceduto alla stesura e firma del relativo verbale.

CHE il Comune di Castrovillari si impegna a favorire l'attività di monitoraggio e rendicontazione da parte della Regione Calabria secondo le indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento Responsabile dell'Attuazione della Misura.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 concernente «Separazione dell'Attività Amministrativa di Indirizzo e di Controllo, da quella della Gestione».

SU conforme proposta dell'Assessore all'Urbanistica Avv. Raffaele Mirigliani, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del competente Settore.

A voti unanimi;

**DELIBERA**

— è approvato il PSU del comune di Castrovillari presentato con nota n. 35787 del 22/12/2003 secondo la valutazione espressa dall'apposita Commissione richiamata nel precedente considerato;

— di destinare l'ammontare delle risorse pubbliche definite in € 3.299.699,84, di cui € 2.804.744,8640 quale quota di partecipazione comunitaria e nazionale ed € 494.954,9760 quale quota comunale, all'attuazione del suddetto PSU di Castrovillari per la realizzazione degli interventi individuati nella seguente tabella:



TABELLA 1 - PIANO FINANZIARIO DEL PSU PER ASSE DI INTERVENTO

ASSE	INIZIATIVA	COD. PRUG.	TITOLO PROGETTO	POR CALABRIA AZIONE 5.1.b (euro)	Cofinanz. Comune di Castrovillari (euro)	Cofinanz. privati (euro)	TOTALE PSU (euro)
I	I.1	I.1.2	1 lotto Sistemazione delle piazze del quartiere "Civita"	103.745,00			103.745,00
		I.1.3	1° lotto incentivi per l'attuazione piano di interventi di sistemazioni esterne delle facciate di via Roma e corso Garibaldi	200.000,00		600.000,00	800.000,00
		I.1.5	Restauro Palazzo di Città	600.000,00	700.000,00		1.300.000,00
		I.1.8.a	1 lotto Pavimentazione Riqualificazione urbana di via Roma e Corso Garibaldi	1.250.000,00	550.000,00		1.800.000,00
	I.2	I.2.1	Raccordi piste ciclabili	20.000,00			20.000,00
	I.3	I.3.2	1 lotto Implementazione processo agenda 21 locale	20.000,00			20.000,00
		I.3.1	Acquisto di 1000 composte	6.000,00			6.000,00
		I.3.3	Contabilità ambientale+piano del verde	30.000,00			30.000,00
		I.3.5	Piano regolatore pubblica illuminazione	20.000,00			20.000,00
		II	II.1	II.1.1	1 lotto Fondo di garanzia	85.000,00	75.000,00
II.2	II.2.1		1 lotto Incentivazione all'armonizzazione degli arredi esterni alle attività imprenditoriali, operanti nel centro storico, nel settore commercio	100.000,00		233.334,00	333.334,00
	II.2.3		Sostegno all'avviamento, nel centro storico, di nuove iniziative imprenditoriali nel settore dei servizi	50.000,00		33.334,00	83.334,00
	II.2.4		Sostegno all'avviamento, nel centro storico, di nuove iniziative imprenditoriali nel settore dell'artigianato	50.000,00		33.334,00	83.334,00
	II.3		II.3.1	1 lotto Potenziamento sistema informativo	50.000,00		
III	III.1	III.1.2	Percorso guidato per gli ipovedenti	15.000,00			15.000,00
		III.1.2	Percorsi protetti per bambini	15.000,00			15.000,00
		III.2.2	Piano Regolatore sociale	20.000,00			20.000,00
IV	IV.1	IV.1.1	1 lotto Tabellazione degli edifici storici della città	15.000,00			15.000,00
V	V.1	V.1.1	Sostegno all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nel settore dei servizi turistici	50.000,00		33.334,00	83.334,00
	V.3	V.3.1	Foresteria al servizio del Protoconvento Franciscano con ubicazione in Piazza Castello Aragonese	55.000,00			55.000,00
VI	VI.1	VI.1.1	Gestione e attività di comunicazione relative al PSU	50.000,00			50.000,00
TOTALE				2.804.745,00	1.325.000,00	933.336,00	5.063.081,02

— Al maggior costo previsto per la realizzazione degli interventi di cui alla tabella 1 pari a € 1.763.381,16, si farà fronte per € 830.045,02 quale quota maggiore a carico del Comune, per € 933.336,00 quale cofinanziamento privato, fermo restando che potranno comunque essere a tal fine utilizzate le

eventuali economie che si realizzeranno in fase di esecuzione delle opere previste nel P.S.U. e quelle eventualmente provenienti dalla premialità, a cui il Comune potrà altresì attingere, fino all'esaurimento, per la realizzazione anche degli interventi di cui alla tabella 2 seguente:

Tabella 2 – Piano finanziario degli interventi del PSU da realizzare con risorse aggiuntive

Asse 13	Misura	Cod. Prog.	Titolo Progetto	POR Calabria Azione 5.1.b	Cofinanz. Comune di Castrovillari	Cofinanz. Privati	Altre fonti di finanz.	Totale PSU
I	I.1	1.7	Recupero vuoto urbano ex cinema Vittoria	200.000,00				200.000,00
		1.8.b	2 lotto Pavimentazione Riqualficazione urbana di via Roma e Corso Garibaldi	700.000,00				700.000,00

— di demandare al competente Dipartimento ogni ulteriore e necessario adempimento per l'attuazione dell'Azione.

Il Segretario  
F.to: Perani

Il Presidente  
F.to: Chiaravalloti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 dicembre 2004, n. 1068

**POR Calabria 2000-2006 – Asse V Città – Misura 5.1 – Azione 5.1.b – Approvazione PSU del comune di Corigliano Calabro.**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

CHE il POR Calabria 2000-2006, prevede all'Asse V «Città» azioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree urbane.

CHE il relativo Complemento di Programmazione fornisce indicazioni metodologiche e di procedimenti operativi ai fini della corretta predisposizione dei Programmi di Sviluppo Urbano (PSU), quali strumenti per il raggiungimento degli obiettivi della misura.

CHE l'azione 5.1.b promuove, nei Comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti (ad esclusione di quelli riconosciuti come beneficiari dell'Azione 5.1.a), interventi di riqualificazione fisica e rigenerazione sociale (infrastrutture, patrimonio edilizio, spazi pubblici, adeguamento dei servizi, interventi diretti verso le persone ad alto rischio di emarginazione sociale, sostegno all'occupazione ed all'inclusione sociale).

CHE alla ripartizione dei finanziamenti tra le diverse azioni della misura si è pervenuti attraverso una fase di concertazione tra i comuni stessi, l'ANCI e l'Assessorato all'Urbanistica che ha portato limitatamente alla parte di spesa pubblica, all'attribuzione all'azione 5.1.b della somma complessiva di € 37.632.600,00.

CHE il totale delle risorse pubbliche inserite nel bilancio regionale per l'attuazione dell'Azione 5.1.b ascende ad € 31.987.710,00 di cui € 18.816.300,00 quale partecipazione comunitaria (fondi FESR) e € 13.171.410,00 quale partecipazione nazionale.

CHE sono state approvate, con deliberazione G.R n. 646 del 26/8/2003, le Linee Guida per l'elaborazione e la presentazione dei PSU.

CONSIDERATO:

CHE il Comune di Corigliano Calabro ha presentato, con nota n. 41765 del 22/12/2003, acquisita agli atti dell'Assessorato all'Urbanistica in pari data prot. n. 3898 il proprio PSU, dopo averlo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 583 del 21/12/2003 e ratificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 20/11/2004, definendo le varie iniziative che concorrono al perseguimento degli obiettivi.

CHE tali elaborati sono stati portati all'esame del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della misura e dell'Autorità Regionale Ambientale (ARA) che si sono espressi rispettivamente con parere acquisito dal Settore Pianificazione al n. 1119 del 27/4/2004 e parere n. 1047 del 16/4/2004.

CHE la Commissione di Valutazione prevista dal Complemento di Programmazione, nominata con D.D.G. del Dipartimento Urbanistica n. 15223 del 24/9/2004, fatti propri i pareri espressi dal CTS e dall'ARA, ha effettuato le valutazioni previste dal bando, approvando con protocollo n. 488/S.P. in data 12/11/2004 il PSU di Corigliano Calabro esprimendo la seguente valutazione:

*Idoneità*

Qualità della progettazione – Punti 26,40/40

Coerenza e integrazione – Punti 15,00/25

Piano finanziario – Punti 12,00/20

Conformità urbanistica – punti 9/15

**Totale – Punti 62,40/100**

<i>Efficacia</i>	Efficienza – Punti 13,20/20
Validità della strategia – Punti 18,00/30	Totale Punti 70,20/100
Proposta	
Sostenibilità ambientale – Punti 20,50/25	CHE in base alla valutazione della Commissione risulta assegnata al PSU di Corigliano Calabro una quota complessiva di € 3.375.000,00 così ripartiti:
Fattibilità – Punti 18/25	

Città o area urbana	Partecipazione comunitaria (50%) €	Partecipazione nazionale (35%) €	Partecipazione locale (15%) €	Totale risorse pubbliche €
Corigliano Calabro	1.687.500,00	1.181.250,00	506.250,00	3.375.000,00

CHE pertanto è stato dato avvio alla fase di negoziazione con l'Amministrazione comunale, al fine di selezionare, gli interventi da realizzare con le risorse assegnate dalla misura 5.1.b.

CHE, a conclusione dell'avviata fase di negoziazione, tra il Comune di Corigliano Calabro e l'Assessorato all'Urbanistica, nella persona rispettivamente dell'ing. Antonio Durante, quale responsabile del PSU, e l'ing. Luciano Matragrano, quale responsabile della Misura, in data 14/12/2004, si è proceduto alla stesura e firma del verbale recante l'individuazione delle priorità tra gli interventi già ricompresi nel PSU presentato, nonché degli interventi la cui realizzazione è a totale carico del Comune.

CHE il Comune di Corigliano Calabro si impegna a favorire l'attività di monitoraggio e rendicontazione da parte della Regione Calabria secondo le indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento Responsabile dell'Attuazione della Misura.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 concernente «Separazione dell'Attività Amministrativa di Indirizzo e di Controllo, da quella della Gestione».

SU conforme proposta dell'Assessore all'Urbanistica Avv. Raffaele Mirigliani, formulata alla stregua dell'istruttoria com-

piuta dalle strutture interessate nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del competente Settore.

A voti unanimi;

#### DELIBERA

— è approvato il PSU del Comune di Corigliano Calabro presentato con nota n. 41765 del 22/12/2003, acquisita agli atti dell'Assessorato all'Urbanistica in pari data prot. n. 3898, secondo la valutazione espressa dall'apposita Commissione richiamata nel precedente considerato;

— di destinare l'ammontare delle risorse pubbliche definite in € 3.375.000,00, di cui € 2.868.750,00 quale quota di partecipazione comunitaria e nazionale ed € 506.250,00 quale quota comunale, all'attuazione del suddetto P.S.U. di Corigliano Calabro per la realizzazione degli interventi individuati nella seguente tabella:

Tabella 1 – Piano Finanziario del PSU per asse di intervento

Cod. prog.	Titolo Progetto	Por Calabria Azione 5.1.b	Cofinanz. Comune di Corigliano Calabro	Cofinanziamento Privati	Totale PSU
<b>Ambito strategico riequilibrio territoriale</b>					
Riqualificazione urbana e riorganizzazione funzionale dell'assetto, degli spazi e dei servizi urbani					
1	Progetto Pilota – Recupero di un'area degradata nella località Corigliano Scalo per la realizzazione di una piazza con spazi di aggregazione sociale e servizi – Corigliano Scalo	500.000,00			500.000,00
2	Progetto Pilota – Riqualificazione ambientale con recupero dei valori semantici, naturalistici ed architettonici ai fini della valorizzazione delle piazzette dell'antico borgo marinaro e del lungomare di Schiavonea	800.000,00			800.000,00

Cod. prog.	Titolo Progetto	Por Calabria Azione 5.1.b	Cofinanz. Comune di Corigliano Calabro	Cofinanziamento Privati	Totale PSU
3	Il verde per tutti: recupero funzionale dell'area denominata «Orto Traversa» Centro Storico	100.000,00		100.000,00	200.000,00
4	Acquisizione, recupero e rifunzionalizzazione dell'area dismessa in Località Cantinella ai fini della creazione di uno spazio centralità dotato di mix funzionali – I Lotto funzionale	300.000,00			300.000,00
5	Parco Periurbano – Corigliano Scalo – Lavori eseguiti entro il 17/9/02 – Del. Cipe 21/4/99		317.065,78		
<b>Sviluppo socioeconomico dell'area urbana</b>					
6	Piano di Marketing Territoriale Urbano di Corigliano finalizzato all'attrazione di investimenti di imprese esterne caratterizzate da elevato contenuto di innovazione	150.000,00			150.000,00
7	Studio per la conoscenza, monitoraggio e internazionalizzazione del fenomeno migratorio a Corigliano Calabro e nella Sibaritide	20.000,00			20.000,00
<b>Infrastrutture e servizi di trasporto a sostegno della mobilità collettiva</b>					
8	Valorizzazione e potenziamento della fruizione pedonale di Viale Rimembranze – Centro Storico	400.000,00	189.184,22		589.184,22
9	Studio di fattibilità per la definizione e realizzazione di un sistema integrato intermodale di trasporto (Ferrovie della Calabria, Amministr. Provincie di Cosenza, Cassano, Rossano, Corigliano, operatori privati).	10.000,00			10.000,00
10	Realizzazione di un autostazione e annessi servizi per i trasporti pubblici urbani			2.500.000,00	
<b>Ambito strategico – Sostenibilità globale dello sviluppo urbano</b>					
<b>Prevenzione rischi ambientali</b>					
11	Carta del rischio, schedatura conservativa e georeferenziazione dei beni architettonici e paesaggistici con utilizzo di criteri anche socioeconomici tali da consentire la valorizzazione economica del bene catalogato e secondo le procedure che consentono il trasferimento di buona prassi	40.000,00			40.000,00
<b>Risanamento e riduzione della vulnerabilità ambientale</b>					
12	Studio di fattibilità per l'individuazione ai fini del recupero e della valorizzazione di aree a rischio ambientale	20.000,00			20.000,00
<b>Ambito strategico – Integrazione sociale e sicurezza urbana</b>					
<b>Accoglienza e Servizi sociali urbani</b>					
13	1° Stralcio – Sportello Servizio di mediazione culturale e attività di animazione territoriale	14.000,00			14.000,00
14	Formazione linguistica ed educazione ai diritti e doveri di cittadinanza per gli stranieri	75.000,00			75.000,00



Cod. prog.	Titolo Progetto	Por Calabria Azione 5.1.b	Cofinanz. Comune di Corigliano Calabro	Cofinanziamento Privati	Totale PSU
15	Realizzazione della Casa della Cultura e potenziamento del Centro Sociale dello Scalo di Corigliano	250.000,00			250.000,00
16	Sperimentazione di un laboratorio permanente per la progettazione partecipata in ambito sociale	50.000,00			50.000,00
Prevenzione e riduzione dei fenomeni di illegalità					
17	Studio socio-economico sul fenomeno del caporalato nella Sibaritide	20.000,00			20.000,00
18	Carta dei diritti e dei doveri dei cittadini	20.000,00			20.000,00
19	Tavolo di lavoro permanente sulla sicurezza e la legalità urbana	20.000,00			20.000,00
20	Assistenza tecnica e piano di comunicazione	79.750,00			79.750,00
<b>Totale</b>		<b>2.888.750,00</b>	<b>506.250,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>5.975.000,00</b>

— Al maggior costo previsto per la realizzazione degli interventi di cui alla tabella 1, si farà fronte per € 2.600.000,00 quale cofinanziamento privato, mentre le eventuali economie che si realizzeranno in fase di esecuzione delle opere previste nel P.S.U., che resteranno assegnate al Comune di Corigliano Calabro e quelle eventualmente provenienti dalla premialità, a cui il Comune potrà altresì attingere, potranno comunque essere utilizzate, fino ad esaurimento, per la realizzazione degli interventi di cui alla tabella 2 seguente:

Tabella 2 – Piano finanziario degli interventi del PSU da realizzare con risorse aggiuntive

Cod. Punteg.	Titolo Progetto	Por Calabria Azione 5.1.b	Cofinanziamento comune di Corigliano	Cofinanziamento Privati	Totale PSU
1	Intraprendere nel Centro Storico	450.000,00		450.000,00	900.000,00
2	Sportello Servizi di mediazione culturale e attività di animazione territoriale – Parzialmente finanziato	56.250,00			56.250,00
3	Promozione di iniziative promosse da giovani, donne e soggetti svantaggiati	300.000,00		200.000,00	500.000,00
4	Sostegno allo start up di imprese create da soggetti svantaggiati	200.000,00			200.000,00

— di demandare al competente Dipartimento ogni ulteriore e necessario adempimento per l'attuazione dell'Azione.

Il Segretario  
F.to: Perani

Il Presidente  
F.to: Chiaravalloti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
11 gennaio 2005, n. 6

**L.R. 13/5/1996, n. 7 e D.Lg.s. n. 286/1999 – Nucleo di Valutazione dell'attività dei dirigenti della Giunta regionale – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 622 del 4 agosto 2003.**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

— ai sensi del D.Lgs n. 286 del 30 luglio 1999 la Regione

Calabria si è dotata dello strumento idoneo per la valutazione del personale con qualifica dirigenziale mediante la costituzione del relativo Nucleo di Valutazione;

— con Delibera di Giunta Regionale n. 622 del 4/8/2003 è stato approvato il regolamento inerente il Nucleo di Valutazione sull'attività dei Dirigenti della Giunta Regionale fissando in cinque il numero dei componenti del Comitato;

— con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 137 del 10/12/2003, per come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 622/2003, sono state apportate modifiche relative alla composizione del Nucleo di Valutazione.

Considerato che con il citato decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 137/2003 si è provveduto, al momento, alla nomina dei componenti, il cui Comitato, attualmente operativo, è insediato presso l'Assessorato al Personale della Giunta Regionale.

Verificata la necessità di dovere provvedere, per esigenze funzionali e organizzative indispensabili per lo svolgimento dell'attività del Nucleo di Valutazione, all'ampliamento del numero dei componenti facenti parte del relativo Comitato, fissando in sei il numero dei componenti del medesimo Nucleo.

Su conforme proposta dell'Assessore al Personale, On. Alberto Sarra, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto al competente settore, a voti unanimi;

#### DELIBERA

Per i motivi sopra esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Modificare e integrare la delibera di Giunta Regionale n. 622 del 4 agosto 2003 nella parte riguardante il numero dei componenti del Nucleo di Valutazione fissando lo stesso in numero sei.

2. Modificare e integrare il Regolamento del Nucleo di Valutazione, allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 622 del 4 agosto 2003, nell'articolo 2 «Composizione» definendo in sei il numero complessivo dei componenti facenti parte del medesimo Nucleo di cui un Presidente e cinque Componenti.

3. Nominare quale componente aggiuntivo del Nucleo di Valutazione dell'attività dei dirigenti della Giunta Regionale l'Avv. Francesco Quattrone nato a Reggio Calabria il 13/1/1941 – Ass. Ordinario in Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Messina.

4. Dare mandato alle competenti Strutture del Dipartimento Organizzazione e Personale di procedere agli adempimenti connessi e consequenziali.

*Il Segretario*  
**F.to: Perani**

*Il Presidente*  
**F.to: Chiaravalloti**

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### REGIONE CALABRIA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

#### Elenco delle deliberazioni trattate dalla Giunta.

#### REGISTRO SEDUTA del 14/12/2004

#### Assessorato proponente Presidenza

- n. 964 - Proposta di approvazione da parte del Consiglio Regionale dello schema tipo di convenzione dei Servizi Socio-Assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria L.R. 21/1996 e successive modifiche ed integrazioni – Proposta al Consiglio Regionale.
- n. 965 - Approvazione disegno di legge avente ad oggetto Nuove norme per la programmazione la razionalizzazione della rete regionale di distribuzione carburanti per autotrazione – Proposta al Consiglio regionale.
- n. 966 - Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 al documento tecnico di cui alla D.G.R. 138/2004 nonché al bilancio dipartimentale di cui alla D.G.R. 139/2004 – Prelievo dal fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 20 L.R. 8/2002 – Incremento capitoli 61010155 e 61010154.
- n. 967 - Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 al documento tecnico di cui alla D.G.R. 138/2004 nonché al bilancio dipartimentale di cui alla D.G.R. 139/2004 prelievo dal fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 20 L.R. 8/2002 – Incremento capitoli 6182201 e 6182202.
- n. 968 - Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 al documento tecnico di cui alla D.G.R. 138/2004 nonché al bilancio dipartimentale di cui alla D.G.R. 139/2004 Assegnazione di fondi da parte della Regione Basilicata per la realizzazione del progetto Ramses finanziato nell'ambito del programma nazionale biocombustibili.
- n. 963 - Nomina capo ufficio stampa della Giunta regionale dott. Oldani Mesoraca.
- n. 989 - Spese di rappresentanza e spese per particolari iniziative del Presidente della Giunta – Adempimenti.
- n. 988 - Capitolo 1004102 spese o contributi per l'assegnazione e per il sostegno di mostre convegni seminari ritenute di particolare interesse per la promozione e l'immagine dell'ente.
- n. 986 - Conferimento incarico a contratto al giornalista Patrizia Greco ai sensi dell'art. 9 L.R. 7/96.

**Assessorato proponente LL.PP. Viabilità**

- n. 972 - APQ per il sistema delle infrastrutture di trasporto approvazione proposta e rimodulazione + relatori Assessore ai Trasporti Francesco Stillitani Assessore al Turismo Industria e Artigianato Giuseppe Gentile di concerto con l'Assessorato Bilancio Programmazione Economica.
- n. 973 - Interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico Programmazione intervento bacino interregionale fiume Lao.
- n. 975 - Aterp di Reggio Calabria – Nomina Collegio dei Revisori dei Conti.
- n. 974 - Aterp di Crotone Nomina Collegio dei Revisori dei Conti.
- n. 976 - Aterp di Catanzaro Nomina Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Torchia Valentino – Dr. Muraca Gianfranco – Dr. Tinello Stefano.
- n. 977 - Aterp di Catanzaro Approvazione programma di fabbisogno personale per il triennio 2004/2006.
- n. 992 - Legge 388/2000 Art. 145 comma 33 D.M. 15/9/04 Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato 20.000 abitazioni in affitto di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/12/2001 Piano operativo regionale per la concessione di contributi per la realizzazione ed il recupero di alloggi da concedere in locazione temporanea o permanente a canone convenzionato di cui all'art. 2 comma 3 della legge 431/98 D.M. n. 1768/2003 impegno quindicennale di euro 911.587,74 richiesta di assunzione mutuo con la cassa depositi e prestiti.
- n. 978 - Legge 179/92 quadrienni 1992/95 Legge 662/96 art. 2 comma 63 lettera D L.R. 19/2001 Programma di recupero urbano (PRU) codice 2.5.1/B delibera CIPE 16/3/1994 comune di Cosenza importo finanziamento euro 6.719.939,69 (13.000.000.000) Approvazione schema accordo di programma autorizzazione al presidente della Regione alla stipula dell'accordo di programma per la realizzazione del P.R.U. – Rideterminazione della localizzazione dell'intervento e del soggetto attuatore.
- n. 979 - Legge 179/92 Programma quadriennale 1992/95 Legge 662/96 Art. 2 comma 75 – Programma di recupero urbano contratto di quartiere (PRU – CQ) Delibera CIPE 16 marzo 1994 comune di Vibo Valentia a importo finanziamento euro 5.164.568,99 (10.000.000.000) rideterminazione della localizzazione e conferma del comune di Vibo Valentia quale soggetto attuatore dell'intervento.
- n. 996 - Attivazione presidi territoriali idrologici ed idraulici.

**Assessorato proponente EE.LL. e Personale**

- n. 993 - Conferimento al dott. Giuseppe Fragomeni dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale

- n. 990 - Attuazione legge 410/99 relativa al nuovo ordinamento dei consorzi agrari personale ex consorzi agrari delle provincie di Catanzaro Cosenza e Reggio Calabria.

**Assessorato proponente Agricol. Caccia e Pesca**

- n. 991 - POR Calabria 2000/2006 Misura 1.3 Piano di interventi di risparmio idrico e razionalizzazione distributiva delle reti irrigue e completamento e potenziamento dei sistemi irrigui delle aree agricole di pregio Integrazione D.G.R. 1165/2002.
- n. 980 - Affidamento incarico ai consorzi di bonifica ed all'urbi di una ricognizione degli schemi idrici regionali per la loro realizzazione e l'individuazione dell'utilizzo delle acque irrigue a scopi multipli – Impegno di spesa capitolo 22040908 dell'UPB 2.2.04.09.08 la somma di euro 1.000.000,00 afferente a spese per l'attuazione dei nuovi compiti attribuiti ai consorzi di bonifica artt. 24 – 25 – 26 – 27 della L.R. 11/2003.

**Assessorato proponente Ambiente Tutela beni Amb.**

- n. 982 - Spese per l'istituzione e l'organizzazione del parco regionale delle Serre L.R. 48/90 – Impegno ed autorizzazione di spesa.
- n. 981 - Legge 549/95 Art. 3 interventi urgenti di recupero ambientale di aree degradate.
- n. 983 - L.R. 7/2001 Spese per il recupero e la tutela ambientale di aree di pregio capitolo 2131205 – Provvedimenti

**Assessorato proponente Lavoro e Cooperazione**

- n. 987 - Decadenza dell'incarico del dott. Santo Vittorio Romano Direttore Generale dell'Azienda Calabria Lavoro.

**Assessorato proponente Turismo ed Industria**

- n. 969 - Convenzione Regione – Istituto per il credito sportivo – Approvazione.

**Assessorato proponente Sanità**

- n. 970 - Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio sanitario prestatato all'estero legge 735/60 e successive modifiche ed integrazioni D.P.R. 618/80 art. 124 comma 2 del decreto legislativo 112/98 DPCM 26/5/2000 Approvazione guida alla presentazione della documentazione.

**Assessorato proponente P.I. Cultura Beni Cult.**

- n. 994 - Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, la provincia di Reggio Calabria, il comune di Reggio Calabria, la Camera di Commercio di Reggio Calabria per l'attuazione di interventi a sostegno di progetti di ricerca applicata per lo sviluppo degli scambi culturali e turistico commerciali con l'estero.

- n. 995 - APQ Beni culturali – Approvazione interventi delibera CIPE n. 20/2004 Art. 3 Tavola 2.
- n. 985 - L.R. 16/85 Piano annuale 2005 – Proposta al Consiglio regionale per i provvedimenti di competenza.

#### Assessorato proponente F.P. Economato Autoparco

- n. 971 - Chiusura del centro regionale Formazione Professionale di Soverato CZ quale sezione staccata del CRFP di Catanzaro.
- n. 984 - Approvazione Piano Regione Calabria per la formazione professionale nell'obbligo formativo anno 2004 e avviso pubblico per la presentazione dei progetti Art. 68 legge 144/99 Art. 2 comma 1 Legge 52/2003. Impegno di spesa capitolo Bilancio 3221148 UPB 4.3.01.01.

Prot. n. 31 del 5/1/05

#### REGISTRO SEDUTA del 22/12/2004

##### Assessorato proponente Presidenza

- n. 1001 - Corte di Assisi di Reggio Calabria Seconda sezione Procedimento Penale n. 104/95 RGNR n. 85/96 RGGIP e n. 5/04 RG Assise Determinazione di costituzione di parte civile e nomina difensore incarico all'avv. Giuseppe Morabito del foro di Reggio Calabria.
- n. 1002 - Disposizioni per il corretto utilizzo del logo e dello stemma della Regione Calabria.
- n. 1005 - Approvazione modifiche allo statuto del consorzio di sviluppo industriale per la provincia di Crotone art. 3 comma 2 L.R. 38/2001.
- n. 1006 - Aeroporto S. Anna S.p.A. Ripianamento delle perdite relative all'anno 2003.
- n. 1007 - Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 941/2004 ad oggetto progetti integrati territoriali PIT.
- n. 1008 - Rimodulazione di metà periodo programma operativo regionale POR Calabria – Presa d'atto.
- n. 1009 - Sottoscrizione aumento capitale sociale della Società consortile per azioni Sviluppo Italia Calabria Scpa – Esercizio del diritto di prelazione art. 8 commi 5 e 6 della L.R. 18/2004.
- n. 1037 - Approvazione proposte di progetti integrati territoriali e relative operazioni delle aree PIT – Val di Crati Savuto, Aspromonte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino, Medio Tirreno Cosentino, Sila Jonica, Sila, Alto Crotonese, Serre Vibonesi, Monteporo e Area Grecanica.

- n. 1010 - Approvazione schema atto integrativo APQ infrastrutture di Trasporto.
- n. 1011 - Programma operativo regionale 2000/2006 della Calabria – Approvazione schema di convenzione con ANAS S.p.A..
- n. 1012 - Progetto legge interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale a livello regionale e locale proposta al Consiglio regionale.
- n. 1013 - Regolarizzazione contabile a carico dei capitoli di pertinenza del bilancio 2004 a seguito di atti giudiziari di pignoramento.
- n. 1014 - Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2004 – Riaccertamento residui passivi.
- n. 1015 - Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2004 – Riaccertamento residui attivi.
- n. 1016 - Chiusura dei conti relativi esercizio finanziario 2004 – Determinazione.
- n. 1017 - Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2004 – Riaccertamento residui attivi e passivi.
- n. 1018 - Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2004 – Determinazione economie di spesa.
- n. 1019 - Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2004 – Compensazione fra le entrate in materia di demanio idrico ed i minori trasferimenti ottenuti dalla Regione in materia di funzioni trasferite ai sensi del Decreto legislativo 112/97.
- n. 1020 - Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2004 – Determinazione di economie di spesa a carico dell'UPB 1.2.04.08 Capitolo 1014101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.
- n. 1021 - Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 al documento tecnico di cui alla D.G.R. 138/2004 nonché al bilancio dipartimentale di cui alla D.G.R. 139/2004 – Assestamento capitoli dell'entrata e della spesa.
- n. 1022 - Variazione al bilancio di previsione 2004 – Assestamento dei capitoli di spesa la cui utilizzazione della quota di competenza è subordinata all'effettivo accertamento dei tributi di cui ai corrispondenti capitoli di entrata.
- n. 1023 - Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 al documento tecnico di cui alla D.G.R. 138/2004 nonché al bilancio dipartimentale di cui alla D.G.R. 139/2004 – Prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine ai sensi dell'art.18 della L.R. 8/2002.



- n. 1024 - Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 al documento tecnico di cui alla D.G.R. 138/2004 nonché al bilancio dipartimentale di cui alla D.G.R. 139/2004 – Prelievo dal fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 20 della L.R. 8/2002.
- n. 1025 - Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 – Assegnazione da parte dello Stato di fondi con vincolo di destinazione da iscriversi su capitoli di nuova istituzione.
- n. 1026 - Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 – Assegnazione da parte dello Stato di fondi con vincolo di destinazione da iscriversi su capitoli di nuova istituzione.
- n. 1027 - Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 – Assegnazione da parte dello Stato di fondi con vincolo di destinazione da iscriversi su capitoli già esistenti.
- n. 1028 - Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 – Assegnazione da parte dello Stato di fondi con vincolo di destinazione.
- n. 1029 - Variazione al bilancio previsione 2004 – Assestamento di capitoli della L.R. 8/2002.
- n. 1030 - Variazione al bilancio previsione 2004 – Assestamento da parte dello Stato di fondi con vincolo di destinazione da iscriversi su capitoli già esistenti.
- n. 1031 - Variazione al bilancio 2004 – Regolarizzazione in contabilità speciale con iscrizione nei corrispondenti capitoli in entrata e in uscita di somme pagate dal tesoriere regionale a seguito di atti di pignoramento.

#### **Assessorato proponente LL.PP. Viabilità**

- n. 997 - ATERP di Cosenza – Autorizzazione utilizzo quota proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di ERP Legge 560/93
- n. 998 - ATERP di Cosenza – Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2005.
- n. 999 - Programma di interventi in materia di opere pubbliche da realizzare da parte degli enti locali ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della Legge finanziaria 2001 – Proroga termini – Proposta al consiglio regionale.
- n. 1000 - Modifica allegato A della D.G.R. 1120/2001 – Cambio soggetto attuatore dell'opera realizzazione strada Lacchi Cirella.
- n. 1032 - Legge 179/92 – Programma quadriennale 1992/95 di edilizia residenziale pubblica interventi di edilizia agevolata relativi alle nuove costruzioni codice CIPE 3.3.4.c – Conferma finanziamenti e disposizioni conseguenti.
- n. 1033 - ATERP di Cosenza nomina Collegio dei revisori dei conti.
- n. 1034 - Rettifica D.G.R. 976/2004 ad oggetto ATERP di Caltanzaro nomina collegio dei revisori dei conti.
- n. 1035 - Nomina collegio revisori ATERP Vibo Valentia.

- n. 1036 - Accordo di programma quadro sistema delle infrastrutture di Trasporto per la Calabria – Proroga incarico dott. ing. Raffaele Salatino.

#### **Assessorato proponente EE.LL. E PERSONALE**

- n. 1050 - Linee guida per favorire l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei comuni di minore densità demografica.

#### **Assessorato proponente Trasporti**

- n. 1038 - Autorizzazione all'esecuzione di un progetto di prevenzione all'infortunistica stradale e di promozione della sicurezza stradale denominata strada facendo e affidamento all'associazione proponente Centro calabrese di solidarietà onlus.
- n. 1040 - L.R. 3/88 e legge statale 194/98 piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi – Proroga termini e modificazioni alla D.G.R. 515/2003 proposta al Consiglio regionale.
- n. 1039 - Finanziamento di infrastrutture nei comuni capoluogo di provincia per incrementare il livello di qualità del servizio del trasporto pubblico di interesse regionale.

#### **Assessorato proponente Agricol. Caccia e Pesca**

- n. 1003 - Programma promozionale 2005 prodotti agroalimentari approvazione programma e schema di convenzione ICE.
- n. 1041 - Bando d'apertura termini di presentazione alle domande e procedure generali di attuazione del POR Asse IV Misura 4.18 Parte Feoga in Calabria.
- n. 1042 - L.R. 9/96 Applicazione art. 22 finanziamenti alle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

#### **Assessorato proponente Forest. Prot. Civile**

- n. 1045 - Programma regionale per l'attività di forestazione e la gestione del patrimonio forestale indisponibile della Regione Calabria art. 5 L.R. 20/92 – Rideterminazione e assegnazioni piano attuativo anno 2004 – Modifica D.G.R. 945/2004.

#### **Assessorato proponente Ambiente Tutela Beni Amb.**

- n. 1043 - L.R. 7/2001 spese per il recupero e la tutela ambientale di aree di pregio capitolo 2131205 – Provvedimenti.

**Assessorato proponente Lavoro e Cooperazione**

- n. 1044 - LSU e LPU in servizio presso il dipartimento forestazione e protezione civile provvedimenti di concerto con l'Assessore alla forestazione on.le Dionisio Gallo.

**Assessorato proponente Turismo ed Industria**

- n. 1048 - Decreto D.G. Dipartimento Attività Produttive n. 9949/2004 - Istituzione unità organizzativa autonoma e di progetto denominata segreteria tecnica del contratto d'investimento delibera G.R. 242/2004 - Assunzione impegno di spesa - Di concerto con l'assessore al personale dott. Alberto Sarra.
- n. 1046 - L.R. 7/2001 art. 35 Provvedimenti contribuiti agli aeroporti calabresi.
- n. 1047 - Nuove modalità di applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 949/52 e 240/81 per le imprese artigiane.
- n. 1049 - D.G.R. 242/2004 - Contratto d'investimento regolamento d'attuazione art. 9 approvazione da parte della Giunta regionale della relazione preliminare e determinazione dell'entità del finanziamento pubblico.

**Assessorato proponente Sanità**

- n. 1004 - D.M. 332/99 assistenza protesica - Disposizioni.
- n. 1051 - Piano triennale assunzione di ARPACAL definizione degli indirizzi di cui al D.P.C.M. 27/7/2004 di cui alla legge 350/2003 pubblicato il 23/9/2004.
- n. 1053 - Disposizioni in materia farmaceutica.
- n. 1052 - Commissione tecnica per centri di riabilitazione estensiva proroga termini di cui alla D.G.R. 812/04.

**Assessorato proponente P.I. Cultura Beni Cult.**

- n. 1054 - L.R. 3/2004 approvazione regolamento di attuazione.
- n. 1055 - Presa d'atto e approvazione protocollo d'intesa per l'attuazione dell'intervento SPA6 - Archeologia urbana e preesistenze architettoniche nella città di Reggio Calabria dell'accordo di programma quadro beni ed attività culturali per il territorio della Regione Calabria nell'ambito del progetto per la promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del sud d'Italia per l'organizzazione e la gestione della mostra movimento movimenti sede espositiva villa Genoese Zerbi.

Prot. n. 32 del 5/1/05

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque**  
**Servizio Difesa Idraulica**  
**Area Calabria Settentrionale**  
**COSENZA**

**Estratti di domande di concessione per derivazione d'acque.**

Prot. 8050 - Serv. 81/113

Con istanza 28/6/2004 la Ditta Lico Giovanni ha chiesto in concessione L./sec. 8,00 d'acqua dal Torrente Cavaliere in agro del comune di Pedace.

L'acqua sarà utilizzata per alimentare n. 5 vasche da adibire a scopo ittico in località Loricca del Comune suddetto.

*L'ingegnere Dirigente*  
**La Rocca**

N. di prot. 7269/04 - Serv. 81/108

Con istanza del 7/4/2004, corredata da progetto, la Ditta Monteforte Servizi Energia S.r.l. di Monteforte Francesco, ha chiesto la concessione di derivare da un pozzo sito sul foglio di mappa n. 21 particella n. 91 in agro del comune di Rende, L./sec. 1,00 d'acqua per uso antincendio.

*Il Dirigente*  
**Dott. Ing. Francesco La Rocca**

N. di prot. 7270/04 - Serv. 81/30

Con istanza del 26/7/2004, corredata da progetto, la Ditta Tocci Vincenzo - via Panagulis, 15 - Rende, ha chiesto la concessione di derivare da un pozzo sito in località «Mezzofato» in agro del comune di Corigliano Calabro, L./sec. 0,83 d'acqua per uso irriguo.

*Il Dirigente*  
**Dott. Ing. Francesco La Rocca**

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque**  
**Difesa Idraulica**  
**Serv. ex 81 - Già Ufficio del Genio Civile**  
**COSENZA**

**Estratti di domande di concessione per derivazione d'acque.**

Con ordinanza n. 6622 datata 14 ottobre 2004 dell'Ingegnere dirigente del Servizio ex 81 di Cosenza è stata ammessa ad istruttoria l'istanza 3/7/1995 e successiva del 24/7/2001 della ditta: Stancati Paolo e Raffaele e Bastone Giovanni, con la quale hanno chiesto la concessione in sanatoria di derivazione acqua dal torrente Bollituro, in località Vennarello del comune di Ca-